



Anno 2019

NOTIZIARIO TECNICO

INSERTO SPECIALE 90° ANNIVERSARIO DEI GEOMETRI ITALIANI

**1.1 INFORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**1.2 NORMATIVA
TECNICA**

1.3 NOTIZIE FISCALI

1.4 SENTENZE

1.5 NOTIZIE DAL WEB

1.6 NOTIZIA DEL MESE



www.donnegeometra.it

Tecnici & Professione

Associazione Nazionale "Donne Geometra"

Carissimi Lettori e Lettrici,

il cammino del nostro Paese prosegue tra timori, dubbi e perplessità: povertà, inquinamento ambientale, corruzione, guerra, terrorismo nazionale e internazionale che anche in questi giorni ha fatto tenere il fiato sospeso a tutti gli Italiani per il sequestro a Milano del **bus** con **51 studenti** a bordo con minaccia di morte e appiccando il fuoco. E per tutte queste circostanze ogni giorno abbiamo sempre più paura.

I bambini sono sgomenti, assuefatti a immagini che non sono sempre alla loro portata. Le mamme sono terrorizzate, quelle stesse mamme orgogliose di aver dei figli cittadini d'Europa. Ci hanno insegnato che quando un fenomeno si conosce la paura dovrebbe diminuire, eppure nonostante le maratone televisive, gli speciali di approfondimento e la miniera d'informazioni prodotte dai media, rimane la sensazione di non aver ancora capito cosa stia succedendo. I titoli sensazionalistici che parlano di "*terza guerra mondiale*" e le dichiarazioni dei leader politici di tutto il mondo non fanno altro che alimentare ansie e preoccupazioni per un "**male**" che c'è, ma del quale nessuno ancora conosce l'effettiva portata. Sappiamo che c'è un "**cancro**" nel mondo, ma non sappiamo altro e questo ci spaventa e in ultimo crea panico. Tutto quello che accade è imprevedibile. E così tutte le paure non elaborate diventano una costante angoscia. L'impossibilità di dare un senso alla paura annienta le difese psicologiche producendo una sorta di paralisi intellettuale.

Ma dobbiamo unirci e difenderci da questo stato di assedio, perché **la paura uccide la mente**, porta alla distruzione totale. Difendiamoci, coltivando il dialogo interiore, l'onesta intellettuale e relazionale, non dobbiamo avere paura di prenderci cura "dell'anima", anche se sembra non esistere più. E' quella piccola voce, che può riscattarci e rimetterci in gioco per diventare attivi e far fronte alle prove, trovando soluzioni per ridisegnare un mondo migliore. Prendiamo esempio dai piccoli, che hanno fantasia, creatività e credono in un futuro più buono. Essere bambini è una risorsa



straordinaria, si sogna sempre in grande e si punta a far diventare i sogni una realtà. Un esempio viene dal movimento globale «*Fridays for future*», partito da *Greta Thunberg*, una ragazza di 16 anni candidata al Nobel per la pace, che ha deciso di sedersi davanti al parlamento svedese per tre settimane, per protestare contro la mancanza di reali politiche sulla questione climatica. E oggi

sappiamo che attraverso internet e i social tutto diventa possibile, si raggiungono in un attimo i lembi opposti della Terra e un richiamo può diventare virale. Dopo la sua insistenza la Svezia ha deciso di mettersi in linea con la Cop21 di Parigi. Il mondo si è accorto definitivamente di lei quando al Forum di Davos ha detto "**state rubando il futuro ai vostri figli**". Da allora, i venerdì hanno smesso di essere normali giorni di scuola.

Greta ha fatto scuola.

Non solo si sono diffusi a macchia d'olio gli *hashtag* #**FridaysForFuture** e #**Climatestrike**, ma ragazzi di diverse nazioni, e poi anche gli adulti, hanno iniziato a protestare davanti al Parlamento e ai comuni del proprio Paese per il clima. Anche in Italia i giovani sono scesi nelle piazze. E' uno stop inflessibile alle politiche e alle scelte che sconvolgono il clima, perché vedremmo fiumi esondare, tempeste devastare le coste e le comunità che sulle coste vivono. Le barriere coralline scomparirebbero del tutto se non si corre ai ripari, mentre le calotte polari si scioglierebbero, facendo salire in modo drammatico il livello dei mari e allagando le coste. Certe aree del pianeta diventerebbero del tutto inabitabili. Una vera apocalisse.

E tutti lo sappiamo perché' vediamo i cambiamenti ogni giorno, ma restiamo in silenzio, in attesa di un miracolo che deve fare qualche altro. E invece i giovani agiscono, con una coscienza viva e brillante, si interrogano e ci fanno riflettere, cercano soluzioni concrete e realistiche. Un ammonimento severo ai governati, una esortazione agli adulti : *"parlate solo di andare avanti con le stesse idee sbagliate che ci hanno messo in questo casino. (...) Ma non ci importa risultare impopolari, ci importa della giustizia climatica e di un pianeta vivibile. La civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a una piccola cerchia di persone di continuare a fare profitti. La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che le persone ricche in tanti Paesi possano vivere nel lusso. Voi non avete più scuse e noi abbiamo poco tempo. Noi siamo qui per farvi sapere che il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no. Il vero potere appartiene al popolo"*.

Questi sono i severi e illuminati ragionamenti dei giovani che vogliono riprendersi in mano le redini del proprio futuro.

E questo sta accadendo un po' ovunque, in ogni settore. Oramai si decide senza confrontarsi, si scelgono strade e si abbracciano progetti evitando un dialogo con gli interessati, senza rendersi conto che c'è sempre qualcuno che viene sacrificato. Ogni cosa diventa un braccio di ferro. Dopo decenni di politiche e pratiche sterili è tempo di dare vita a una rivoluzione culturale fondata non su asfittici interessi di parte ma sul bene comune. E' solo facendo esistere altro e altri, che anche noi esistiamo; è nella misura in cui contribuiamo a far fiorire altro e altri, a portare a compimento l'altrui esistenza, che noi siamo. Si tratta di rilanciare l'artigiano, il professionista, esaltare il lavoro autonomo, associazioni, *policy* istituzionali che, pur nell'incredibile diversità delle forme, possono testimoniare una stessa logica di azione - creativa, produttiva, responsabile - capace di tradursi in processi incisivi di generazione, rigenerazione, redistribuzione di "**valore condiviso**".

Da qui la necessità di identificare e diffondere logiche, pratiche, modelli teorici, strategie, *policy* capaci di garantire la generazione di una nuova idea di valore, più ampia e composita che intrecci nuovamente la dimensione economica con quella sociale, relazionale, culturale, fiduciaria, istituzionale. Non si tratta di prendere la strada della decrescita più o meno infelice, quanto di perseguire una crescita diversa, qualitativa, sostenibile e contributiva.

E noi del settore edile come possiamo partecipare al cambiamento che non sarà, ma deve già' essere per salvare l'uomo, le risorse della Terra e i cambiamenti climatici che sono un pericolo per tutti?

Legambiente nel suo secondo Rapporto dell'Osservatorio **Recycle** dello scorso giugno ribadisce che oggi non esistono più motivi tecnici, prestazionali o economici che possano essere utilizzati come scuse per non adoperare materiali provenienti da riciclo nelle costruzioni. Per spingere questo scenario, bisogna superare le barriere tecniche e giuridiche, di informazione che ancora rallentano l'utilizzo di materiali provenienti dal recupero in Italia. Allo stesso tempo bisogna agire sui regolamenti edilizi e a livello normativo per accompagnare il raggiungimento degli obiettivi nell'uso dei materiali fino al target del 70%.

In **Olanda** non si portano più i materiali edili nelle discariche e queste regole hanno facilitato la creazione di impianti per il recupero dei materiali che prima venivano indirizzati nei centri di raccolta autorizzati, materiali da cui ora si ricavano legno, metalli, materie plastiche, inerti. È stato così ottenuto un alto livello di **riciclo** per: *asfalto; legno; vetro piano ; finestre in pvc ; gesso* (un accordo di programma governo-industria punta a dare all'Olanda il primato nel riciclo del gesso). In questo modo si mettono in piedi per motivi ambientali un monitoraggio accurato del flusso di rifiuti provenienti dal settore edilizio. Pertanto questo nuovo obiettivo in Olanda mira a ridurre drasticamente il consumo di materie prime naturali attraverso un impiego maggiormente circolare di questi materiali. Attualmente i rifiuti generati durante le operazioni di costruzione e demolizione vengono recuperati al 90%, si tratta di applicazioni di basso livello: come sottofondazione stradale o come materiale di riempimento nelle opere di ingegneria idraulica e civile. Per dare un contributo a questo cambio di rotta è nato due anni fa **Repurpose**, un progetto che fornisce consulenza sulle possibilità di riutilizzo di questi materiali a tecnici edili, ingegneri, architetti, costruttori



e ai loro clienti. Questo progetto ha creato una rete che conta ora circa 200 imprese e che ha all'attivo oltre dieci processi produttivi. E' stata creata una piattaforma *on-line* che rende possibile la ricerca l'acquisto e la vendita di tutti i materiali che si rendono disponibili da una demolizione e che possono essere impiegati in un progetto di costruzione pianificando le azioni prima che i lavori abbiano inizio.

La piattaforma favorisce il riutilizzo in due modalità:

- compravendita di materiale che assolve alla funzione originaria nel secondo utilizzo
- compravendita di materiale che trova un diverso impiego.

Ad esempio lastre di granito utilizzate come davanzali possono servire per pavimentazioni, oppure ex porte possono diventare pareti divisorie. L'impiego di materiali riciclati riduce il consumo di materie prime e ne riduce notevolmente il costo. Servirebbe pertanto per questo ed altri progetti legati ai modelli di business circolari l'introduzione di una **fiscalità ecologica**.

L'**economia circolare** è una logica che deve entrare negli stili di vita e di pensiero di tutti, essa ha lo scopo di separare la crescita economica dallo sfruttamento delle risorse naturali e degli ecosistemi, utilizzando le suddette risorse in modo più efficace e proficuo. È un aspetto trainante per l'innovazione nel settore del riutilizzo di materiali, componenti e prodotti e per lo sviluppo di nuovi modelli di *business*. In un'economia circolare, l'uso più funzionale dei materiali favorisce una maggiore creazione di valore, sia tramite il risparmio sui costi che tramite lo sviluppo di nuovi mercati, o la crescita di quelli esistenti. Questo tipo di economia offre alle aziende di sfruttare nuove fonti di valore, contribuendo a creare mercati elastici e catene di fornitura in grado di offrire prosperità sostenibile a lungo termine. Queste logiche favoriscono la ripresa dell'economia.

Questo sistema economico è supportato da numerose ricerche: *World Economic Forum*, *Ellen MacArthur Foundation* e *McKinsey*, che evidenziano come questa transizione circolare rappresenti un'opportunità da 1 trilione di dollari per l'economia mondiale. Come tale, raffigura un'opportunità significativa, sia per i professionisti, le imprese i consumatori. Il ruolo della progettazione in un'economia circolare è di primaria importanza. Le aziende dovranno collaborare con i progettisti per sviluppare nuovi design per i prodotti e i servizi che tengano conto del ciclo di vita. E gli ordini professionali e gli enti di formazione sono chiamati a formare i tecnici con Corsi di qualità per edificare gli iscritti e creare nuove competenze, come suggerito dagli economisti.

E' tempo di una nuova primavera economia e l'inizio di una nuova era. L'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati potrebbe rappresentare la svolta!

Buona lettura a Voi tutti!

Noi della Redazione "Professione Geometra"

INDICE

PROFESSIONE:

PG. 1

- INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
- AUDIZIONE SENATO CONSUMO DEL SUOLO
- I GEOMETRI ITALIANI AL KONE'
- FORMARSI PER ESSERE COMPETITIVI
- LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE UFFICIALIZZA I BANDI TIPO
- MADE EXPO 2019
- DALLA CASSA: SALDO E STRALCIO
- LA GUIDA PER LA PENSIONE
- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
- GEOMETRI E NOTAI INSIEME CONTRO L'ABUSIVISMO
- LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL CODICE DEONTOLOGICO AI NUOVI ISCRITTI
- LA CELEBRAZIONE DEI 90 ANNI DEI GEOMETRI A GENOVA
- AL POLITECNICO DI BARI ARRIVANO LE NUOVE MATRICOLE DEI GEOMETRI
- AL VANVITELLI DI AVERSA SI APRONO LE PORTE ALLA LAUREA PER I GEOMETRI
- ALL'UNIVERSITA' DELLA BASILICATA NUOVA LAUREA PER IL GEOMETRA
- IL COLLEGIO DI AVLELLINO CON L'ANCE PER IL SISMABONUS
- I GEOMETRI UMBRI RIMETTONO L'UOMO AL CENTRO DELL'EDILIZIA
- 90 ANNI PER I GEOMETRI AQUILANI
- PRIVACY E SEGRETO PROFESSIONALE PER I GEOMETRI DI PIACENZA
- TERREMOTO: PROPOSTE DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI ASCOLI PICENO
- UNA "DONNA GEOMETRA" A LONDRA NELLA PIU' GRANDE COMPAGNIA DI RILIEVI
- ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE: PARTE IL NUOVO CORSO NAZIONALE A NUMERO CHIUSO

INSERTO SPECIALE: I 90 ANNI DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA

PG. 29

ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE

PG. 32

NEWS TECNICHE:

PG. 33

- NUOVE TUTELE PER GLI ACQUIRENTI DEI FABBRICATI DA COSTRUIRE
- TESTO UNICO DELL'EDILIZIA: CAMBIA IL RESTAURATO E IL RISANAMENTO
- DIAGNOSI ENERGETICHE: NOVITA' DALL'ENEA
- APPROVATE LE MODIFICHE AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: ELIMINATO IL DOPPIO BINARIO
- SICUREZZA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: IN GAZZETTA IL DECRETO DI ADEGUAMENTO
- ANAC: I PARERI PER IL RAGGRUPPAMENTO E SUBAPPALTO
- TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO AGGIORNATO A FEBBRAIO 2019
- INTERPELLO SICUREZZA AMINATO
- IL COMUNE NON PUO' FORNIRE I DATI INSERITI IN SCIA E CILA NELLE COPIE A TERZI
- MUD 2019

- COME ESEGUIRE LE BONIFICHE DELL'AMIANTO: LE GUIDE DELL'INAIL
- NORME TECNICHE COSTRUZIONI 2018 E CIRCOLARE ESPLICATIVA 2019: LE NOVITA'
- GLOSSARIO DELL'EDILIZIA-LAVORI EDILI SENZA AUTORIZZAZIONE
- ENEA ARRIVA IL GIARDINIERE VIRTUALE
- LINEE GUIDA ANAC CLAUSOLA SOCIALE
- SICUREZZA SUL LAVORO: LA NUOVA SEGNALETICA
- PUBBLICATA LA NORMA UNI PER LE COPERTURE
- CORSI AGGIORNAMENTI ANTINCENDIO PER I PROFESSIONISTI
- PRESTAZIONI ENERGETICHE – NORME UNI
- SICUREZZA ANTINCENDIO PER I CONDOMINI
- LINEE GUIDA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE IN FRCM
- APPRENDISTI NEGLI STUDI PROFESSIONALI: INCENTIVI FINO A 800 EURO
- AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI FINO ALLA SOGLIA DI 150MILA EURO
- ALBO NAZIONALE COMMISSARI: SLITTA AL 15 APRILE 2019

NEWS FISCALI:

PG. 76

- LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA
- COME REGOLARIZZARE GLI ERRORI CONTRIBUTIVI
- STATISTICHE DELL'OMI
- CHIUSURA PARTITA IVA PER GLI EREDI DI UN PROFESSIONISTA
- IL VADEMECUM PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI MEDIANTE DOCFA
- NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SISMABONUS
- SI AL CUMULO DEL SISMABONUS CON IL CONTRIBUTO POST SISMA E UN NO IN CASO DI COMUNICAZIONE TARDIVA
- OK ALLE DETRAZIONI DEGLI INTERESSI PASSIVI PER MUTUO MISTO
- AGEVOLAZIONI FISCALI: LA GUIDA PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- GUIDA AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
- BONUS MOBILI 2019
- OK AL REGIME FORFETTARIO PER I NEO-ISCRITTI ALL'ALBO MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI
- IL CASTELLETTO E' VALIDO ANCHE ALLO SPORTELLO PER I SERVIZI CATASTALI E IPOTECARI
- MOBILITA' VERDE ARRIVANO CHIARIMENTI PER GLI INCENTIVI E BONUS
- CREDITO D'IMPOSTA AMIANTO E DISSESTO IDROGEOLOGICO
- ISA: INDICI DI AFFIDABILITA' PER I PROFESSIONISTI E IMPRESE
- ISA : INDICI DI AFFIDABILITA' PER LE IMPRESE AGRICOLE
- RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI 2019
- CEDOLARE SECCA 2019 ANCHE PER NEGOZI E BOTTEGE

SENTENZE:

PG. 108

NOTIZIE DAL WEB:

PG.128

IN EVIDENZA :

PG.146

MUTUO RISTRUTTURAZIONE E INTERESSI DETRAIBILI CON ESEMPIO

Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da *Tecnici&Professione* dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it



PROFESSIONE

1.1

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI ITALIANI



Dopo le votazioni avvenute presso tutti i Collegi d'Italia per designare la nuova compagine chiamata alla guida del **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** per il quadriennio **2018-2023**, con l'ingresso di molti volti nuovi chiamati ad azioni dirette e concrete per affrontare il prossimo futuro e promuovere l'innovazione dei tanti settori della tecnica per il rilancio delle libere professioni a vantaggio di un lavoro sicuro per tutti e dopo lo spoglio dei voti della Commissione elettorale designata presso il Ministero si è completato l'iter d'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati. **MAURIZIO SAVONCELLI** è stato



confermato nel ruolo di Presidente, **EZIO PIANTEDOSI** nominato vicepresidente ed **ENRICO RISPOLI** Segretario. Gli otto neo Consiglieri eletti sono **Antonio Maria Acquaviva** (già Presidente del Collegio Provinciale di BAT - Barletta Andria e Trani), **Bini Luca** (già Presidente del Collegio Provinciale di Varese), **Paolo Biscaro** (già Presidente del Collegio di Venezia), **Pierpaolo Giovannini** (già Presidente del Collegio Provinciale di Ferrara), **Pietro Lucchesi** (già Presidente del Collegio Provinciale di Lucca), **Paolo Nicolosi** (già Presidente del Collegio Provinciale di Catania), **Bernardino Romiti** (già Presidente del Collegio Provinciale di Roma) e **Livio Spinelli** (già Presidente del Collegio di Cuneo).

Speciale Elezioni

Rinnovo Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri
Laureati

«I futuri obiettivi – ha detto Maurizio Savoncelli - sono chiari e condivisi con il nuovo Consiglio oltre a confermare la volontà di **restare dei protagonisti della filiera dell'edilizia 4.0** che ritiene prioritaria la **rigenerazione urbana** e l'**efficienza energetica**, vogliamo consolidare il nostro ruolo centrale e strategico nella **gestione del territorio**. Una competenza che ci permette di offrire allo Stato un contributo professionale specifico per esaminare le fragilità ambientali e prevenire i rischi idrogeologici, grazie all'impiego di soluzioni tecnologicamente avanzate in cui il Geometra è da sempre un esempio. Per tale ragione, e secondo il principio della sussidiarietà, inoltre, **continueremo a metterci a disposizione del Paese nello svolgimento delle mansioni normalmente in carico alla pubblica amministrazione**. Anche nel caso di **Proteggi Italia**, il nuovo piano del Governo presentato dal Premier Giuseppe Conte contro il dissesto idrogeologico, e del ddl **Cantiere Ambiente**, saremo al fianco della nazione. In questo la categoria ha già rivelato di essere all'altezza delle aspettative, come nella gestione delle operazioni necessarie dopo i recenti terremoti, le attività con gli enti territoriali quali i comuni, il Demanio, la Croce Rossa Italiana. A tal proposito un **forte impulso sarà dato alla collaborazione fra Collegi territoriali e Comuni**, mediante la sottoscrizione di convenzioni che interessano operazioni di **censimento, due diligence, efficientamento energetico, attività di regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale pubblico**, rafforzando così la sinergia fra pubblico e privato, volta a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico. Anche la fattiva partecipazione nella **Rete Professioni Tecniche** e, analogamente, le **relazioni con tutte le altre categorie di professionisti**, in primis i notai, sarà un impegno quotidiano. Per fare questo ci vuole un **grande sforzo comune**. Da parte

del Consiglio Nazionale quest'obiettivo dovrà essere doverosamente raggiunto continuando a garantire ai propri iscritti una **formazione permanente di eccellenza**, unitamente a una **riforma del percorso di accesso alla professione**, che possa permettere ai futuri geometri di entrare nel mondo del lavoro con un bagaglio di conoscenze e abilità allineate alle aspettative della committenza e del cittadino».

90 ANNI DI PROFESSIONE E GLI ASSOCIATI OGGI

La nuova composizione del Consiglio Nazionale Geometri si forma all'inizio del **2019**, l'anno in cui il **Geometra celebra la ricorrenza dei 90 anni di istituzione della professione**. Fu, infatti, nel 1929 che il regio decreto n. 274 dell'11 febbraio gli attribuì competenze tecniche composite e in molteplici ambiti, congedando la figura del perito agrimensore. Dal secondo dopoguerra, le moderne prerogative assegnate hanno permesso a questo nuovo tecnico di essere fra i protagonisti della ricostruzione edilizia. Oggi i Geometri sono circa **97mila e gli under 30 rappresentano il 10%, le donne sono il 9% ma, nella fascia che raggiunge i 35 anni, la percentuale sale al 30**. La **contrazione dei redditi** che ha colpito l'economia nazionale ha invertito il trend nell'ultimo triennio e il segno è tornato positivo: **+ 1,1 nel 2016, + 3,2 nel 2017 e + 6,3 nel 2018** (FONTE: CASSA GEOMETRI). Un altro aspetto che caratterizza la Categoria è l'osservanza della formazione continua. Fra gli 87.561 iscritti all'Albo tenuti ad assolvere l'obbligo dell'aggiornamento, **più del 56%, ossia 49.227, hanno superato il numero fissato dei 60 crediti annui**. Un andamento ampiamente confermato dai nuovi iscritti che nell'ultimo triennio -iniziato nel 2016 e terminato nel 2018 – hanno rispettato la piena regolarità: si tratta del 70%.

LA LAUREA DEL GEOMETRA

In questa direzione risiede la massima determinazione di Cng a proseguire nell'impegno per rendere concreta la **riforma del percorso di accesso alla professione**, con l'istituzione di un corso di laurea triennale professionalizzante e abilitante. Una scelta che, in attesa dell'approvazione della legge, offre alla Categoria l'occasione per allinearsi al parere europeo (che indica una laurea triennale) e per far coincidere la tesi con l'esame di Stato. Nel frattempo, la proposta ha attratto i principali atenei nazionali: sono 20 le università che hanno istituito classi di **laurea in Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale** (Politecnico di Bari), **Tecnico delle Costruzioni e gestione del**

territorio (Politecnico delle Marche), **Costruzioni e Gestione del territorio** (Università di Modena e Reggio Emilia), **Tecnico per l'edilizia il territorio e l'ambiente** (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), solo per fare alcuni esempi.

L'ORIENTAMENTO

Per l'anno scolastico 2019/2020, secondo le prime statistiche rese pubbliche dal Miur sulle preiscrizioni online, **famiglie e studenti (uno su tre) scelgono gli istituti tecnici**, merito della stretta interconnessione tra scuola e mondo del lavoro che caratterizza l'offerta formativa di questi indirizzi. Un risultato raggiunto con il progetto **Georientiamoci**, una rotta per l'orientamento della **Fondazione Geometri Italiani**, un'azione di responsabilità sociale svolta costantemente con la collaborazione dei collegi territoriali, avviando iniziative volte a contrastare l'abbandono scolastico e favorendo un orientamento consapevole. Tra gli strumenti didattici adottati, il più apprezzato dai ragazzi, ma anche dagli insegnanti, è il laboratorio **BAM, Building and Modeling**, introdotto nell'anno scolastico 2016/2017, una sorta di simulatore della progettazione in 3D che proietta gli studenti in una dimensione innovativa.

IL PROFILO ISTITUZIONALE CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è istituito con **dlgs Luogotenenziale n. 283 del 23 novembre 1944** per rappresentare a livello nazionale la Categoria dei Geometri, regolamentata con **Regio Decreto dell'11 febbraio 1929, n. 274**. Dalla sua istituzione, il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia; rappresenta la Categoria ed esercita le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti vigenti: **fornisce pareri sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione** (quando richiesti dal Ministro competente); **contribuisce allo sviluppo e alla promozione della Categoria; disciplina la qualità delle prestazioni professionali, a tutela della committenza e della collettività**. In qualità di giudice speciale, il **Consiglio svolge attività giurisdizionale** in merito ai ricorsi avverso le decisioni assunte dai Collegi provinciali e circondariali, e in merito ai reclami presentati avverso allo svolgimento delle procedure elettorali dei Collegi territoriali. La **riforma delle professioni (Dpr n. 137 del 7 agosto 2012)** ha attribuito al Consiglio nuovi compiti, quali la **regolamentazione della formazione continua obbligatoria, la disciplina**

del tirocinio professionale e le modalità di svolgimento dell'attività disciplinare. Il Consiglio è formato da **11 componenti**, eletti dai 110 Collegi territoriali; il **Presidente – eletto all' interno del Consiglio stesso** – rappresenta la Categoria in ogni contesto, inclusi gli organismi interprofessionali nazionali e internazionali. Il Consiglio Nazionale dura in carica 5 anni.

I GEOMETRI OLTRE LA CRISI CON FIDUCIA E RINNOVAMENTO

E' molta la fiducia da parte della Categoria per questa nuova stagione di programmi e innovazione, su un modello innovativo di sviluppo, ma su base tradizionale. Il malcontento che è stato registrato è legato alla mancata nomina di un "consigliere donna". Questo non deve costituire un incidente e una mancata lungimiranza.



Le "quote rosa" non sono l'evoluzione o l'innovazione, ma necessita una presa di coscienza



importante, con politiche e strategie mirate per femminilizzare sempre più la Categoria. Se siamo onesti sappiamo che la pienezza della partecipazione delle donne alla vita della Categoria ancora non è arrivata, segue

l'andamento della cultura di

massa, eppure piani formativi e di valorizzazione delle professioniste contribuirebbero alla modernizzazione che si sta da anni ricercando e per la quale si opera. Perché dove le donne possono esprimersi e apportare il loro servizio qualificato è tutto l'umano che sta meglio e in molti Collegi in cui la presenza femminile è attenta e attiva si è constatato il positivo apporto nella gestione organizzativa, culturale ed operativa. Il quasi monopolio maschile porta con sé le sue tipiche caratteristiche relazionali che le scienze

Le iscrizioni al femminile che oggi rappresentano il 9% delle nuove iscrizioni presso gli Albi provinciali dei Geometri, vanno **favorite e incoraggiate** con piani e disegni moderni, perché rappresentano una autentica risorsa per tutti. Confermano le indagini statistiche, che "il **90% dei redditi delle donne vengono reinvestiti per il nucleo familiare**" e quindi diventano un autentico [motore di risalita](#).

comportamentali mettono sempre più in luce: grande peso alla competizione e poco alla cooperazione, individualismo, logica strumentale, linguaggio cupo e metallico. Possiamo annunciare e promettere tutti i cambiamenti possibili e immaginabili, ma se la **POLITICA DEL CAMBIAMENTO** non guarda e studia le **"DIFFERENZE"** tra uomo e donna non riuscirà a cogliere le opportunità di una crescita prospera e resteremo sempre ancorati al secondo millennio. È la dimensione femminile la vera risorsa dell'economia, una risorsa di grande valore. Capire le capacità e le criticità di una donna è un primo passo importante per studiare iniziative vincenti per tutti.

PER GUARDARE IL VIDEO

[CLICCA QUI](#)

PUNTARE SULLE "DONNE" DICONO GLI ECONOMISTI CONVIENE.

Più donne lavorano più l'economia tornerebbe a salire. L'ingresso delle donne negli Albi dei Geometri Italiani che oggi rappresentano il 9% delle nuove iscrizioni, vanno favorite e incoraggiate con piani e disegni moderni, perché rappresentano una autentica risorsa. Confermano le indagini statistiche, che **"il 90% dei redditi delle donne vengono reinvestiti per il nucleo familiare"** e quindi diventano un autentico motore di risalita. **Una cifra che crolla al 30-40% se spostiamo la prospettiva sul genere maschile.** Quindi più "donne geometra" più ricchezza per tutti. E' un impegno e un dovere al quale la Categoria deve adempiere, anche in risposta alle Nazioni Unite, che invitato gli organismi e tutte le comunità a un cambiamento globale, all'insegna del "pensare con equità, costruire in modo intelligente, innovare all'insegna del cambiamento". **L'ONU chiede a tutti di essere artefici del cambiamento e mette la questione femminile tra i Goal del 2030. L'inserimento nei settori ad appannaggio maschile come ad esempio i cantieri temporanei e mobili, invita ad una rivisitazione delle normative, che possono essere promosse nei tavoli di lavoro e nelle commissioni di studio nazionali.**

UNA PARTICOLARE SENSIBILITÀ VA RISERVATA AI CORSI DI FORMAZIONE, DOVE SI DOVREBBE PENSARE AD UN ABBATTIMENTO DEI COSTI, PRENDENDO ANCHE SPUNTO DALLA SDA BOCCONI CHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE DONNE E AUMENTARE LE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA, HA DECISO DI OFFRIRE A TUTTE LE DONNE UNO SCONTO DEL 20% SU TUTTI I PROGRAMMI DI FORMAZIONE EXECUTIVE.

PER SCARICARE L'OPUSCOLO "DONNE E PROFESSIONE"

[CLICCA QUI](#)



Sul consumo del suolo, e in relazione ai disegni di legge n. 86 e n. 164 sul consumo di suolo, il Presidente CNGeGL **MAURIZIO SAVONCELLI**, quale esponente della Rete Professioni Tecniche, è intervenuto in audizione in Senato, dinanzi alla IX e XIII Commissioni riunite (Agricoltura e Produzione Agroalimentare, Territorio Ambiente e Beni ambientali), ponendo l'accento sulla strettissima correlazione fra il consumo di suolo e la rigenerazione urbana e

sulla inevitabile coniugazione dei due temi. *“E' necessario definire un quadro unitario, in grado di introdurre una direttiva nuova per il governo del territorio, capace di recepire le mutate condizioni urbanistiche, se si vuole assegnare un ruolo di primo piano a un nuovo modello economico e sociale che riporta al centro del confronto la persona, le relazioni umane, la qualità della vita, oltre a favorire la qualità del costruito. Occorre inoltre sottolineare - aggiunge - che nella nuova Legge di Bilancio non trova alcuno spazio la sostituzione edilizia, benché la sostenibilità economica sia un fattore da cui non si può prescindere”*, - ha detto Savoncelli.



La riqualificazione urbana ha un ruolo di primo piano nella *vision* della Categoria, che condivide in pieno il postulato *“consumo del territorio zero”*. Occorre favorire interventi in territori già antropizzati, come ad esempio le periferie cittadine nate in modo disordinato, sia da un punto di vista urbanistico che della qualità del costruito. Per intraprendere efficacemente la via del riuso, tuttavia, è necessario compiere passi importanti: definire un quadro unitario in grado di introdurre una normativa nuova per il governo del territorio, capace di recepire le mutate condizioni urbanistiche, socio-economiche e culturali e fornire risposte di sintesi rispetto alle politiche pubbliche nazionali e alle strategie europee; porre attenzione a temi che, a causa del perdurare della crisi, assumono sempre più i connotati dell'emergenza sociale: la fiscalità immobiliare e l'edilizia residenziale sociale”.

Tre le iniziative proposte dai Geometri:

1. **L'introduzione e ampliamento di incentivi fiscali permanenti e finanziamenti a tasso agevolato, che permettano ai proprietari di abitazioni di sostenere le**

spese per la riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare;

2. L'istituzione obbligatoria di un fascicolo del fabbricato dinamico, che permetta di avere un quadro aggiornato in tempo reale sulle caratteristiche dei fabbricati, dal punto di vista legale, manutentivo e, di conseguenza, per poterne effettuare una valutazione realistica;
3. L'introduzione di un diario di quartiere digitale che, in ottica partecipativa, metta i cittadini in prima linea nel segnalare lo stato dei fabbricati e del territorio, per permettere alle amministrazioni di ottenere costantemente segnalazioni di anomalie e pianificare interventi necessari.

PER ASCOLTARE LA DIRETTA DEL SENATO

[CLICCA QUI](#)

I GEOMETRI ITALIANI AL KOINE' 2019

KOINÈ è la principale piattaforma d'incontro per chi opera nella filiera del settore religioso: un appuntamento biennale caratterizzato da una particolare sinergia tra esposizione di prodotti e spazi di riflessione, dibattito e formazione professionale. Nata nel 1989 a Vicenza, Koinè è giunta alla XVIII edizione grazie al sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, della Diocesi di Vicenza e di Italian Exhibition Group. Nell'arco di 30 anni, la Rassegna è diventata l'appuntamento di riferimento nazionale e internazionale per tutti coloro che si interessano di arte sacra ed artigianato per la liturgia, di culto e devozione. Il **CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI**, la **CASSA GEOMETRI**, la **FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI** e la **CONSULTA REGIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEL VENETO** e del **COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI VICENZA**, mantenendo ferma la volontà di partecipare sempre più ad una più ampia rete di operatori tecnici, che si pone come un dovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico italiano a preso parte a **KOINE' 2019**. Al giorno d'oggi, la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio ecclesiastico e culturale si pongono come un dovere e una volontà di tutti gli addetti del settore, dove il Geometra può e deve essere presente.



“La nostra volontà – ha dichiarato **Alessia Zaupa**, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Vicenza – è quella di confermarci tecnici fondamentali nella filiera dell’edilizia 4.0. Grazie alla sinergia che scaturisce dalle convenzioni siglate ad *hoc* con le pubbliche

amministrazioni siamo il principale riferimento professionale della Committenza pubblica e privata per le operazioni di censimento, di *due diligence*, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico di regolarizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale pubblico.

1929 – 2019: LA PROFESSIONE DEL GEOMETRA COMPIE 90 ANNI

Esattamente novant’anni fa, l’**11 FEBBRAIO 1929**, nasceva la **professione del geometra**, istituita dal Regio Decreto n. 274 e da quella data fino ai momenti più recenti, il Geometra ha partecipato a scrivere la storia del Paese con rilevazioni, progettazioni, stime, ecc, fino ai servizi più innovativi. Una ricorrenza importante che il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati intende celebrare con una serie di iniziative che si terranno lungo tutto il 2019, con il coinvolgimento dei Collegi territoriali e degli iscritti.



In un *mailing* dedicato a tutti gli iscritti il Presidente CNGeGL **MAURIZIO SAVONCELLI** ha ripercorso i momenti salienti della professione, dal 1929 al Dopoguerra, dagli anni '80 a oggi. Si articola in quattro tappe il racconto di una professione che ha saputo trasformare la polivalenza di ieri nel sapere specialistico di oggi, conquistato grazie a una formazione continua di eccellenza che valorizza la spiccata propensione all’uso di nuove tecnologie.

IL RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Nel 1929 giunse a conclusione il processo di riconoscimento delle professioni tecniche con l’emanazione dei regolamenti relativi alle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario che stabilivano le modalità di istituzione, iscrizione, cancellazione e tenuta degli albi

da parte di speciali organi delle associazioni sindacali legalmente riconosciute; le attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione; l'esercizio delle potestà disciplinari.

ALBO E PROFESSIONE, BINOMIO INSCINDIBILE

L'ordinamento delle professioni fu completato da una legge del 1938 che ribadiva come *“i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie”*, trasferendone la tenuta e la potestà disciplinare ai Direttori dei sindacati fascisti periferici di categoria e al Direttorio del sindacato nazionale fascista di categoria. Caduto il fascismo, una norma del 1944 trasferì la tenuta degli albi ai consigli di ciascun ordine e alle commissioni centrali, ripristinando l'elettività.

EVOLVE LA SOCIETÀ, EVOLVE IL GEOMETRA

Al termine della Seconda Guerra Mondiale l'evoluzione normativa è affidata prevalentemente a norme di settore che – nell'arco dei vari decenni – hanno aggiornato il contesto di riferimento di ciascuna professione: pensiamo alle attività di prevenzione incendi, sicurezza nei cantieri, efficienza energetica, inquinamento acustico, tutela ambientale; ai riferimenti ai principi di libertà professionale e tutela della concorrenza; al recepimento di norme comunitarie e indirizzi governativi; alla ridefinizione degli indirizzi di istruzione tecnica e professionale.

LE INIZIATIVE PER CELEBRARE I 90 ANNI DELLA PROFESSIONE

Questi cambiamenti sono avvenuti parallelamente al progresso tecnico-scientifico e a profondi mutamenti sociali, ed è per questo che raccontare la storia della nostra professione significa raccontare la storia del Paese: noi lo faremo lungo tutto il 2019 con il ciclo di eventi *“Conoscere il passato, riflettere sul presente, immaginare il futuro”*, una serie di tappe cronologiche attraverso le quali ripercorrere l'evoluzione della professione e riflettere sul ruolo che vogliamo assumere nel futuro. A corollario una serie di iniziative finalizzate ad *“ascoltare”* il pubblico degli iscritti, con l'obiettivo di ricevere indicazioni utili a soddisfare bisogni formativi nuovi ed emergenti, nonché rinnovare la ***CARTA DI IDENTITÀ*** della Categoria. Prende così il via una narrazione lunga un anno durante la quale gli eventi, le iniziative, i progetti e ogni altra attività istituzionale e di comunicazione saranno

contraddistinte da un logo appositamente creato per questa speciale ricorrenza, e che orgogliosamente condividiamo, oggi, prima di tutto con voi.

PER SCARICARE LA RASSEGNA STAMPA

[CLICCA QUI](#)

FORMARSI PER ESSERE COMPETITIVI



Rispetto al 2017, la Cassa Geometri per il 2018 ha certificato per i propri iscritti una crescita reddituale media del **+6,3%**. Nel commentare il dato, il Presidente CNGeGL **MAURIZIO SAVONCELLI** ha voluto sottolineare quanto sul reddito incidono le capacità professionali innovative. Un preciso messaggio che ha voluto lanciare con la sua intervista, rilasciata, sul quotidiano economico - finanziario Italia Oggi. **“UN DATO LUSINGHIERO E INCORAGGIANTE”** - ha detto Savoncelli che consente alla Categoria di guardare al 2019 con qualche certezza in più, è il terzo risultato positivo consecutivo fatto registrare nel periodo 2016-2018, ad un ritmo di crescita costante: + 1,1% nel 2016, + 3,2% nel 2017, + 6,3% nel 2018. Una performance che, al netto della prudenza e della cautela alle quali doverosamente occorre rifarsi quando si riflette su numeri e andamenti medi, acquista ulteriore significato se contestualizzata in uno scenario macro-economico che vede l'Italia procedere in maniera molto più lenta e meno lineare rispetto agli altri Paesi, e in un mercato del lavoro nel quale altre professioni restano in pesante affanno”.

La Categoria ha compreso che le sfide poste dalla rivoluzione digitale, la più dirompente sul fronte del lavoro, possono essere vinte solo dotandosi di una **FORMAZIONE ADEGUATA**, capace di garantire il giusto mix di flessibilità e conoscenze specifiche. Su questo fronte la risposta dei Geometri professionisti è stata spiazzante: su una popolazione assoluta di 87.561 iscritti all'Albo chiamati ad assolvere l'obbligo formativo nel triennio 2015/2017, ben

49.227 hanno svolto formazione “in eccedenza”, andando oltre il traguardo dei previsti 60 Crediti Formativi Professionali (CFP). Di questa platea virtuosa, che rappresenta il 60% di quella totale, il 21,4% ha superato la soglia dei 100 CFP, ossia di quella che consente l’attivazione del meccanismo di attribuzione parziale dei crediti eccedenti nel triennio successivo. Un “giocare d’anticipo” che, rivela la capacità di immaginare le trasformazioni del mercato del lavoro e la volontà di farsi trovare pronti, avendo già acquisito le conoscenze per essere immediatamente competitivi.

PER SCARICARE L’INTERVISTA

[CLICCA QUI](#)

LA RETE PROFESSIONI TECNICHE UFFICIALIZZA I BANDI TIPO

BANDI TIPO

Per i concorsi di progettazione e l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria

Nel corso dell’ultima assemblea, la Rete delle Professioni Tecniche ha approvato i “bandi – tipo” per i concorsi di progettazione e per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, presentati dal gruppo “Lavori Pubblici” unitamente a una “guida” per la compilazione

“L’approvazione dei ‘bandi – tipo’ per i concorsi di progettazione e per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, insieme alla ‘guida’ per una corretta redazione dei modelli e degli schemi – ha detto il Presidente CNGeGL MAURIZIO SAVONCELLI - è il risultato di una attività di squadra portata avanti da un gruppo di lavoro con altissima professionalità e competenza, che ha saputo concretizzare il contributo multidisciplinare apportato dai rappresentanti delle diverse Categorie che fanno parte dell’associazione. Ancora una volta - aggiunge concludendo il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli - la Rete Professioni Tecniche ha potuto mettere in evidenza, in modo oggettivo e senza oneri per le finanze dello Stato, il ruolo fondamentale che quotidianamente viene svolto a supporto della Pubblica Amministrazione, per la crescita e per il miglioramento dei servizi offerti all’intera comunità”.



Con queste parole viene commentato l’impegno profuso per il raggiungimento di un obiettivo importante, da mettere a disposizione delle Stazioni Appaltanti che operano sul territorio nazionale, che delinea regole certe e trasparenti da adottare in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale.

In particolare, i “bandi – tipo” sono in linea con la DELIBERA N°723/2018 dall’ANAC e puntano alla centralità del progetto, favorendo anche le medio - piccole strutture professionali che caratterizzano il tessuto economico del nostro Paese. Un *effort* intrapreso nel pieno rispetto del codice vigente.

Per facilitare la compilazione dei documenti pubblicati è stata redatta anche una “guida” ai “bandi - tipo” che si articola in due parti:

-
- ✓ la prima dedicata sia alle modalità di affidamento della progettazione nei concorsi, sia agli strumenti da utilizzare (ai sensi degli artt. 152-153-154-155-156 del codice). In questa sezione sono allegati i “bandi – tipo” per i concorsi di progettazione e di idee;

 - ✓ la seconda basata sulle modalità di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, in relazione alla fasce di importo stimato dai corrispettivi posti a base di gara, in applicazione degli artt. 36 e 157 del codice (D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). In questa area sono allegati i documenti di gara, che possono essere utili sia alle stazioni appaltanti, sia ai professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento.
-

I “*bandi – tipo*” e la “guida” vengono pubblicati su tutti i siti delle Categorie aderenti alla Rete Professioni Tecniche.

PER CONSULTARE LA SEZIONE DEI BANDI TIPO

[CLICCA QUI](#)



MADE expo è arrivata alla nona edizione e le porte della Fiera Milano-Rho sono state aperte dal 13 al 16 marzo 2019 per accogliere la più grande manifestazione in Italia per il mondo delle costruzioni e dell'architettura. Si tratta di una piattaforma di dialogo in un unico luogo per gli attori della filiera dell'edilizia per contribuire al rilancio del settore in un contesto di mercato complesso. Tanti gli eventi e i temi trattati, dalla riconversione dei condomini che è un luogo nevralgico nel processo di riqualificazione dello spazio urbano, in quanto deve essere concepito come un "sistema", in cui diventa vincente lo sforzo che tutti i soggetti coinvolti producono, per raggiungere prima e più efficacemente del singolo il fine di coniugare risparmio per le famiglie, sviluppo economico e tutela ambientale, a cui ha preso parte **Luca Bini** nuovo consigliere del Cngegl, dando un contributo per riflettere su questi argomenti, spaziando dagli incentivi fiscali previsti per legge, alle iniziative virtuose già in essere e tracciando un quadro delle opportunità concrete che si prospettano a chi voglia intraprendere un percorso realmente efficace nel raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e risparmio energetico sul territorio. Un altro argomento seguito con particolare interesse è stato quello relativo al compito delle professioni tecniche per far percepire ai cittadini l'importanza strategica di utilizzare gli incentivi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, al quale ha dato una particolare impronta il consigliere dei Geometri Italiani **Paolo Biscaro**.

SALDO E STRALCIO: ACCOLTE LE INDICAZIONI DELLA CASSA GEOMETRI

La Cassa Geometri ha ricevuto il 19 febbraio u.s. la risposta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla lettera di diffida dall'accogliere le istanze di "SALDO E STRALCIO" delle somme iscritte a ruolo. La norma del "saldo e stralcio" (contenuta



nelle legge di Bilancio 2019) prevede infatti la possibilità, per coloro che versano in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 o avvio della procedura di liquidazione per crisi da sovraindebitamento), di poter estinguere i debiti (diversi da quelli fino ad € 1.000,00 già oggetto di stralcio nel d. l. n. 119/2018), intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, purché non oggetto di accertamento.



La Cassa ha diffidato l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia perché la norma non trova applicazione in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto morosità contributive, poiché le stesse derivano sempre da un'attività di accertamento. Inoltre la norma presenta effetti pregiudizievoli in ordine al regime previdenziale perché gli anni per i quali l'iscritto si avvarrebbe del "saldo e stralcio" non potrebbero essere considerati validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

Nella risposta, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che si atterrà alle indicazioni ricevute, non accogliendo quindi le istanze di "saldo e stralcio" delle somme iscritte a ruolo pervenute dagli iscritti della Cassa Geometri e rimettendo alla Cassa l'elenco dei richiedenti, ai fini di eventuali definizioni successive.

PER CONSULTARE LA NOTA DI RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

PER LEGGERE L'ARTICOLO DEL PRESIDENTE DELLA CASSA "SALDO E STRALCIO"

[CLICCA QUI](#)



Cassa Geometri ha realizzato una Guida per supportare gli iscritti nell'interpretazione delle norme che regolano l'erogazione delle pensioni. Attraverso un linguaggio semplice e di facile lettura si fornisce un quadro completo

delle prestazioni pensionistiche erogate dalla Cassa Geometri con la descrizione per ogni tipologia di prestazione, l'indicazione delle condizioni per accedervi e dei tempi per la richiesta. La Guida è suddivisa in capitoli e fornisce, inoltre, nella parte conclusiva informazioni sul Modello DF-RED, sulla Cessione del Quinto, le detrazioni d'imposta e l'assistenza fiscale. Dettagliatamente vengono trattati i vari tipi di pensione, il tipo di calcolo, i requisiti di accesso. Si ricorda inoltre che i pensionati possono controllare il prospetto della pensione mensile, senza muoversi da casa, collegandosi direttamente al sito della Cassa.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente entrare nell'area riservata del sito con la propria password e visualizzare, nella sezione denominata 'pensione in pagamento', tutte le informazioni relative al pagamento della pensione e all'ammontare annuo della pensione erogata.

I titolari di pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta) invece, potranno collegarsi all'Area Riservata cliccando direttamente nel riquadro identificato dalla voce **"AREA RISERVATA PENSIONATI REVERSIBILITA'/INDIRETTE"** (presente nella parte sinistra della pagina iniziale del sito) ed inserendo come parametri di autenticazione il codice fiscale e la password (che corrisponde al numero di matricola).

Gli iscritti possono accedere all'area riservata del sito attraverso una password che, qualora non ne fossero in possesso, possono richiedere contattando il **numero verde 800.655.873**.

PER SCARICARE LA GUIDA DELLE PENSIONI

[CLICCA QUI](#)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA UNISALUTE



La Cassa ha rinnovato L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA OFFERTA GRATUITAMENTE AGLI ISCRITTI E AI PENSIONATI IN ATTIVITÀ attraverso UniSalute S.p.A, società del gruppo Unipol specializzata in assicurazioni sanitarie. Nella nuova polizza sono state infatti ampliate le

coperture e le prestazioni con l'obiettivo di potenziare ulteriormente il welfare Integrato a disposizione dei geometri. Le novità - rispetto a quanto era già precedentemente garantito - sono rappresentate dalle PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA PREVENZIONE ANNUALE - che includono, fra l'altro, l'elettrocardiogramma base, la visita oculistica e la visita otorino con esame audiometrico - dalle PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN RETE - ovvero gli esami specialistici effettuati con strutture convenzionate come l'angiografia, l'artrografia, la risonanza magnetica nucleare, la TAC, la PET e l'Ecodoppler - e dall'**indennità da non autosufficienza** con la quale saranno coperte le spese sanitarie sostenute con un indennizzo mensile di 1.600 Euro fino a 60 mesi.

CONTATTI

Numero verde

800-009618 - attivo dalle 8.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì

Numero verde dall'estero

00800-39009618 o in alternativa 0039514185618 - attivo dalle 8.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì

PER ACCEDERE ALL'INFORMATIVA

[CLICCA QUI](#)

GEOMETRI E NOTAI INSIEME CONTRO L'ABUSIVISMO



E' stato siglato alla presenza del Presidente della Cassa Geometri **DIEGO BUONO** un protocollo d'intesa da **CARMELO GAROFALO** e **MARIO MARINO**, rispettivamente Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Palermo e del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

finalizzato a rendere gli atti di trasferimento immobiliare in linea con gli standard più elevati di sicurezza per la collettività.

Per entrambi, un unico intento: avviare una sinergia all'insegna delle rispettive competenze professionali per realizzare uno schema di due diligence tecnica, un'indagine completa su un immobile o su un patrimonio immobiliare, che comprenda tutte le informazioni che il compratore dovrebbe conoscere prima di procedere all'acquisto. Il protocollo avrà - la durata di tre anni - e agisce altresì nell'interesse dello Stato, poiché contribuisce a ridimensionare l'incidenza del contenzioso e delle procedure amministrative di sanatoria nell'ambito delle irregolarità urbanistiche ed edilizie, secondo la funzione preventiva delle controversie proprie del sistema del notariato.

*"Il nostro comune obiettivo - commenta il Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati **CARMELO GAROFALO** - è arginare l'abusivismo edilizio. Una necessità che sentiamo ancora più fortemente a seguito dei tragici fatti che si sono verificati a Casteldaccia lo scorso anno. A ciò si aggiunge l'impegno a sensibilizzare, nel modo più incisivo possibile, i professionisti e l'utenza a collaborare per affermare il principio della legalità".* Tale intesa nasce sulla scorta di quello già siglato a livello nazionale fra Geometri e Notai siglato l'11 dicembre 2014, dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli e il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Maurizio D'Errico, è stato un'apripista.

PER SCARICARE IL PROTOCOLLO D'INTESA GEOMETRI DI PALERMO E NOTAI

[CLICCA QUI](#)

LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL CODICE DEONTOLOGICO AI NUOVI ISCRITTI



Anche quest'anno, il COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LECCE ha voluto omaggiare i praticanti che nei prossimi mesi sosterranno l'esame di abilitazione per poi iscriversi all'Albo provinciale. «Un gesto simbolico ma importante – ha detto il Presidente del Collegio di Lecce LUIGI RATANO – attraverso il quale vogliamo incoraggiare i

giovani tecnici che si apprestano a far parte della nostra categoria e spronarli a conoscere diritti e doveri racchiusi nella Carta Costituzionale e nel nostro codice deontologico, affinché diventino cittadini e professionisti consapevoli e responsabili». Sono 43 gli aspiranti geometri che in provincia di Lecce si apprestano a svolgere i 18 mesi di praticantato, per poi sostenere l'esame di abilitazione. I più meritevoli riceveranno dal Collegio anche una borsa di studio di 500 euro, un contributo per l'avviamento alla professione (che sarà assegnato il prossimo 25 febbraio in occasione del CONVEGNO "CASSA GEOMETRI: OLTRE LA SOSTENIBILITÀ. CONTRIBUTI, PRESTAZIONI, WELFARE" in programma nell'hotel Leone di Messapia, alla presenza dei vertici della Cassa Geometri e del presidente nazionale Diego Buono). Altre cinque borse di studio, sempre da 500 euro, saranno poi assegnate ai figli di geometri (diplomatisi con un punteggio di almeno 80/100) che si iscriveranno all'università. All'iniziativa hanno preso parte anche il presidente del Comitato regionale Collegi Geometri di Puglia ANGELO ADDANTE, i componenti del consiglio direttivo del Collegio di Lecce e il consigliere nazionale del CNGeGL, SERAFINO FRISULLO.

LE CELEBRAZIONI DEL COLLEGIO DI GENOVA PER IL 90° DEI GEOMETRI ITALIANI



In occasione delle celebrazioni del novantesimo anniversario della data di emanazione del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 che ha istituito la professione del Geometra, il COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA

ha programmato una serie di iniziative che vogliono coinvolgere la Categoria e l'intera cittadinanza fornendo attività di consulenza gratuita. Il Geometra è il primo conoscitore del

territorio e il principale alleato professionale dei cittadini: la sua consulenza spazia dalle pratiche di condominio al disbrigo delle più complesse divisioni territoriali e molto altro. Questa specifica vocazione abbinata a una formazione continua, oltre all'uso delle nuove tecnologie nelle proprie perizie, permette ai Geometri di offrire un servizio sempre più accurato e preciso. Questi i motivi che hanno ispirato il Collegio dei Geometri di Genova, in collaborazione con i propri iscritti, nella scelta di installare due *infopoint* per la cittadinanza di Genova, in Via XX Settembre, altezza Ponte Monumentale, e a Recco, in Via Lungomare Bettolo. Da LUNEDÌ 11 FEBBRAIO sono iniziate presso i Municipi del Comune di Genova e presso alcuni studi professionali le consulenze dei geometri alla cittadinanza.

Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Genova ha voluto così commentare l'iniziativa: *“abbiamo cercato, anche attraverso la collaborazione dei Municipi, proprio perché il geometra è una professione a stretto contatto con le Amministrazioni ed è il vero conoscitore del territorio capace di risalire anche alle più remote ricostruzioni, di dare un segno di vicinanza e di costante collaborazione che, in questa occasione di festa, ci sembrava opportuno sottolineare.”* Le attività hanno ricevuto il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova e della Città Metropolitana di Genova.

AL POLITECNICO DI BARI ARRIVANO LE MATRICOLE DELLA “LAUREA DEL GEOMETRA”



Si tratta della prima iniziativa nel sud Italia, a fronte del nuovo quadro normativo del D.M. 935/2017 che ripone la sua forza nella sinergia fra l'Università, il Collegio professionale e, come in questo caso, l'I.I.S.S. “Fermi –Nervi-Cassandro” di Barletta.

“Siamo fortemente convinti ha detto ANTONIO ACQUAVIVA del COLLEGIO DEI GEOMETRI DI BAT, tra nuovi eletti a ricoprire la carica di consigliere nazionale *che questo percorso di studi universitari*

completerà e qualificherà maggiormente il profilo professionale del Geometra. Il progetto avviato è una sfida ambiziosa e siamo pronti all'impegno necessario a sostenere fattivamente l'affermazione della nuova facoltà del Politecnico di Bari”. Fra i 44 neoiscritti, ben 26 hanno una maturità scientifica alle spalle. Il risultato si compone di più fattori: il qualificato piano di studi universitari, le potenziali prospettive professionali e occupazionali,

l'attrazione che esercita questa nuova icona di laurea, finalmente in grado di esprimere il professionista preparato, aggiornato e competente, quale è oggi il geometra.

SI APRONO LE PORTE ALLA LAUREA PER I GEOMETRI AL VANVITELLI DI AVERSA



E' divenuta ufficiale l'istituzione del corso di Laurea Professionalizzante per Geometri, presso il Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Aversa. La nuova facoltà – operativa già nell'anno accademico 2019/2020 - nasce in conseguenza della firma apposta dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca Scientifica Marco Bussetti al

decreto del 7 gennaio 2019 che modifica il precedente 987/2016, autorizzando i corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale, con la limitazione di un corso per Ateneo. Nel corso di un recente incontro ad Aversa, il Presidente del COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI CASERTA ANIELLO DELLA VALLE ha pubblicamente reso nota la novità, unitamente agli altri protagonisti del progetto: la dirigente scolastica Maria Gallo dell'ITS "Andreozzi" di Aversa, i professori Giuseppe Mattiello, Alessandro Mandolini, Corrado Gisonni dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Aversa. Per l'occasione, all'appuntamento erano presenti anche esponenti del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati: ANTONIO BENVENUTI e EZIO PIANTEDOSI

ALL'UNIVERSITA' DELLA BASILICATA UN NUOVO PERCORSO ACCADEMICO PER I GEOMETRI

Dal prossimo anno accademico (2019-2020) sarà attivo nell'Università della Basilicata il corso di laurea triennale sperimentale a orientamento professionale in "Tecniche per l'edilizia e la gestione del territorio" (classe L-23 "Scienze e tecniche dell'edilizia") che prevede un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato, ed è caratterizzato da un tirocinio



curriculare di almeno 50 cfu (crediti formativi universitari), svolto in collaborazione con i COLLEGI PROVINCIALI DEI GEOMETRI DI POTENZA E MATERA. Il corso si propone di formare una figura tecnico-professionale qualificata, con un'accentuata attitudine all'uso delle moderne tecnologie, in grado di rispondere alle richieste espresse dal settore dell'edilizia e delle infrastrutture civili e rurali e della gestione del territorio, sia nell'ambito dell'esercizio della libera professione, sia all'interno di imprese, studi e società di ingegneria, enti locali e pubbliche amministrazioni. Il titolo permetterà l'esercizio della professione anche nei Paesi dell'Unione europea, e gli studenti potranno svolgere un ampio tirocinio formativo grazie ai Collegi che hanno reso possibile l'istituzione del corso di laurea. Presenti alla sottoscrizione dell'atto la Rettrice, Aurelia Sole, il Direttore della Scuola di Ingegneria, Ignazio M. Mancini, il coordinatore della Commissione Ordinatrice, Vito Telesca, e i Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle province di Potenza e Matera, GIUSEPPINA BRUZZESE e GIOVANNI COTRUFO.

IL COLLEGIO DI AVELLINO CON L'ANCE PROMOTORI DEL SISMABONUS



SismaBonus incentivi fiscali per la riqualificazione sismica degli edifici privati sono stati gli argomenti che hanno captato l'attenzione dei partecipanti presso la sede di ANCE Avellino con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Avellino guidato da ANTONIO SANTOSUOSSO, il PROF. EDOARDO COSENZA, i rappresentanti della piattaforma DELOITTE ANCE e con la dirigente della Protezione Civile Campania DOTT. CLAUDIA CAMPOBASSO.

Il Sismabonus è una opportunità per il Paese, i contribuenti e l'edilizia, favoriscono le ristrutturazioni edilizie con misure antisismiche. Il sismabonus prevede 2 diverse percentuali di detrazione fiscali a seconda della riduzione della classe di rischio e del tipo di immobile oggetto della detrazione. Ciò significa che se il sismabonus, può essere fruito per la prima casa o seconda casa, l'attività produttiva o i condomini, qualora ubicati nelle zone 1, 2 o 3 ad alto e medio rischio terremoti.

Per gli interventi di riduzione di rischio, effettuati sulle abitazioni e attività produttive: spetta una detrazione pari al 70% se determinano una riduzione di 1 classe di rischio, al 75% se le classi sono 2. Per gli interventi effettuati sui condomini, invece, spetta una detrazione pari al 75% se la riduzione di rischio è di 1 classe, all'85% se di due classi.

I GEOMETRI UMBRI RIMETTONO L'UOMO AL CENTRO DELL'EDILIZIA

Come ormai da tradizione, i geometri umbri si sono dati appuntamento a EXPO CASA, la mostra nazionale dedicata a edilizia, arredamento e risparmio energetico, a Umbriafiere di Bastia Umbra, per approfondire tematiche attuali dalle quali i professionisti del settore non possono prescindere. I Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Perugia



e Terni hanno infatti promosso un incontro formativo dal titolo 'L'ambiente intorno a noi. L'uomo...!?' in cui sono state approfondite le tematiche del costruire sostenibile nella consapevolezza che non si possa prescindere dal rispetto dell'ambiente e che per questo si debbano ricercare anche nuove soluzioni. Un'occasione di confronto che rafforza la sinergia tra i due collegi provinciali sui temi della formazione e delle politiche professionali a livello regionale.

«La nostra presenza a questa fiera – ha sottolineato ALBERTO DIOMEDI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TERNI – è diventata un appuntamento e una tradizione e per questo ringrazio gli organizzatori. Ristrutturare, ricostruire, usare materiali compatibili sono argomenti a noi molto cari, fanno parte del nostro mestiere che vogliamo fare bene fino in fondo. L'uomo è al centro delle nostre attenzioni, la nostra è una cultura oltre che tecnica sempre più umanistica». «I tecnici oggi più che nel passato – ha commentato NORISE FEDELI, CONSIGLIERE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PERUGIA– devono fare attenzione al modo di costruire, sia per un discorso di risparmio energetico, sia per far sì che ci sia un benessere nell'utilizzo dell'edificio in cui l'uomo deve vivere, pertanto la persona è al centro della nostra attività progettuale, della sua abitazione ma anche dell'ambiente che lo circonda purché riesca a rispettarlo e a farsi rispettare da esso. Nel passato con l'utilizzo e l'applicazione di alcuni materiali ciò non è avvenuto; ci auguriamo che tra qualche anno, attuando interventi ecosostenibili, l'ambiente possa rispettare noi e soprattutto i nostri figli. Parliamo di sostenibilità ambientale, dell'utilizzo di materiali e risorse come canapa, argilla e legno che in futuro possono essere riutilizzati e dismessi, non inquinando e lasciando un ambiente più pulito».

90 ANNI PER I GEOMETRI AQUILANI



I Geometri de L'Aquila hanno festeggiato i 90 anni della legge che ha istituito con fondamento ed ordinamento giuridico la professione del Geometra. Ospiti dell'assemblea sono stati alcuni **Consiglieri Nazionali dei Geometri e della Cassa di Previdenza** che, oltre a portare i saluti dei rispettivi presidenti nazionali, hanno illustrato, soprattutto ai giovani colleghi, **la legge** che ha istituito con fondamento ed ordinamento giuridico la

professione del Geometra.

“L'attività del Geometra è ed è risultata sempre prioritaria sulle altre professioni tecniche in quanto il Geometra è profondo conoscitore del territorio e lo mantiene nel migliore dei modi, risiedendovi anche capillarmente – ha detto GIAMPIERO SANSONE Presidente del Collegio. L'attività del Geometra ha permesso, per buona parte, la ricostruzione nazionale dopo gli eventi bellici dell'ultimo conflitto mondiale, ha risollevato l'attività agricola montana gestendo la legge della montagna. I condoni edilizi, emanati da legge per oltre un decennio, sono stati gestiti, per la maggior quantità, dai Geometri senza commettere scorrettezze nei confronti della committenza e sia nei confronti dei Comuni dove questi condoni, venivano depositati. Importante il ruolo dei Geometri nel terremoto del 2009.”

PRIVACY E SEGRETO PROFESSIONALE PER I GEOMETRI DI PIACENZA



Dal 25 maggio 2018 il **Regolamento Europeo Privacy Ue 2016/679** è entrato in vigore e a partire dal 25 maggio 2018 è oramai necessario adeguare gli studi professionali per non correre il rischio di incappare nelle tante temute sanzioni (il testo originale parla di sanzioni economiche fino a 4milioni di euro per le aziende che saranno riconosciute colpevoli di non aver tutelato i dati personali dei propri utenti). Il **CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI**

LAUREATI ha così messo a disposizione un corso formativo per gli iscritti ai Collegi, la cui organizzazione è seguita dall'Associazione Nazionale Donne Geometra e tenuto dall'avvocato cassazionista Massimo Murru. Come in tanti Collegi d'Italia è stata data l'informazione per adempiere alle richieste del Garante, anche il Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati di Piacenza ha dato l'opportunità ai suoi iscritti di poter valutare l'impatto della nuova disciplina sulla propria organizzazione e provvedere al coordinamento di quest'ultima con la normativa previgente e verificare **che i dati che raccoglie siano esclusivamente quelli necessari, pertinenti ed adeguati alle finalità per le quali sono trattati**, di conservarli solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità e di prevederne adeguata protezione (art. 5 GDPR).

L'adeguamento dovrà essere sempre condotto alla luce dei principi cardine del Regolamento, in particolare quelli della privacy by design e della privacy by default (art. 25) che impongono di garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita ed il principio di accountability (art. 24) che prescrive al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in maniera conforme al GDPR.

In linea generale, il professionista riveste il ruolo di titolare del trattamento, ovvero quel soggetto, persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali.

TERREMOTO: PROPOSTE DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI ASCOLI PICENO



Oltre 42mila edifici, tra pubblici e privati, inagibili e quasi 1300 cantieri in corso per la ricostruzione nelle Marche. Sono i numeri diffusi dal **COLLEGIO GEOMETRI E G. L. DI ASCOLI** in base ad una stima del Commissario straordinario sui danni provocati dal sisma nel 2016. "A fronte anche di questi dati – ha detto

LEO CROCETTI Presidente del Collegio Geometri e G.L. di Ascoli -, dobbiamo sottolineare come siano troppo lunghi i tempi inerenti le pratiche di ricostruzione edilizia". In particolare le pratiche di richiesta per ottenere il Contributo ricostruzione che gli Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione) hanno dichiarato di aver concluso con emissione di decreto contributo, dati cumulativi che fanno riferimento a novembre 2018, sono 1172 a livello regionale, ovvero rappresentano il 29,7 per cento rispetto alle pratiche presentate. Tra le proposte ritenute utili per rendere più celere l'opera di ricostruzione delle aree del sisma ci sono: la semplificazione delle procedure per la predisposizione e la gestione del Rcr (Richiesta contributo ricostruzione); la limitazione dei casi di richiesta dei chiarimenti e della revisione del computo metrico estimativo. Inoltre di attribuire ai professionisti la responsabilità di certificare la conformità della Rcr e del miglioramento, anche tramite attività formativa e di training, delle competenze dei Rup degli Usr.

UNA DONNA GEOMETRA A LONDRA IN UNA GRANDE COMPAGNIA DI RILIEVI




MARIANNA CARCANO è una geometra, ha 28 anni è partita dalla Rasa di Varese, per raggiungere Londra dove ha trovato lavoro come Junior Surveyor appena arrivata e dopo due anni ha trovato un nuovo lavoro come Surveyor in Plowman Craven, una delle più grandi compagnie di Geometri / rilievi della Gran Bretagna.

Ecco il suo racconto!

Sono cresciuta alla Rasa di Varese, un paese di circa 600 anime all'ombra del Sacro Monte. Dopo aver passato la maturità all'Istituto per geometri nel 2010, ho fatto i due anni di praticantato obbligatori e ho passato l'esame di stato per diventare geometra certificata nel 2012. Nel gennaio 2013 ho iniziato la mia carriera come geometra libera professionista e nel gennaio 2014 sono partita con un biglietto di sola andata per Londra.

Il tutto è iniziato come la classica "esperienza da fare fin quando si è giovani" intanto che in Italia le cose non vanno come dovrebbero, come un'occasione per perfezionare l'inglese e via dicendo...Siamo nel 2019 e io sono ancora qui. Ho trovato lavoro come **Junior Surveyor** appena arrivata e dopo due anni ho trovato un nuovo lavoro come **Surveyor in Plowman Craven**, una delle più grandi compagnie di geometri / rilievi della Gran Bretagna. Nel 2018 sono stata promossa a Senior Surveyor diventando la più giovane nella compagnia, di oltre 200 persone, a ricoprire questo ruolo. In solo 5 anni la mia carriera è partita con rotta verso le stelle ma sono proprio le stelle molto spesso a farmi riflettere. Nel cielo intorno a Londra le stelle non ci sono, è arancione per causa dell'inquinamento luminoso.

Mi sono lasciata col ragazzo varesino con cui sono partita dopo nemmeno un anno che ci siamo trasferiti e da 4 anni sono con un ragazzo polacco con cui ho comprato casa nel 2017 appena fuori Londra e dove viviamo felici con i nostri 3 gatti. Mentre io vivo sotto questo cielo arancione la mia famiglia e i miei amici dormono sotto i cieli punteggiati di milioni di stelle alla Rasa vivendo una vita parallela alla mia di cui purtroppo io non faccio più parte. Sono felice di come la mia vita stia andando e non potrei essere più fiera dei miei successi, ma non posso fare a meno, talvolta, di voltarmi e guardare cosa mi sono lasciata alle spalle. Ogni volta che sono seduta in aereo a Malpensa mi domando se sarà possibile tornare, e cosa dovrò sacrificare se dovessi tornare? Se resterò qui, so già cosa dovrò sacrificare. Per partire ci vuole coraggio, ma per restare ce ne vuole molto di più.



Sick Building Syndrome

LA CASA FA AMMALARE
UN ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE SA COME INTERVENIRE



Ai nastri di partenza il **6° CORSO NAZIONALE** a numero chiuso, per i tecnici **ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE** aperto ai tecnici professionisti per formarsi sulle tematiche della salubrità in edilizia. Il Corso previsto per il mese di Maggio, si terrà a Zelarino (Venezia) e si svolgerà dal mercoledì al sabato.

Le lezioni sono tenute da docenti universitari, professionisti e dirigenti di Enti di ricerca.

L'**ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE**, nato in risposta alle direttive Ue che, nell'ambito della strategia 2020, che impongono una riconversione in chiave "verde" alle professioni tecniche è:

- ➔ Un professionista in grado di progettare un ambiente sano e libero da muffe, radon, umidità e formaldeide;

- ➔ Un professionista dotato di uno specifico bagaglio tecnico-professionale, mirato ad affrontare la costruzione, ristrutturazione o risanamento.
- ➔ Un professionista che sa affrontare la redazione di una perizia per il risarcimento del danno patrimoniale e della salute.
- ➔ Un professionista con una conoscenza della bioedilizia, delle patologie legate agli edifici, bioclimatica, diritto ambientale, radioattività, inquinamento indoor.
- ➔ Un professionista che conosce i materiali edili e le loro caratteristiche, oltre le nuove tecniche costruttive che non danneggiano gli immobili e la salute delle persone.



I tecnici Esperti in Edificio Salubre sono già attivi sul territorio Nazionale e capaci di far fronte alle problematiche legate all'abitare sano, in risposta alle direttive dell'**Organizzazione Mondiale della Sanità che ha ammesso l'aumento delle malattie e i dei decessi collegati all'edificio**. La normativa energetica ha ulteriormente peggiorato lo stato di "salute" degli ambienti confinati, l'eccessiva sigillatura e una inadeguata ventilazione sono molte volte la causa di malattie respiratorie, con una ricaduta sulle responsabilità dei tecnici, le imprese, i proprietari. L'eccessivo tasso di umidità interna a causa dell'elevato isolamento termico delle pareti e della forte tenuta all'aria dei serramenti, è oggi uno dei tanti problemi che provoca danni alle abitazioni e le rende insalubri. L'eccesso grado di umidità relativa genera, infatti, fenomeni di condensazione superficiale, favorisce la proliferazione di muffe e di altri allergeni per la salute umana, svaluta il valore degli immobili, innalza le spese di riscaldamento e provoca danni di onerosa risoluzione.

LA SICUREZZA AMBIENTALE È INDISPENSABILE COME QUELLA STATICA E CONCORRE ALLA QUALITÀ DELL'ABITARE.

E' sempre più in aumento la richiesta del mercato di avere tecnici capaci di offrire una edilizia di qualità per recuperare gli immobili esistenti in chiave sicura e salubre e quella di periti preparati per valutare i danni alla salute all'interno degli ambienti chiusi.

Per diventare Esperti salubri in edilizia va intrapreso un percorso formativo specifico.

La normativa italiana impone il rispetto da parte del progettista e del direttore dei lavori dei criteri minimi ambientali per tutelare la salute di chi vive e lavora all'interno degli ambienti chiusi.

Per ogni info: info@tecnicieprofessione.it

Il Geometra fu, certamente, la figura tecnica professionale determinante per la ricostruzione post bellica dell'Italia. La specifica cultura professionale, polivalente, e la presenza fisica non soltanto nelle città ma, soprattutto, nella quasi totalità dei piccoli comuni costituì il supporto essenziale per costruire e ricostruire il patrimonio edilizio nazionale. Il panorama che si prospetta al termine della guerra era triste e desolato. Oltre alle immani perdite umane il conflitto bellico aveva cagionato danni materiali incalcolabili: migliaia di fabbricati civili ed industriali erano totalmente distrutti così come le strade rotabili e le linee ferroviarie, con i numerosi ponti relativi rovinati dai bombardamenti aerei o per ragioni tattiche militari.

All'epoca mancavano le materie prime per le necessità edilizie quali il ferro, il cemento ed i laterizi ed il geometra, con sapiente discernimento, seppe spesso supplire, laddove necessario, col recupero dalle macerie quanto potesse reimpiegarsi nelle ricostruzioni. Contemporaneamente molti geometri furono assunti nelle pubbliche amministrazioni per la formazione delle loro rispettive strutture tecniche organiche (Province, Comuni, Genio Civile, ecc.) e ciò particolarmente, nell'Amministrazione catastale anche portandovi a compimento il rilevamento topografico delle molte zone del territorio nazionale, specialmente quelle montane, onde completare l'immenso lavoro determinato dalla legge Magliani (n. 3682 del 1/3/1986) Istitutiva del Catasto Italiano. Anche nelle commissioni edilizie, che nel dopoguerra gradualmente si costituirono anche nei piccoli comuni (ove il più delle volte ancora mancava

1929 - 2019 90 ANNI PER I GEOMETRI ITALIANI

Dal 1929 a oggi, il geometra ha partecipato all'evoluzione del Paese interpretandone bisogni e necessità di sviluppo. Dall'agricoltura all'edilizia, dal governo del territorio alla rivoluzione digitale, la Categoria ha formato tecnici in grado di interpretare e mediare fra cittadini e pubblica amministrazione. Ora la sfida di un futuro ancora più complesso sarà affrontata con la riforma del percorso d'accesso alla professione che passa dalla laurea professionalizzante e abilitante. Esattamente novant'anni fa, l'**11 febbraio 1929**, nasceva la **professione di geometra**. Alla nuova Categoria, che sostituiva quella del **perito agrimensore**, il **Regio Decreto n. 274** assegnava molteplici **competenze tecniche soprattutto in ambito edilizio, topografico ed estimativo**, legittimandone sin da subito il ruolo di professionista poliedrico e dal sapere **multidisciplinare**. La **polivalenza e il sapere multidisciplinare sono state considerate le caratteristiche peculiari della professione di Geometra, consentendo di essere protagonisti** dell'evoluzione della società dal secondo dopoguerra ad oggi.

qualsivoglia strumento urbanistico) il geometra ha sempre fornito un prezioso contributo di conoscenza tecnica a vasto raggio. Come poi dimenticare che la regolare e diffusa distribuzione idrica ai tanti fabbricati particolarmente nella campagne e nei più piccoli agglomerati urbani che ne erano prive, videro il geometra interprete quasi esclusivo della progettazione degli acquedotti privati e pubblici, dimostrando abile conoscenza della materia idraulica (calcolo della portata, determinazione della sezione delle condotte opere di presa, ecc.) con tutte le problematiche funzionali concernenti. I rilevamenti altimetrici e batigrafici furono, ed ancora oggi sono (ancorché l'attuale sofisticata strumentazione quasi prevalga sulla capacità del tipografo tradizionale) una peculiarità dell'attività del geometra.

Il tracciamento del traforo del Monte Bianco, per la parte del territorio italiano ma coniugato con l'analogo tracciamento del settore francese, fu eseguito dal geom. Allaria di Torino, scelto anche per le sue capacità di scalatore esperto. Le triangolazioni di base per il tracciato richiedevano il determinare capisaldi e punti trigonometrici con relative quote altimetriche su alcune elevate vette del massiccio alpino. Fu nel corso di un'ascensione sul Monte Maudit che la spedizione tecnica in cordata fu soggetta ad una precipitazione rovinosa dalla quale si salvarono miracolosamente il medesimo geom. Allaria e l'allievo guida Rey, che poi diverrà notissimo autore di audacissime ascensioni.



E, sempre a proposito dei geometri topografi, anche il genovese Rinaldo Castello (classe 1904, orgoglioso di essere coevo di Umberto di Savoia, allora Principe del Piemonte), a

lungo decano del Collegio Geometri di Genova, ha operato, in tempo di guerra, nel tracciamento dell'aeroporto militare nell'isola di Rodi (Egeo, allora italiano). Fu dunque grazie alla polivalenza tecnica del geometra italiano che si realizzò quell'opera di ricostruzione edilizia che fece da traino alla più generale di quella ripresa economica tale da essere definito «miracolo economico» nel primo decennio della seconda metà del secolo scorso.

(Tratto dal Giornale.it)



TECNICI&PROFESSIONE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA”

ISCRIZIONE PER L'ANNO 2019



Per **iscriversi a Tecnici&Professione - Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..), occorre:



ecc..), occorre:

- **COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE** [CLICCANDO QUI](#) ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:
- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE** INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2019**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (L' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa e scaricabile ai fini fiscali). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. In seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione DELL'AREA RISERVATA.

ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.

RINNOVI PER I SOCI PER L'ANNO 2019

Per **rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra** e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..) , occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:

- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE** INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2019**
- **COLLEGARSI AL SITO** [CLICCANDO QUI](#) e selezionare la sessione **rinnovo**. Compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. **L'originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.**

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL TESORIERE AL N. +39.333.2929917



NEWS TECNICHE

1.2



NUOVE TUTELE PER GLI ACQUIRENTI DAL 16 MARZO 2019

Dal 16 MARZO 2019 sono partite le nuove tutele a favore degli acquirenti di immobili in costruzione, introdotte con il **DECRETO LEGISLATIVO N. 14/2019 "CODICE DELLA CRISI**

IMMOBILI IN COSTRUZIONE

Nuove tutele per l'acquirente
Il costruttore deve dare una
fidejussione

D'IMPRESA" (ARTICOLI 389-391) in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, che ha modificato il Dlgs 122/2005. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato un decalogo sulle nuove tutele. Per prima cosa ha chiarito che la legge sull'acquisto di immobili da costruire (Dlgs 122/2005) si applica

quando il venditore

sia un costruttore e cioè un imprenditore (in forma individuale o societario) o una coop edilizia e l'acquirente sia una persona fisica (anche socio di coop edilizia).



LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI

Con il dlgs 122/2005 il legislatore si è preoccupato di tutelare le persone fisiche, che stipulano con un'impresa di costruzioni un contratto che ha come effetto il trasferimento non immediato di un immobile in corso di costruzione, dal rischio che, a causa della crisi dell'impresa costruttrice, l'acquirente subisca la perdita degli acconti versati per l'acquisto.

La tutela per chi compra prevede:

- ✓ L'obbligo del costruttore di consegnare all'acquirente una fidejussione, che garantisca il rimborso, in caso di crisi dell'impresa, di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà;

- ✓ L'obbligo di consegnare all'acquirente, al momento del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa di durata decennale (cd. decennale postuma) che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all'immobile, derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.

GLI INTERVENTI SULLA NORMA

Il legislatore si è reso conto che la norma, per gli acquisti effettuati fino al 15 marzo 2019, poteva essere facilmente disapplicata poiché le imprese potevano non rilasciare le garanzie e comunque vendere gli immobili in costruzione.

Lo spirito della norma non è solo migliorare le tutele a favore dell'acquirente, ma anche la qualità imprenditoriale, introducendo la necessità per il costruttore di essere considerato "garantibile".

I NUOVI OBBLIGHI

La nuova legge (Dlgs n. 14/2019) prevede l'obbligo di stipulare il contratto preliminare (mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata) con l'intervento del notaio, al quale impone di verificare ed attestare la correttezza della fidejussione (che deve essere conforme ad un modello ministeriale). Il notaio non stipulerà l'atto in assenza di fidejussione. Inoltre, in base alle nuove norme, la fidejussione garantisce il rimborso delle somme versate dal futuro acquirente anche in caso di mancato rilascio della polizza indennitaria decennale postuma in occasione dell'atto di compravendita dell'immobile.



LA DECORRENZA

Le maggiori tutele previste dalla nuova legge si applicano a tutti i contratti (preliminari o definitivi) relativi a fabbricati abitativi per i quali il titolo abilitativo (permesso di costruire/SCIA/DIA) sia stato richiesto o presentato al Comune a decorrere dal 16 marzo 2019.

LA SCADENZA DELLA FIDEJUSSIONE

La fidejussione è efficace fino a quando l'assicurazione o la banca che l'ha rilasciata ricevano copia autentica dell'atto di trasferimento dell'immobile contenente l'attestazione del rilascio della polizza assicurativa decennale postuma. Fino a quel momento, la somma garantita dalla fidejussione può essere pretesa dal futuro acquirente in caso di crisi dell'impresa costruttrice, se il futuro acquirente abbia comunicato di voler recedere dal contratto oppure se il notaio abbia attestato di non aver potuto ricevere l'atto di trasferimento per il mancato rilascio della polizza decennale postuma.

Per gli immobili da costruire si intendono quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.

IL RUOLO DEL NOTAIO NEL PRELIMINARE

Il notaio assicura che fin dal momento del preliminare siano effettuate tutte le verifiche (visure ipotecarie) riguardanti l'esistenza di ipoteche o altri vincoli sull'immobile da costruire. Inoltre, il notaio è obbligato a trascrivere il contratto preliminare nei registri immobiliari, con l'effetto di proteggere l'acquirente dal rischio di ipoteche o vincoli successivi alla trascrizione stessa (purché la vendita intervenga entro tre anni).

L'acquirente, è la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato (a sé o ad un proprio parente in primo grado) della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.

I CONTENUTI DEL PRELIMINARE

Oltre all'indicazione del rilascio della fidejussione ed all'attestazione della sua conformità al modello ministeriale, il preliminare deve contenere:

- ✓ La descrizione dell'immobile da costruire, con i suoi confini, e delle pertinenze;
- ✓ L'indicazione degli eventuali atti d'obbligo, nonché l'esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli;
- ✓ Il termine pattuito per l'esecuzione dei lavori, il prezzo e le modalità di pagamento;

- ✓ Gli estremi del permesso di costruire e l'indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici;
 - ✓ Il capitolato con le caratteristiche dei materiali e gli elaborati di progetto.
-

POLIZZA DECENNALE PER CHI ACQUISTA

La legge prevede che al momento della stipula del contratto di compravendita il costruttore debba consegnare all'acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, a copertura dei danni materiali subiti dall'immobile per effetto di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi dell'opera. Il contratto di compravendita deve contenere l'indicazione degli estremi della polizza decennale. In caso di mancata consegna della polizza, il notaio non procede a ricevere l'atto e l'acquirente che abbia comunicato la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di ottenere dalla società o dalla banca che ha rilasciato la fidejussione il risarcimento di quanto versato al costruttore.

IN CASO DI VIOLAZIONI SCATTA LA NULLITÀ

Il mancato rispetto dell'obbligo di stipulare il preliminare con atto pubblico o scrittura privata autenticata comporta la nullità assoluta del contratto per mancanza di forma. L'intervento del notaio nella stipula del contratto preliminare e del contratto definitivo garantisce il rispetto dell'obbligo di consegna della fidejussione (nel preliminare) e della polizza decennale (nel definitivo), che il notaio è tenuto ad indicare nel contratto.

L'OBLIGO DI ANDARE DAL NOTAIO

Ciò che prima della riforma era un'opportunità raccomandata, ora è un obbligo di legge in caso di immobili da costruire.

PER SCARICARE IL DECRETO 14/2019 IN G.U.N.38/2019

[CLICCA QUI](#)

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

IL VADEMECUM SULLE PROCEDURE PER IL PRILIMINARE DI VENDITA

PER ASSOCIARTI

[CLICCA QUI](#)



A seguito della pubblicazione in Gazzetta della cosiddetta manovrina fiscale (legge n. 96/2017) è stato modificato il testo unico per l'edilizia, nella parte relativa alla definizione di **restauro e risanamento conservativo**.

Si evidenzia, che la questione era stata sollevata dopo che la Cassazione si era pronunciata sull'obbligo di presentazione del permesso di costruire in caso di richiesta di cambio di destinazione d'uso nei centri storici.



La sentenza in questione aveva suscitato molto clamore e aveva creato non poche discussioni all'interno degli Uffici tecnici; di fatto la Cassazione aveva messo in discussione eventuali rilasci di nuovi titoli edilizi differenti dal permesso di costruire per cambi di destinazione d'uso nei centri storici.

CHIARIMENTI SUL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Il testo unico dell'edilizia all'art. 23/ter individua 5 categorie funzionali:

-
- ✓ residenziale
 - ✓ turistico-ricettiva

- ✓ produttiva e direzionale
 - ✓ commerciale
 - ✓ rurale
-

Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Il Decreto Scia 2 (dlgs 222/2016), che ha modificato il testo unico per l'edilizia, fornisce le seguenti classificazioni:

-
- ✓ “Restauro e risanamento conservativo leggero”, realizzabile previa presentazione della CILA, gli interventi che consentono destinazioni d'uso compatibili con quella iniziale
 - ✓ “Restauro e risanamento conservativo pesante” i lavori sulle parti strutturali, ma che consentono sempre destinazioni d'uso compatibili. In questo caso è richiesta la SCIA
 - ✓ “Ristrutturazione pesante” gli interventi che, all'interno delle zone A, comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. La norma prevede in questo caso il permesso di costruire
-

Pertanto la Cassazione, avendo definito un mutamento della destinazione d'uso come una ristrutturazione pesante, aveva reso obbligatoria la presentazione del permesso di costruire, rendendo di fatto impossibile procedere al cambio di destinazione d'uso in alcuni centri ove non è possibile intervenire con ristrutturazione pesante.

LA MODIFICA DEL DPR 380/2001

Per chiarire la questione e ristabilire le regole all'interno dei centri storici, il legislatore interviene con la legge di conversione del dl “manovrina” fiscale sul testo unico dell'edilizia ed effettua alcune puntualizzazioni sulla definizione di restauro e risanamento conservativo. La precedente edizione del testo unico, all'articolo 3, comma 1, lettera c del dpr 380/2001,

prevedeva che gli **interventi di restauro e di risanamento conservativo** sono definiti nel seguente modo:

GLI INTERVENTI EDILIZI RIVOLTI A CONSERVARE L'ORGANISMO EDILIZIO E AD ASSICURARNE LA FUNZIONALITÀ MEDIANTE UN INSIEME SISTEMATICO DI OPERE CHE, NEL RISPETTO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI, FORMALI E STRUTTURALI DELL'ORGANISMO STESSO, NE CONSENTANO DESTINAZIONI D'USO CON ESSI COMPATIBILI. TALI INTERVENTI COMPREDONO IL CONSOLIDAMENTO, IL RIPRISTINO E IL RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO, L'INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI ACCESSORI E DEGLI IMPIANTI RICHIESTI DALLE ESIGENZE DELL'USO, L'ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ESTRANEI ALL'ORGANISMO EDILIZIO

L'art. 65- bis della legge n. 96/2017 apporta le seguenti modifiche; le parole «ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi».

Per cui il nuovo articolo 3, comma 1, lettera c del dpr 380/2001 sarà il seguente:

Con la nuova definizione di interventi di restauro e risanamento conservativo, si apre la possibilità di concedere il cambio di destinazione d'uso anche all'interno dei centri storici tramite la presentazione di CILA o SCIA.

GLI INTERVENTI EDILIZI RIVOLTI A CONSERVARE L'ORGANISMO EDILIZIO E AD ASSICURARNE LA FUNZIONALITÀ MEDIANTE UN INSIEME SISTEMATICO DI OPERE CHE, NEL RISPETTO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI, FORMALI E STRUTTURALI DELL'ORGANISMO STESSO, NE CONSENTANO ANCHE IL MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO

PURCHÉ CON TALI ELEMENTI COMPATIBILI, NONCHÉ CONFORMI A QUELLE PREVISTE DALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E DAI RELATIVI PIANI ATTUATIVI. TALI INTERVENTI COMPREDONO IL CONSOLIDAMENTO, IL RIPRISTINO E IL RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO, L'INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI ACCESSORI E DEGLI IMPIANTI RICHIESTI DALLE ESIGENZE DELL'USO, L'ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ESTRANEI ALL'ORGANISMO EDILIZIO

In tal modo, con questa nuova definizione di interventi di restauro e risanamento conservativo, si apre alla possibilità di concedere il cambio di destinazione d'uso anche all'interno dei centri storici tramite la presentazione di CILA o SCIA. In pratica, diventa possibile cambiare la destinazione d'uso nell'ambito di un intervento di restauro e risanamento conservativo.

DIAGNOSI ENERGETICHE- LE NOVITA' DALL'ENEA

Il Dipartimento Efficienza Energetica dell'ENEA in vista della scadenza d'obbligo delle diagnosi energetica del 5 dicembre 2019, negli ultimi mesi ha messo in campo diverse attività con l'intento di supportare imprese e operatori nell'adempimento dell'articolo 8 del D.Lgs. 102/14. Tra le principali novità si segnala una complessiva riorganizzazione del sito <http://www.efficienzaenergetica.enea.it> per la sezione e i materiali dedicati all'obbligo di diagnosi energetica, con la pubblicazione di una guida operativa che racchiude i concetti di clusterizzazione, monitoraggio e rapporto di diagnosi anche alla luce degli aggiornamenti tecnico-normativi intercorsi tra fine 2015 e fine 2018. In tale linea di attività sono stati aggiornati i file (fogli di calcolo) di riepilogo dei dati ed è stato pubblicato un format per agevolare la procedura di clusterizzazione.

Una seconda linea d'intervento riguarda l'aggiornamento del portale di caricamento delle diagnosi, avviata a fine 2018 e di cui si prevede il completamento nel mese di giugno 2019. L'aggiornamento vuole adempiere ad una serie di obiettivi identificati come prioritari a seguito di valutazioni sul processo di acquisizione delle diagnosi avvenuto nel periodo 2015-2018, delle novità intercorse in questi ultimi anni e a valle dei confronti con le associazioni di settore. Il nuovo portale richiederà necessariamente una nuova registrazione. Pertanto per le diagnosi legate all'obbligo del 2019 si consiglia di non utilizzare l'attuale portale, comunque in funzione, ma di aspettare la messa on line del nuovo portale prevista entro giugno 2019. L'attuale portale resta invece operativo per le comunicazioni dei risparmi ai sensi dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14.

APPROVATE LE MODIFICHE AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: ELIMINATO IL DOPPIO BINARIO

Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio scorso sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del

Fuoco.”

“Le suddette modifiche, che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, pongono fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi,

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"> • Codice • Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> • Codice o • Regole tradizionali 	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011.

PER SCARICARE LA NOTA RIASSUNTIVA

[CLICCA QUI](#)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: IN GAZZETTA IL DECRETO DI ADEGUAMENTO



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59/2019 del **DECRETO LEGISLATIVO N. 17/2019** recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) n. 2016/425** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE** e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”, sono entrate in vigore dal 12 marzo 2019 le nuove regole sui DPI tutela della salute e della concorrenza leale, con sanzioni che diventano più pesanti.

Il decreto adegua la normativa italiana a quanto disposto dal Regolamento europeo, in vigore dal 21 Aprile 2018, con il quale sono stati individuati i requisiti per la **progettazione** e la **fabbricazione dei DPI** che devono essere messi a disposizione sul mercato e stabilisce norme sulla libera circolazione degli stessi nell’Unione. Il Regolamento si applica sia ai DPI nuovi di un **fabbricante stabilito nell’Unione**, che ai DPI, nuovi o usati, **importati da un Paese terzo**, comprese le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i DPI:

- progettati per essere usati dalle forze armate o per l’ordine pubblico;
- progettati per l’autodifesa, ad eccezione di quelli destinati alle attività sportive;

- progettati per l'uso privato per proteggersi dalle condizioni atmosferiche non estreme, dall'umidità e dall'acqua durante la rigovernatura;
- da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
- per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del Regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Il Regolamento individua la responsabilità della conformità al Regolamento sui DPI in tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione: in funzione del ruolo svolto tutti dovranno adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, e la concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

SANZIONI

Vengono stabilite **sanzioni** più pesanti in caso di mancata conformità dei DPI immessi sul mercato. In particolare, il **fabbricante** che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI e l'**importatore** che faccia altrettanto sono puniti con:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro per DPI di prima categoria;
- da 10.000 euro sino a 16.000 euro, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda, in caso di DPI di seconda categoria;
- arresto da sei mesi a tre anni per DPI di terza categoria.

I **distributori** che non rispettano gli obblighi del regolamento DPI sono puniti:

- se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
- se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;

- se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.

Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che ometta di redigere la **dichiarazione di conformità** UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI è punito con la sanzione pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro. Il fabbricante o il suo mandatario, che a richiesta dell'autorità di sorveglianza ometta di esibire la documentazione è punito con la sanzione pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.

Chiunque mette a disposizione sul mercato **DPI privi della marcatura CE** di cui all'articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.

Chiunque non osservi i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro. Chiunque promuova **pubblicità** per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.

PER SCARICARE IL DECRETO N.17/2019

[CLICCA QUI](#)

ANAC I PARERI PER I RAGGRUPPAMENTI E SUBAPPALTO



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Al fine di fornire adeguate risposte ai quesiti posti da parte di Pubblica Amministrazione ed

imprese, l'Anac ha raccolto in due documenti i **pareri di precontenzioso** rilasciati su richiesta di stazioni appaltanti ed imprese, relativi agli anni 2017 e 2018, in riferimento alle procedure di affidamento **in forma associata (raggruppamenti)** e al **subappalto**, rispettivamente:

L'Anac, partendo da casi concreti proposti, ha **fornito così le indicazioni da seguire in casi analoghi**, al fine di evitare liti e ricorsi dinanzi al tribunale nelle procedure di affidamento.

RAGGRUPPAMENTI

I raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), o di professionisti (RTP), possono essere:

→ **orizzontali**, nel caso in cui le imprese raggruppate sono tutte portatrici delle medesime competenze per la qualificazione a una determinata gara

→ **verticali**, nel caso in cui ognuna delle imprese raggruppate porta la propria competenza misti

Il documento parte dall'evoluzione delle norme, distingue le varie tipologie di partecipazione associata alle gare, passa poi in rassegna una serie di casi concreti.

Nel dettaglio, in riferimento alla partecipazione in forma associata, la Rassegna fornisce chiarimenti su:

- raggruppamenti temporanei
- qualificazione dei raggruppamenti
- consorzi stabili e loro qualificazione
- vicende modificative del raggruppamento
- differenze con altri istituti

Importanti chiarimenti arrivano in materia di **Durc**, Documento unico regolarità contributiva, requisiti dei raggruppamenti e dei consorzi stabili.

In particolare:

- i bandi di gara non possono stabilire percentuali minime di possesso di requisiti in caso di raggruppamenti verticali;
- è sempre possibile che il consorzio stabile preli, tramite contratto di avvalimento, anche la propria qualificazione Soa, a imprese che ne siano sprovviste, senza che ciò integri un'ipotesi di avvalimento a cascata;
- l'irregolarità dei versamenti contributivi nei confronti di soci delle società di capitali non ha effetto sul rilascio del Durc;
- l'impresa cooptata può eseguire i lavori (fino a un massimo del 20% dell'importo complessivo), ma non assume né lo status di concorrente né quote di partecipazione dell'appalto;
- è consentito alle imprese già qualificate nel settore dei lavori pubblici di maturare capacità tecniche in categorie di lavori diverse rispetto a quelle già possedute, senza che risulti compromesso l'interesse pubblico alla realizzazione dell'appalto.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del dlgs n. 50/2016, il subappalto è:

il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto...costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Nella rassegna relativa ai precontenziosi in merito al subappalto, i chiarimenti riguardano:

- i rapporti tra il subappalto e gli altri istituti
- l'autorizzazione al subappalto
- il divieto di subappalto
- i limiti al subappalto
- l'indicazione della terna di subappaltatori

Particolari chiarimenti riguardano, inoltre, l'uso corretto dell'avvilimento, dei subappalti e del soccorso istruttorio.

In particolare:

- ✓ è possibile **RICORRERE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO** per sanare la mancanza delle dichiarazioni sulle assenze di cause di esclusione della ditta subappaltatrice e per integrare i nominativi della terna dei subappaltatori;
- ✓ l'**POMESSA DICHIARAZIONE DELLA TERNA** o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiori a tre, pur non costituendo motivo di esclusione, comporta, per il concorrente, il divieto di subappaltare, lasciando presupporre che non sia più possibile integrare, attraverso il soccorso istruttorio, la terna dei subappaltatori;
- ✓ viene esplicitamente affermato che il mancato possesso dei **REQUISITI** di cui all'art. 80 del Codice, **IN CAPO AD UNO DEI SUBAPPALTATORI INDICATI NELLA TERNA**, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

PER SCARICARE LA RASSEGNA DELLE MASSIME ANAC

[CLICCA QUI](#)



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – **AGGIORNATO A FEBBRAIO 2019** – del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Queste le novità previste in questa versione:

- ✓ Inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 – art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019.
- ✓ Corretto l'importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
- ✓ Aggiornata l'Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).
- ✓ Corretto il refuso relativo all'Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 – Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto "decreto capannoni".



Dal 1° gennaio 2019 sono **umentate del 10%** tutte le sanzioni previste dal dlgs 81/2008) e raddoppiate (**del 20%**) se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia recidivo.

E' stato precisato che, ai fini della recidiva occorrerà:

- ✓ far riferimento agli illeciti definitivamente accertati;
- ✓ essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale si procede al calcolo della sanzione;
- ✓ che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell'applicazione della recidiva non debbono essere stati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione.

PER SCARICARE IL TESTO DELLA SICUREZZA 81/2008 AGGIORNATO A FEBBRAIO 2019

[CLICCA QUI](#)

INTERPELLO SICUREZZA: GLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI ENTI ISPETTIVI IN CASO DI ATTIVITA' CON DEBOLE E SPORADICA ESPOSIZIONE AMIANTO

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del lavoro ha fornito (con l'**interpello n. 2/2019**) nuovi chiarimenti in merito agli obblighi in capo agli enti ispettivi in caso di **attività con debole e sporadica esposizione all'amianto**.

ATTIVITÀ ESEDI

Per attività con **Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI)** si intendono quelle attività che:

- sono svolte per un periodo massimo di 30 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento comprensive dei tempi di pulizia del sito e decontaminazione dell'operatore, con un massimo di 2 interventi al mese;
- il livello massimo di esposizione è pari a 10 F/L rilevato in un periodo di otto ore.

A titolo esemplificativo possono ritenersi attività ESEDI:

- brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

- incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale e attuati senza trattamento preliminare;
- sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

INTERPELLO N. 2/2019

Publicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all'interpello n. 2/2019, con cui la Regione Toscana chiede in che modo gli enti ispettivi debbano confrontarsi con le attività riportate alle lettera d) dell'Allegato 1 alla Circolare del 25/1/2011 : *“Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”*.

In particolare, al punto d) si citano fra le ESEDI anche le *“attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”* ricondotte all'interno della voce *“Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”*, analoghe a quelle richiamate all'art. 249 del Testo Unico di Sicurezza (dlgs 81/2008) per le quali **non è prevista l'applicazione di alcuni specifici obblighi previsti** per la protezione dai rischi connessi all'amianto (Capo III).

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

La Commissione Interpelli ritiene che il punto d) trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività lavorative che possono comportare un'esposizione ad amianto, quali: manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate (art. 246 del TUS). Tuttavia, rimane fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, **di effettuare la valutazione dei rischi**, anche in relazione all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 236 e **di adottare tutte le misure necessarie** (ai sensi del titolo IX, Capo II del dlgs 81/2008 – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).

PER SCARICARE L'INTERPELLO N.2/2019 DEL MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI

[CLICCA QUI](#)

IL COMUNE NON PUO' FORNIRE I DATI CONTENUTI IN SCIA E CILA: DEVE CANCELLARLI PER FORNIRE LE COPIE A TERZI

Non è possibile accedere ai **dati personali completi** contenuti nei titoli abilitativi edilizi (SCIA e CILA) sulla base di una mera richiesta di accesso civico generalizzato al Comune, a differenza invece di quanto previsto per i permessi di costruire. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali nel parere fornito ad un Comune in merito alla decisione di respingere parzialmente una richiesta di accesso civico alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e alle Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) presentata da una impresa privata.



I FATTI IN BREVE

La richiesta di copia completa delle pratiche edilizie (di un immobile di un privato) era stata presentata al Comune da un'impresa; l'Ente, però, aveva fornito solamente una **sintesi con dati aggregati, depurati di quelli personali**, al fine di non arrecare un possibile pregiudizio alla privacy delle persone interessate.

L'impresa aveva contestato la decisione e chiesto il riesame della pratica e il Comune ha richiesto delucidazioni al Garante, che ha sostenuto la **correttezza della scelta dell'amministrazione** comunale, intervenendo sulla vicenda, anche al fine di evitare pericolosi precedenti che incoraggino possibili trattamenti illeciti di dati personali. Nel proprio parere, l'Autorità ha innanzitutto chiarito che, **diversamente da quanto indicato per i permessi di costruire**, la normativa non prevede lo stesso regime di conoscibilità per la CILA e la SCIA, come per quelle utilizzate nel caso di opere di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo. Il Garante ha sottolineato che la generale conoscenza delle informazioni riportate nelle SCIA e nelle CILA, considerando la quantità e qualità dei dati personali contenuti come:

NO AI DATI CONTENUTI IN SCIA E CILA

Non è possibile accedere ai dati personali completi inseriti nelle domande edilizie

- data e luogo di nascita
- codici fiscali
- residenza
- e-mail, pec
- numeri di telefono fisso e cellulare

- documentazione tecnica sugli interventi

avrebbe potuto determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati. Tutto ciò in violazione anche del principio di minimizzazione previsto dal Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr), con possibili ripercussioni negative sul piano relazionale, professionale, personale e sociale. L'Autorità ha così confermato, anche alla luce della normativa e delle stesse linee guida Anac, la correttezza dell'operato del Comune, nel valutare l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati delle persone interessate, ad esempio i proprietari, gli usufruttuari e tecnici incaricati, e fornendo di conseguenza solo una sintesi delle pratiche richieste.

Ha comunque rimarcato che tale decisione sull'“ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO” non impedisce di accedere ai documenti amministrativi completi a chi dimostri di avere un **interesse qualificato**.

PER SCARICARE IL PARERE DEL GARANTE 3 GENNAIO 2019

[CLICCA QUI](#)

MUD 2019 – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER IL 2019



Il **30 aprile 2019** scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2019), relativamente ai rifiuti gestiti nel 2018. Non essendo intervenute modifiche normative, che tipicamente vengono segnalate a fine Dicembre, resta confermato il Modello utilizzato nel 2018, ovvero quello previsto dal

D.P.C.M. 28 dicembre 2017. Il legislatore ha comunque tempo sino al 1° di Marzo a segnalare eventuali modifiche, in tal caso la consegna del MUD sarebbe rinviata al 1° di Luglio. La dichiarazione MUD comprende diverse comunicazioni, tra cui quella relativa ai rifiuti gestiti, obbligatoria per i produttori, trasportatori, impianti di destinazione, ecc..

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE RIFIUTI

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- imprese ed enti produttori iniziali di **rifiuti pericolosi**
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000€
- imprese ed enti produttori che hanno **più di dieci dipendenti** e sono **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006

La dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente alla C.C.I.A.A. Camera di Commercio di competenza territoriale e dovrà essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.



Di seguito sono scaricabili il DPCM 24 dicembre 2018, il software per la compilazione della dichiarazione MUD 2019, la definizione dei tracciati record e una scheda di sintesi informativa.

DPCM 24 dicembre 2018

Software MUD 2019

Definizione dei tracciati record per la presentazione telematica della dichiarazione MUD

(V6.02-18)

Scheda di sintesi MUD



Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono disponibili anche tramite i siti Internet:

- del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>),
- del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di Unioncamere (www.unioncamere.it)
- di Ecocerved (www.ecocamere.it)



“**Bonifica delle coperture in cemento amianto**” e “**Bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile**”. Sono i titoli degli ultimi fact sheet pubblicati di recente nel “Catalogo generale” della sezione “Pubblicazioni” all’interno dell’area “Comunicazione” del portale dell’Inail e da qui liberamente consultabili e scaricabili.

L’amianto e i Materiali Contendenti Amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni '90. Ciò in quanto l’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori mondiali di tale sostanza e di MCA. Nel 1992, l’Italia ha bandito tale sostanza cancerogena, ma tuttora permangono sul territorio nazionale numerosi siti industriali e civili contaminati da amianto, ancora da bonificare.

L’USO DELL’AMIANTO VIETATO DAL 1992. Le schede sono state redatte in maniera divulgativa dai ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e offrono al lettore una sintesi esauriente, fornendo elementi operativi e indicazioni pratiche. Come viene riepilogato nella premessa comune a entrambi i documenti, l’amianto e i materiali che lo contengono sono stati ampiamente usati nel nostro Paese fino agli anni '90. Nel 1992 l’Italia ne ha bandito l’estrazione e l’impiego, ma sono ancora attivi



numerosi siti industriali e civili con notevoli quantità di materiali contenenti amianto da bonificare.

LE TIPOLOGIE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO. Il decreto ministeriale del 6 settembre 1994 distingue i materiali contenenti amianto in friabili e compatti. I primi possono essere sbriciolati con una semplice pressione, mentre per i secondi è necessario l'ausilio di mezzi meccanici. I materiali compatti, in particolare, presenti nell'industria metalmeccanica e metallurgica come nell'edilizia e nel comparto della difesa militare, sono molto resistenti al fuoco, agli attacchi chimici e di condensa, e ad altri rivestimenti protettivi.

DALLA RIMOZIONE ALLE SOVRACOPERTURE, I METODI DI BONIFICA. Ma come si procede alla bonifica in entrambi i casi? Se per i materiali in

matrice friabile si parla di rimozione mediante confinamento statico e dinamico ovvero l'installazione di una barriera a tenuta di polvere in grado di separare le aree da bonificare dal resto dell'edificio, per le coperture in cemento amianto la scheda indica come metodi di bonifica la rimozione, l'incapsulamento e la sovracopertura. I fact sheet richiamano l'attenzione alla salvaguardia del materiale in tutte le fasi dell'intervento: smontaggio, sollevamento, primo imballaggio, messa a terra, imballaggio finale per evitare dispersione di fibre pericolose in aria. Per ciò che concerne le lastre di copertura, precisa ancora la nota, vanno rimosse

L'Amianto e i Materiali Contenenti Amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni '90. Ciò in quanto l'Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori mondiali di tale sostanza e di MCA. Nel 1992, l'Italia ha bandito tale sostanza cancerogena, ma tuttora permangono sul territorio nazionale numerosi siti industriali e civili contaminati da amianto, ancora da bonificare.

usando esclusivamente utensili manuali o attrezzature meccaniche con sistemi di aspirazione. Deve essere contestualmente prevista l'installazione di una nuova copertura al posto di quella asportata.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE CON CURA E SECONDO PRECISE DISPOSIZIONI. Nell'incapsulamento si procede con prodotti impregnanti o ricoprenti le

fibre di amianto, dopo aver preliminarmente aspirato la superficie del manufatto con pompe a bassa pressione e averne rimosso tutti i frammenti e le parti distaccate. Con la sovracopertura, invece, si indica una nuova copertura posta al di sopra di quella in cemento amianto, che viene lasciata al suo posto purché in grado di sopportare il carico che viene aggiunto. Non solo. Essa comporta anche la foratura dei materiali di cemento per il fissaggio della nuova struttura coprente, su cui il fact sheet raccomanda attenzione perché se non

eseguita correttamente potrebbe favorire la fuoriuscita di fibre. Sia nel caso di incapsulamento che di sovracopertura, infine, va predisposto un apposito “Programma di manutenzione e controllo”, utile alla verifica dell’efficacia degli interventi effettuati.

CARTELLI, FACCIALI E TUTE PER PROTEGGERSI DA INALAZIONI NOCIVE.

Un’attenzione specifica i ricercatori del Dit la dedicano all’uso dei dispositivi di protezione, collettivi e individuali e alle misure di sicurezza, distinguendole a seconda della bonifica da effettuare. Preliminare a ogni intervento di bonifica è la delimitazione dell’area di cantiere, da segnalare con appositi cartelli di avvertenza del pericolo di inalazione delle fibre di amianto. Per la tutela della salute degli addetti alle operazioni di bonifica delle coperture in cemento, la scheda raccomanda l’adozione di specifici dispositivi di terza categoria, come facciali filtranti monouso da indossare sotto il copricapo della tuta di lavoro, guanti e tute in tessuto non tessuto, stivali in gomma oppure scarpe alte antinfortunistiche.

DOCCIA E PULIZIA ACCURATA AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.

Analogamente, per le operazioni di bonifica dei materiali friabili, dopo aver opportunamente richiamato alle esigenze di confinamento degli ambienti oggetto del trattamento, la scheda distingue tra dispositivi e misure da adoperare prima dell’accesso e dopo l’uscita dall’area di lavoro. Qui viene consigliato di togliere la contaminazione più evidente dagli indumenti prima di lasciare l’area di lavoro, rimuovere i nastri adesivi utilizzati per sigillare guanti e calzari e fare la doccia accuratamente togliendo tutti gli indumenti a eccezione del respiratore.

NORME E PROVVEDIMENTI PER SAPERNE DI PIÙ. Le ultime sezioni dei fact sheet, infine, sono dedicate alla corretta gestione dei rifiuti e alla loro classificazione, e agli interventi normativi succedutisi nel tempo. In tutti i casi di bonifica amianto si raccomanda che venga assicurato il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti in depositi preliminari o in discariche autorizzate.

PER SCARICARE LA BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATERIE FRIABILE

[CLICCA QUI](#)



Le **Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018)** sono state **pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018**, e sono **in vigore dal 22 marzo 2018**. La **Circolare esplicativa** delle NTC 2018 è stata **pubblicata in Gazzetta** in data 11 febbraio 2019 (GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 5) ed è subito entrata in vigore. Lo scopo delle **320 pagine** di cui si compone la Circolare, così attesa, è l'**interpretazione univoca delle NTC**. **Dall'entrata in vigore delle nuove NTC (22 marzo 2018) quelle vecchie non hanno più valore**, e i progetti vanno redatti in base alle nuove regole. Tutti i professionisti, di fatto, devono **aggiornare le proprie competenze al nuovo testo**. Il decreto delle Nuove Norme Tecniche Costruzioni, però, contiene anche le indicazioni sull'applicazione delle regole tecniche nella **fase transitoria** (all'art. 2), a seconda dello stato di avanzamento del progetto. Le **opere private le cui parti strutturali sono in corso di esecuzione**, o per cui è già stato **depositato il progetto esecutivo**, **resteranno fuori dalle nuove NTC** e potranno utilizzare il vecchio regime (NTC 2008), fino alla fine dei lavori e al collaudo statico. Per quanto riguarda le **opere pubbliche in corso di esecuzione**, sono **ancora applicabili le NTC 2008**, a progetti definitivi o esecutivi già affidati e contratti firmati, solo per quelle **che si concludono entro cinque anni** dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC (cioè entro il 22 marzo 2023).



LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLE NTC 2018

SEMPLIFICAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA

Una delle principali novità delle nuove NTC 2018 è l'introduzione di semplificazioni per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici esistenti: secondo le nuove regole, in caso di mutamento di destinazione d'uso (§ 8.4.3. lettera c) e di modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV, è previsto uno sconto del 20% sulla verifica. In particolare, il livello di sicurezza della costruzione, quantificato attraverso il rapporto ζ_E (rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione) deve essere pari almeno 0.8 (invece di 1). Tale semplificazione è stata introdotta anche al fine di migliorare il funzionamento del sismabonus e di consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili ed evitare operazioni di ristrutturazione troppo costose.

MATERIALI E I PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

L'altro punto di interesse coinvolge i materiali e i prodotti per uso strutturale. Le NTC 2018 infatti introducono anche i nuovi materiali da costruzione, come i calcestruzzi fibrorinforzati, per dare sostegno all'applicazione delle nuove tecnologie.

VERIFICA AL CONFINAMENTO DEI NODI

Introdotta la progettazione in capacità della verifica a confinamento dei nodi trave/pilastro anche per la classe di duttilità bassa.

GERARCHIE DELLE RESISTENZE

Aggiornati i coefficienti di sovreresistenza per i vari meccanismi relativi alla "gerarchia delle resistenze". Inoltre, introdotto il principio secondo cui nel calcolo con la gerarchia delle resistenze, la richiesta di resistenza può essere assunta non superiore alla azioni valutate con comportamento non dissipativo.

APPROCCIO 2 PER LA GEOTECNICA

Relativamente alla geotecnica, ad eccezione di poche casistiche, è previsto sempre l'uso dell'approccio geotecnico tipo 2.

ADDIO ALLE TENSIONI AMMISSIBILI

Eliminata la possibilità di utilizzare le "vecchie" tensioni ammissibili anche nel caso di calcolo semplificato previsto per le zone a bassissima sismicità (vecchie zone 4 – $ag \cdot S \leq 0.075$). Ora si progetta solo con il metodo degli stati limite.

STRUTTURE IN MURATURA

Modificati, rispetto alle precedenti NTC, i fattori di struttura per gli edifici in muratura.

APPENDICI AGLI EUROCODICI

Le appendici agli Eurocodici costituiscono il collegamento tra le NTC nazionali e gli Eurocodici, indispensabili per consentire l'uso nell'ambito della normativa nazionale.

Essendo, infatti, la sicurezza strutturale di competenza dei Paesi membri, è necessario che i parametri di sicurezza da utilizzare con gli Eurocodici siano coerenti con quelli delle NTC 2018. Le appendici agli Eurocodici, garantiscono appunto questa coerenza.

I CONTENUTI DELLA CIRCOLARE 2019

La Circolare esplicativa delle NTC 2018 riporta le **principali innovazioni** delle NTC e le integra capitolo per capitolo con la stessa numerazione. I punti più interessanti riguardano:

STABILITÀ GLOBALE DI RILEVATI E PENDII ARTIFICIALI

In condizioni sismiche (C7.11), la Circolare conferma la grande novità delle NTC2018 la possibilità di condurre l'analisi considerando valori di resistenza caratteristici ($\gamma_M = 1$), assumendo i coefficienti parziali γ_R indicati nel Capitolo 7 della norma, oppure con i γ_R indicati nel Capitolo 6 laddove non espressamente specificato.

OPERE DI SOSTEGNO E FONDAZIONI

Per le Opere di Sostegno (paragrafo C6.5.3.1.1) e le Fondazioni (paragrafo C6.4.2.1), è stata confermata la semplificazione introdotta dalle NTC 2018, verifiche SLU da effettuarsi impiegando il solo Approccio 2 – Combinazione A1+M1+R3 sia per le verifiche STR che GEO.Verifica a ribaltamento (C6.2.4.1) da effettuarsi con la Combinazione A1+M1+R3, come le altre verifiche GEO e non tramite una verifica EQU dedicata, come previsto nelle NTC08.

TIRANTI DI ANCORAGGIO:

Viene reintrodotta la necessità di contenere il rischio di rotture di tipo fragile, Principio della Gerarchia delle Resistenze: la resistenza a sfilamento della fondazione dell'ancoraggio deve risultare minore della resistenza a snervamento dell'armatura (paragrafo C6.6.2).

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

**IL VADEMECUM SULLE NUOVE NORME DELLE COSTRUZIONI 2018 E LA
CIRCOLARE ESPLICATIVA**

PER ASSOCIARTI

[CLICCA QUI](#)



Con la pubblicazione in G.U. del 7 aprile 2018, del decreto Ministeriale 2 marzo 2018, è stata data applicazione all'art. 1, comma 2) del Dlgs 222/2016 in base al quale, per garantire omogeneità in tutto il territorio nazionale, è stato approntato un testo unico delle opere edilizie che si possono realizzare senza titoli abilitativi, ossia per le quali non si deve chiedere un permesso (Cila, Scia, permesso a costruire) o presentare una comunicazione. Ovviamente tutto ciò nel totale rispetto delle norme previste dagli strumenti urbanistici comunali e delle normative di settore che regolano la disciplina dell'attività edilizia (in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). Adesso basta consultare l'elenco di ciò che si può fare senza dover richiedere permessi. Il Glossario è valido su tutto il territorio nazionale e realizzato per garantire trasparenza e semplicità.

Non mancano certamente errate interpretazioni oppure la difficoltà di capire se alcune attività edili possono inserirsi tra quelle che non richiedono nessuna autorizzazione. Ad esempio i pergolati di



considerevoli dimensioni e stabilmente ancorati all'edificio, palesando un'attitudine a durare nel tempo, richiedono il permesso di costruire. *“Non può ritenersi meramente pertinenziale, ai fini del possesso dei necessari titoli abilitativi edilizi (e paesaggistici), un'opera quando determini un **nuovo volume di consistenti dimensioni** su un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale”* (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2658 del 16 giugno 2016).

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

IL VADEMECUM SUL GLOSSARIO E L'EDILIZIA LIBERA

PER ASSOCIARTI

[CLICCA QUI](#)

ENEA: ARRIVA IL GIARDINIERE VIRTUALE



Arriva il “giardiniere virtuale” di ENEA, pronto a rivoluzionare il settore del verde. Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora d'Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell'area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama **ANTHOSART GREEN TOOL** ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell'alimentazione e nell'artigianato e i loro legami con l'arte, la letteratura, la musica e il territorio. Il Tool,

disponibile gratuitamente, è stato rinominato “**giardiniere virtuale**” ed è pensato per:

- vivaisti
- progettisti
- amministratori
- privati cittadini

Esso consente di selezionare in un database oltre 1.400 disponibili specie, presenti nel nostro Paese, per allestire spazi verdi ed accedere ad un corredo di informazioni con l'obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze

di tutela della natura. In pratica potremmo accedere facilmente a tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili, dopo aver inserito i dati relativi a:

- area geografica
- altitudine d'interesse
- tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.)
- tipologia e colori preferiti
- livello di luminosità
- umidità e salinità del terreno

Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone.

PER ACCEDERE AL SERVIZIO

[CLICCA QUI](#)

LINEE GUIDA ANAC SULLA CLAUSOLA SOCIALE

È stata pubblicata sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2019 la delibera Anac n. 114 del 13 febbraio 2019, contenente le **LINEE GUIDA N. 13**, con le indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto della **CLAUSOLA SOCIALE NEI CONTRATTI PUBBLICI** (a norma dell'art 50 del Codice dei contratti pubblici). Si tratta delle specifiche clausole che le stazioni appaltanti inseriscono nel contratto per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

La delibera è entrata in vigore il 15 marzo 2019 .

Si ricorda che la disciplina recata dall'art. 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione:

- dei servizi di natura intellettuale
- degli appalti di fornitura;
- degli appalti di natura occasionale.

Se il contratto comprende in modo scindibile sia prestazioni afferenti ad attività assoggettate all'obbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni non soggette, la clausola sociale si applica limitatamente alle attività ricadenti nell'obbligo di previsione della clausola sociale. Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di estendere l'applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all'obbligo, purché non escluse ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici. Nella delibera si specifica anche che l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, che deve invece essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il

riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Le linee guida prevedono che il concorrente all'appalto allegghi all'offerta un progetto di assorbimento, per illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno e alla relativa proposta contrattuale. Da notare infine che *"la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara."*

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA ANAC N.13

[CLICCA QUI](#)

SICUREZZA SUL LAVORO: ADOTTATO NUOVO DECRETO SULLA SEGNALETICA STRADALE

È stato pubblicato nella **G.U. N. 37 DEL 13.02.2019** il **DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 22 GENNAIO 2019**, attuativo dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, individua le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare, sono state aggiornate le previsioni del Decreto interministeriale del 4 marzo 2013, che viene contestualmente abrogato. Il provvedimento, sul quale è stato acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni, si compone di 6 articoli e 2 allegati tecnici. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, è chiamata a definire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo Decreto, i criteri e le modalità per la raccolta e

l'analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, tenuto conto della competenza delle diverse Amministrazioni interessate. È prevista, inoltre, una revisione periodica con cadenza almeno triennale delle disposizioni e delle procedure previste dal decreto, ove necessario, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali. **I due allegati tecnici individuano, da una parte, i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, descrivendo le procedure da seguire nello svolgimento delle attività oggetto di regolamentazione (all. I), dall'altra, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività oggetto del decreto, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dell'addestramento (all. II).**

PER SCARICARE IL DECRETO 22 GENNAIO 2019

[CLICCA QUI](#)

PUBBLICATA LA NORMA UNI 8178-1 E 2 PER LE COPERTURE CONTINUE CON MEMBRANE FLESSIBILI PREFABBRICATE BITUMINOSE E/O SINTETICHE

NUOVE NORME UNI

Per le coperture continue con membrane flessibili prefabbricate bituminose e/o sintetiche

E' stata pubblicata la norma **UNI 8178-2**, in vigore dal 17 gennaio 2019, per le coperture continue realizzate con membrane flessibili prefabbricate bituminose e/o sintetiche. La nuova norma, che sostituisce la precedente versione del 2012, "Edilizia – Coperture – Parte 2: Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture continue e indicazioni progettuali per la definizione di

soluzioni tecnologiche.", indica le regole per la progettazione e la corretta sequenza degli elementi e strati, utilizzabili in un sistema di copertura continua, realizzata con membrane flessibili prefabbricate (bituminose e sintetiche).

L'UNI ha pubblicato inoltre la norma **UNI 8178-1** "Edilizia – Coperture – Parte 1: Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture discontinue" che fornisce istruzioni per la progettazione e la scelta di elementi e strati dei sistemi di copertura discontinua, cioè una copertura in cui l'elemento di tenuta assicura la tenuta all'acqua solo per valori della pendenza della superficie di copertura maggiore di un minimo, prevalentemente in funzione del prodotto impiegato e della tipologia adottata.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO E PER RSPP E COORDINATORI SICUREZZA

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del **MINISTERO DEL LAVORO**, **CON INTERPELLO N. 1 DEL 31 GENNAIO 2019**, ha fornito, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un parere in merito a quanto segue:

1. se "sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011";

2. se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.

In proposito l’istante rappresenta che “LA PARTICOLARITÀ DI QUESTI CORSI, ORGANIZZATI DA ALCUNI SOGGETTI FORMATORI, STA DUNQUE NEL FATTO CHE ATTRAVERSO UN UNICO CORSO FORMATIVO, E QUINDI UN’UNICA SESSIONE, SI OTTIENE L’ATTESTAZIONE VALIDA PER DIVERSI OBBLIGHI FORMATIVI E DISTINTE QUALIFICHE PROFESSIONALI”.

RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Al riguardo occorre premettere che nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato “accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ “Aggiornamento” per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:

1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.

PER SCARICARE L’INTERPELLO N.1/2019

[CLICCA QUI](#)

PRESTAZIONI ENERGETICHE: UNI/TS 11300-2:2019

È stata presentata proprio ad inizio del 2019 da UNI, cioè l'ente nazionale italiano di unificazione (in pratica l'associazione che per il nostro Paese partecipa alla normazione di alcuni settori industriali, commerciali o connessi al terziario), la UNI/TS 11300-2:2019 che riguarda "Prestazioni energetiche edifici – parte 2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione di edifici non residenziali".

Quest'ultima normativa va a sostituire quella del 2014, presentando difatti, come abbiamo detto, alcune novità:

- ✓ Adattamento introduttivo alle precedenti UNI 11300 emesse nel 2016;
- ✓ Trasformazione in norma di una nota informativa riguardante i sistemi di regolazione;
- ✓ Inserimento di un'appendice inerente alla misurazione dei fabbisogni energetici di acqua calda sanitaria con l'uso di recuperatori di calore dai reflui delle docce;
- ✓ Abolizione dell'appendice E, riguardante la misurazione della prestazione energetica di edifici non forniti di sistemi di climatizzazione invernale e/o per la produzione di acqua calda sanitaria, in quanto superata ed aggiornata da alcuni decreti ministeriali in materia pubblicati nel 2015.

In realtà, secondo il **Comitato Termotecnico Italiano (CTI)**, tali novità non sono altro che un aggiornamento della normativa esistente ed aventi un'incidenza davvero ridotta sulla metodologia di calcolo e pertanto non necessita di un nuovo iter di verifica riguardo agli **strumenti di misurazione della prestazione energetica degli edifici** stessi, rispetto a quella al momento in uso nel nostro Paese. Di conseguenza, la normativa UNI/TS 11300-2 del 2019 si conferma e si ribadisce un aggiornamento a livello editoriale e tecnologico di quella precedente e, perciò, non risulta essere una normazione rientrante nella procedura di recezione delle nuove **norme EN**, elaborate sotto **mandato M/480**. Quest'ultimo risulta al momento in corso ed implica l'elaborazione di particolari appendici nazionali alla normativa EN e di un ulteriore gruppo di moduli, che andranno in seguito a comporre un nuovo pacchetto UNI/TS 11300.

SICUREZZA ANTINCENDIO DEI CONDOMINI: NUOVE REGOLE DAL 6 MAGGIO 2019



E' stato pubblicato sulla **GAZZETTA UFFICIALE N. 30 DEL 5 FEBBRAIO 2019** il **DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 GENNAIO 2019** recante **“Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”** che riguarderanno anche e soprattutto i condomini. Per le nuove costruzioni le nuove regole saranno valide dal **6 MAGGIO 2019**, mentre per gli edifici esistenti occorre seguire due scadenze: **ENTRO IL 6 MAGGIO 2021** per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; **ENTRO IL 6 MAGGIO 2020** per le restanti disposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti entro il 6 maggio 2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. In generale la nuova norma prevede 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui corrispondono diversi adempimenti:

- L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri;
- L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;
- L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;



L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall'altezza, se con più di 1000 occupanti.

Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (quali ad es. impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc...), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione. La regola tecnica prevede per ogni livello di prestazione compiti e funzioni per il responsabile dell'attività e gli occupanti, le misure da attuare in caso d'incendio (L.P. 0), le misure antincendio preventive, la pianificazione dell'emergenza e il centro di gestione dell'emergenza (L.P. 3).

Per tutte le altezze degli edifici, sono previsti compiti e organizzazioni differenti indicati nella normativa per accedere [clicca qui](#)

Nella normativa è indicato anche il centro di gestione dell'emergenza. Si tratta di un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...). Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di: informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza

(es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...); centrale gestione sistema EVAC; centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti. Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

LINEE GUIDA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE IN FRCM



CONSIGLIO SUPERIORE
DEI LAVORI PUBBLICI

Con **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI N. 1 DELL'8 GENNAIO 2019**, sono state approvate le Linee Guida per l'identificazione, la qualificazione ed il controllo di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica, denominati FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), impiegati per il consolidamento

strutturale; il documento è stato licenziato con Parere favorevole dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 20 espresso nella adunanza del 27 luglio 2018. Dette Linee Guida, in linea con quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni 2018, rientrano fra le numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. finalizzate ad una sempre migliore garanzia della qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia pubbliche che private, della prevenzione del rischio sismico e della valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente.



OBBLIGHI PER PROFESSIONISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Le linee guida, definiscono le **procedure per i controlli di accettazione in cantiere** per professionista e direttore dei lavori:

-
- ✓ il professionista dovrà avere coscienza, già in fase progettuale, che i compositi che prevede in un progetto di consolidamento dovranno essere qualificati e dovrà quindi tenere conto delle caratteristiche meccaniche di resistenza e deformazione riportate nei CVT rilasciati;
 - ✓ il direttore dei lavori dovrà tenere conto dell'obbligo di impiegare solo sistemi in possesso di CVT e, inoltre, prevedere obbligatoriamente i controlli di accettazione obbligatori, come indicati nelle linee guida
-

CONTROLLI

Tali controlli, a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori, devono essere:

-
- ✓ effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del sistema di rinforzo dell'elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni ambientali

- ✓ eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la procedura di installazione prescritta dal fabbricante, impiegando gli stessi addetti del cantiere ed utilizzando i medesimi materiali
 - ✓ effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del sistema di rinforzo dell'elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni ambientali
-

CAMPIONI

I campioni devono essere in numero di 6 per ognuno dei tipi di sistemi di rinforzo da installare, tenendo anche conto dell'eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest'ultimo). Tali campioni devono essere inviati dal direttore dei lavori ad un laboratorio (indicati nell'art. 59 del dpr n. 380/2001) e sottoposti alle seguenti prove:

- ✓ su tre campioni, la prova di trazione, con determinazione del valore medio della tensione ultima
 - ✓ sugli altri tre, la prova di distacco dal supporto standard, con la determinazione del valore medio della massima forza che può essere trasferita al supporto
-

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FRM

[CLICCA QUI](#)

APPRENDISTI NEGLI STUDI PROFESSIONALI: INCENTIVI FINO A 800 EURO



Ebipro (**Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali**) eroga un **contributo una tantum**, quale incentivo all'occupazione, al datore di lavoro che **conferma in servizio** gli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato, come disciplinato dagli art. 27 e ss. del CCNL degli studi professionali del 17 aprile 2015.

Al fine di promuovere ulteriormente la stabilizzazione dei livelli occupazionali del settore, il **limite massimo del contributo**, inizialmente fissato a 500 euro, è stato incrementato a **800 euro** per le istanze ricevute dall'Ente **a partire dal 1° gennaio 2019** in poi. Il contributo viene corrisposto a titolo di rimborso parziale del costo di lavoro inerente alla prima mensilità successiva alla conclusione del periodo di apprendistato ed è riproporzionato in caso di assunzione a tempo parziale.



Per accedere alla misura, la contribuzione alla bilateralità (C.A.DI.PRO.F. ed E.BI.PRO.) per l'apprendista deve essere versata in modo regolare e continuativo per l'intero periodo di apprendistato previsto dal CCNL .

Il contributo riguarda gli apprendisti confermati in servizio a partire dal mese di luglio 2017, fermi i termini di presentazione della domanda previsti dal successivo Art. 2 del regolamento allegato.

DOMANDE

La richiesta deve essere presentata tramite email all'indirizzo incentivioccupazione@ebipro.it entro 12 mesi dalla conclusione del periodo di apprendistato.

La domanda deve essere inviata in un'unica soluzione e completa dei seguenti allegati:

- modulo di richiesta (allegato di seguito al regolamento), regolarmente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dello studio/azienda richiedente
- comunicazione della conferma in servizio dell'apprendista, recante espressa indicazione del periodo di apprendistato svolto presso lo studio
- busta paga del lavoratore cui si riferisce la richiesta del primo mese successivo alla conclusione del periodo di apprendistato

Ebipro potrà invitare il datore di lavoro a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa. Ebipro, accolta la richiesta, provvede alla corresponsione del contributo, a titolo di parziale rimborso del costo del lavoro risultante dalla busta paga inviata, entro 4 mesi dalla presentazione della domanda.

Numero verde Gestione Professionisti **800 946 996**

PER REDIGERE LA DOMANDA OCCORRE COMPILARE IL MODELLO DI SEGUITO RIPORTATO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI FINO AI 150MILA

Con la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'art. 1 comma 912 il Codice degli appalti che riguarda l'**affidamento diretto dei lavori**. E' stato previsto che le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, possano procedere all'**affidamento diretto** di lavori di **importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro**. L'unico vincolo a tutela della trasparenza e della corretta competitività delle imprese è la **previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici**. La nuova norma è già operativa a partire dal **1° gennaio 2019** ed eleva la soglia dell'affidamento diretto **senza vincoli di pubblicità**. In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara d'appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull'affidamento. Si tratta comunque di disposizione temporanea, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2019.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge i lavori possono, quindi, essere suddivisi in: lavori fino a 40.000 euro, lavori da 40.000 a 150.000 euro, lavori da 150.000 a 350.000 euro, lavori da 350.000 a 1 milione di euro.

LAVORI FINO A 40.000 EURO

Per i lavori fino ad un importo di 40.000 euro **resta confermata la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto**; la legge di Bilancio 2019 infatti non modifica il comma 2, lettera a) dell'art. 36 del Codice Appalti.

LAVORI TRA I 40.000 EURO ED I 150.000 EURO, LE MAGGIORI NOVITÀ 2019

Sopra la soglia dei 40.000 euro e fino a 150.000 euro, l'articolo 36 prevedeva lo svolgimento di una procedura negoziata a cui dovevano essere invitati, se esistenti, almeno 10 operatori economici; la scelta di questi ultimi doveva avvenire tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione. La **legge di Bilancio 2019** introduce la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere ad **affidamento diretto** anche per i contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di **3 operatori economici**. Nell'articolo della nuova legge sono emerse alcune criticità per questa fascia di lavori poiché, se da un lato è previsto l'affidamento diretto, dall'altro viene

fatto riferimento alla consultazione di 3 operatori. L'**affidamento diretto lascia un'assoluta libertà di scelta del contraente**; introdurre la preventiva consultazione di 3 operatori economici sembrerebbe pertanto contraddittorio. Questa nuova modalità ponendosi tra l'affidamento diretto puro e lo svolgimento di una procedura di gara, **lascia in sospeso molti dubbi e possibilità di interpretazioni**.

LAVORI TRA I 150.000 E 350.000 EURO

Per l'affidamento dei contratti rientranti nella fascia tra i 150.000 e 350.000 euro, la legge di Bilancio 2019 prevede lo svolgimento di una procedura negoziata: gli operatori da invitare devono essere almeno 10.

LAVORI TRA I 350.000 ED 1 MILIONE DI EURO

Qualora l'importo lavori sia pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, si avvierà una procedura negoziata con consultazione di **almeno 15 operatori** economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).

ALBO NAZIONALE DEI COMMISSARI: SLITTA AL 15 APRILE

Slitta al **15 APRILE 2019** la piena operatività dell'Albo nazionale dei commissari di gara. L'obbligo di attingere all'albo nazionale dei commissari di gara, tenuto dall'Anac, per nominare i membri delle commissioni chiamate a valutare le offerte quando le gare sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economica più

vantaggiosa, doveva partire il 15 gennaio. Più nel dettaglio, a partire da tale data, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto far ricorso all'applicativo dell'Anac per ottenere i nominativi dei commissari per tutti gli avvisi e i bandi che prevedessero termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019.

NEWS FISCALI

1.3



LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA

SUCCESSIONE TELEMATICA

Dal 1.1.2019 la denuncia di successione è online.

A partire dal 1° gennaio 2019, gli eredi, i legatari e gli altri soggetti obbligati dovranno inviare telematicamente, in modo autonomo o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali, da presentare entro 12 mesi dal decesso del congiunto. Il nuovo modello, oltre a consentire al cittadino di

fornire informazioni più dettagliate su beni, diritti e passività che concorrono alla formazione dell'attivo ereditario, permette, tra le altre cose, di determinare in modo chiaro le imposte da versare in autoliquidazione e di ottenere la voltura automatica in presenza di cespiti immobiliari, salvo alcune eccezioni o in caso di rinuncia a tale opzione.

L'invio telematico tramite il software dell'Agenzia delle Entrate, consente di compilare e trasmettere la dichiarazione di successione, di effettuare il calcolo delle imposte dovute, di presentare la domanda di voltura catastale degli immobili e di predisporre l'addebito degli importi dovuti sul conto corrente **senza doversi recare in ufficio.**

Ecco chi potrà inviare le richieste:

- ✓ Il dichiarante
- ✓ Gli intermediari abilitati
- ✓ L'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate competente



Indipendentemente dal sistema operativo, per accedere al software di compilazione selezionare il link: **DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**

La dichiarazione di successione presentata è visibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante che in quello dei coeredi e dei chiamati. Con lo stesso software, oltre a fare la dichiarazione di successione online, si possono chiedere contestualmente le volture catastali degli immobili.

Quando l'applicazione software viene avviata per la prima volta, si potrebbe visualizzare la finestra di dialogo "Avviso di protezione" contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); in questo caso occorre considerare "affidabile" il fornitore di software e quindi selezionare il tasto "Esegui" per continuare con l'installazione.

L'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Prima di iniziare la compilazione della dichiarazione occorre selezionare il **PROPRIO "PROFILO UTENTE"**, utilizzando la funzione "Impostazioni" che si trova sulla parte alta della barra degli strumenti.

Una volta scaricato il software e completate le procedure di registrazione e profilazione, presentare la dichiarazione è molto semplice. Il nuovo modello è composto da due fascicoli, il primo da compilare obbligatoriamente mentre il secondo solo in presenza di particolari beni mobili e immobili.

La procedura ha il merito di sveltire notevolmente l'iter delle successioni e consente di calcolare automaticamente le imposte ipotecarie, quelle catastali, i tributi speciali, e provvedere ai pagamenti online. Qualora il contribuente preferisca avvalersi dell'Ufficio territoriale per la sua trasmissione della domanda, il software potrà essere utilizzato per la sola compilazione e stampa della dichiarazione. La dichiarazione inviata tramite SUC viene considerata valida dal momento in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Ente di Riscossione. Come prova di trasmissione, il contribuente si vedrà trasmettere sempre per via telematica una ricevuta attestante l'invio.

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con **addebito su un conto aperto presso un intermediario** della riscossione – convenzionato con l'Agenzia delle Entrate – e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il **codice Iban** del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell'intestatario del conto corrente.

Ogni professionista per poter redigere la denuncia di successione telematica deve **ISCRIVERSI A ENTRATEL**. L'operazione può avvenire tramite PEC o direttamente

allo sportello. Completata l'iscrizione il professionista dovrà scaricare sul proprio computer il desktop telematico all'interno del quale acquisirà Entratel e il software per il controllo delle dichiarazioni di successione e dovrà completare l'iter di creazione del suo ambiente di sicurezza, necessario per l'invio telematico.

PER SCARICARE LA GUIDA PER LA SUCCESSIONE TELEMATICA

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

COME REGOLARIZZARE GLI ERRORI CONTRIBUTIVI

Al fine di promuovere un adempimento spontaneo degli obblighi tributari, l'Agenzia delle Entrate sta inviando delle "COMUNICAZIONI DI INVITO ALLA COMPLIANCE", per ricordare gli adempimenti dichiarativi ai contribuenti titolari di partita Iva. Non si tratta di un accertamento, ma di un invito preventivo per regolarizzare la propria posizione evitando sanzioni. Lo scopo delle comunicazioni è di creare tra il Fisco ed i contribuenti un rapporto fondato sempre più sulla trasparenza e sulla collaborazione.

In riferimento a tale iniziativa, l'Agenzia ha predisposto la guida: "L'Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori", finalizzata a verificare se nella dichiarazione annuale dei redditi i contribuenti hanno indicato correttamente tutti i dati reddituali e come procedere alla corretta regolarizzazione di eventuali errori.

Dopo aver ricevuto la lettera, per evitare che l'Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il contribuente destinatario della comunicazione ha la possibilità di regolarizzare eventuali errori o omissioni attraverso il **ravvedimento operoso**. Il ravvedimento operoso è lo strumento che consente, quindi, al contribuente di effettuare le **opportune correzioni ed i conseguenti versamenti delle somme dovute**, beneficiando della **riduzione delle sanzioni**, anche a seguito di segnalazione da parte dell'Agenzia.

Ecco di seguito le operazioni da compiere:

- ➔ presentare una dichiarazione integrativa
- ➔ versare le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- ➔ versare, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.

Se, invece, il contribuente ritiene corretti i dati che ha indicato nella sua dichiarazione dei redditi, basterà che lo comunichi, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia.

PER SCARICARE LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

STATISTICHE DELL'OMI PER IL MERCATO IMMOBILIARE



Il **mercato immobiliare residenziale** continua a mostrare, dal 2014, un andamento positivo: 15 i trimestri consecutivi nei quali mostra un'espansione. Segnali positivi arrivano anche dal **mercato immobiliare non residenziale** che registra nei primi nove mesi del 2018 un aumento del 4.4% rispetto il 2017. Questi i principali dati riportati nella **nota trimestrale del settore residenziale e non**, aggiornata al quarto trimestre del 2018, redatta dall'OMI, Osservatorio del Mercato Immobiliare, dell'Agenzia delle Entrate. Le statistiche trimestrali, pubblicate come da calendario nel trimestre successivo a quello di riferimento, rappresentano una sintesi dell'andamento dei mercati immobiliari a scala nazionale, con dettagli per aree, capoluoghi e grandi città.

STATISTICHE IV TRIMESTRE 2018 – RESIDENZIALE

Le statistiche contengono, in pratica, i dati desunti dalle note di trascrizione degli atti di compravendita, registrati presso gli uffici di pubblicità immobiliare dell'Agenzia, incrociati con gli archivi del catasto edilizio urbano. Oggetto della statistica trimestrale del mercato residenziale sono le quantità di beni scambiati in termini di numero di transazioni normalizzate (NTN), che indicano il **numero di unità abitative compravendute** per quota di proprietà con riferimento all'intero territorio nazionale.

LE ABITAZIONI PER AREE TERRITORIALI

Il mercato residenziale mostra, quindi, una crescita un'espansione, con un tasso di crescita tendenziale del 9,3%, il più alto degli ultimi due anni.

In particolare, la crescita più marcata si conferma nel:

- Nord Est con +12,5%
- nel Centro con +12,4%
- le isole crescono più della media nazionale con +10,5%
- il Sud è l'area che si espande meno con +4,3%

Il report delle Entrate segnala, inoltre, che la crescita tendenziale dei Comuni capoluogo (+10%), contrariamente a quella rilevata nel trimestre precedente, risulta leggermente superiore a quella dei comuni minori (+9%; tale dinamica è interamente concentrata nella macro area del Nord Ovest.

LE GRANDI CITTÀ E LE CASE

L'analisi dei dati riferiti alle 8 principali città per dimensione demografica, mostra un trend di crescita a Milano, con +9,5%, e Roma, con +10,9%, che migliora il risultato del III 2018. Tassi tendenziali di crescita elevati risultano a Bologna, +20,9%, e a Palermo, +18,5%. Si evidenzia, invece, il leggero rallentamento registrato a Genova e Firenze.

In termini di superficie compravendutala crescita più sostenuta ha caratterizzato il comparto delle abitazioni di superficie inferiore a 50 mq (+10,8%), soprattutto al Nord e nelle isole; tuttavia, il 60% degli scambi continua a riguardare gli immobili tra i 50 e 115 m².

DEPOSITI PERTINENZIALI

In riferimento ai depositi pertinenziali, per lo più costituiti da cantine e soffitte, si conferma la dinamica positiva in termini di volume di compravendite (+7%), seppure con un leggero rallentamento rispetto al trimestre precedente (+9,1%). In termini assoluti, il volume di compravendite più elevato si registra ancora a Roma, al secondo posto Milano e spicca anche il tasso di crescita della città di Torino (+45,3%).

BOX E POSTI AUTO

Prosegue l'espansione anche per il mercato di box e posti auto (+9,3% tendenziale), che nel quarto trimestre 2018 supera le 100 000 unità compravendute. In crescita il volume di compravendite di box e posti auto anche nelle 8 principali città; le uniche eccezioni sono rappresentate da Napoli, con un calo prossimo al -30%, e Milano in flessione del -4,8%.

STATISTICHE IV TRIMESTRE 2018 – NON RESIDENZIALE

Oggetto delle statistiche riguardo immobili non residenziali è la quantità di beni scambiati in termini di numero di transazioni normalizzate (NTN), che indicano il **numero di unità immobiliari compravendute** per quota di proprietà con riferimento all'intero territorio nazionale.

SETTORE TERZIARIO-COMMERCIALE

Il mercato del settore terziario-commerciale è tornato ad espandersi nel quarto trimestre, segnando un incremento tendenziale delle compravendite su scala nazionale pari al +5,8%, sfiorando il tetto delle 30 000 unità compravendute.

SETTORE PRODUTTIVO

Segno positivo anche il settore produttivo (PRO), costituito prevalentemente da capannoni e industrie; in particolare: 3 858 unità compravendute.

SETTORE PRODUTTIVO AGRICOLO

Sostanzialmente stabile risulta nel IV trimestre 2018 il numero di scambi per il settore produttivo agricolo (AGR), corrispondente alla categoria catastale D/10.

ALTRE DESTINAZIONI

Infine, le unità immobiliari relative al mercato non residenziale e non rientranti nei precedenti settori, hanno registrato un volume di compravendite pari a 18 341 NTN, con il +7,8%. Oltre il 97% delle unità immobiliari interessate appartiene alle categorie catastali del gruppo F.

PER SCARICARE LE STATISTICHE RESIDENZIALI DELL'OMI

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LE STATISTICHE NON RESIDENZIALI DELL'OMI

[CLICCA QUI](#)

CHIUSURA PARTITA IVA DA PARTE DEGLI EREDI DI UN PROFESSIONISTA

Con l'**interpello n. 34/2019** l'Agenzia delle Entrate ha illustrato gli adempimenti cui sono tenuti gli eredi di un professionista titolare di partita IVA. In particolare è stato chiarito che è possibile per gli eredi **chiudere la partita IVA del defunto**, dopo l'incasso dell'ultima fattura. In linea generale, la **cessazione dell'attività professionale**, con conseguente estinzione della partita IVA, non può prescindere dalla **conclusione di tutti gli adempimenti** conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può estinguere la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti. Ciò significa che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli **eredi non possono chiudere la partita IVA** del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella. Resta salva per gli eredi la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e di chiudere la partita IVA, salvo, in tale evenienza, computare nell'ultima dichiarazione annuale IVA "ANCHE LE OPERAZIONI INDICATE NEL QUINTO COMMA DELL'ARTICOLO 6, PER LE QUALI NON SI È VERIFICATA L'ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA" (così l'articolo 35 comma 4 del decreto IVA), ossia anticipare l'esigibilità rispetto al momento dell'effettivo incasso.

PER SCARICARE L'INTERPELLO N.34/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

IL VADEMECUM DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DEI GEOMETRI LOMBARDI PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI MEDIANTE DOCFA



In considerazione delle diverse esigenze e casistiche che frequentemente i professionisti si trovano ad affrontare, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate e la Consulta regionale dei Geometri e dei Geometri Laureati della Lombardia hanno redatto e pubblicato le Linee Guida Operative sull'accettazione degli atti d'aggiornamento del Catasto

Edilizio Urbano (CEU), al fine di rendere semplice e lineare l'intero processo di aggiornamento della banca dati catastale. Le linee guida si basano sulla procedura

Do.C.Fa., l'applicativo che i professionisti utilizzano per presentare gli atti di aggiornamento catastale, e trattano casi concreti e particolari.

L'obiettivo del documento è stato quello di:

- ➔ affrontare in maniera uniforme ed omogenea, a livello regionale, la compilazione e la trattazione degli atti d'aggiornamento del CEU
- ➔ fornire uno strumento di lavoro d'uso quotidiano che contenga le risposte tecniche alle problematiche più frequenti per la redazione degli atti di aggiornamento
- ➔ supportare i professionisti nella redazione di tali atti e i tecnici dell'Ufficio nell'attività di accettazione e registrazione in banca dati

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI

[CLICCA QUI](#)

NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SISMA BONUS



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sulle detrazioni per gli interventi antisismici (sismabonus); il vademecum illustra in cosa consiste l'agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore. Trovano spazio nella guida anche la disciplina degli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali ed il nuovo incentivo per l'acquisto di case antisismiche.

È prevista una detrazione d'imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi

deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore e aumenta fino all'80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari ed i soggetti con finalità analoghe. Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell'85%, i condomini possono scegliere di cedere il credito a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

COME RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE

Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione). Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condomini indicare il codice fiscale del condominio. Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche online), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

IL NUOVO INCENTIVO PER L'ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE

Il dl n. 50/2017 (art. 46-QUATER) ha previsto una nuova detrazione per l'acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1". Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell'80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1", mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi acquista l'immobile nell'edificio ricostruito può beneficiare di una detrazione **pari al 75% del prezzo di acquisto** della singola unità immobiliare, se dagli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o al 85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il passaggio a due classi di rischio inferiore.

PER SCARICARE LA GUIDA SISMABONUS DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

SI ALLA CUMULABILITA' DEL SISMABONUS CON IL CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA E NO ALL'AGEVOLAZIONE IN CASO DI ASSEVERAZIONE TARDIVA

L'incentivo è cumulabile con i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi sismici?

SISMA BONUS

Si alla cumulabilità con il contributo post-sisma

No in caso di asseverazione tardiva

Con la **RISPOSTA 61/2019** l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto da un contribuente. Nel dettaglio, chiarisce che il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non impedisce la fruizione del **SISMABONUS** per gli interventi successivi, in quanto finalizzati alla riduzione del rischio sismico dell'edificio stesso. Nel caso in

esame, nonostante la non cumulabilità tra le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici, l'agevolazione non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017; tanto più che il finanziamento è stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione a lavori ormai conclusi.

Il sismabonus, introdotto dal dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013, consiste in una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici. La legge di Bilancio 2017 ha prorogato tale agevolazione: è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 effettuate fino al 31 dicembre 2021; la legge di Bilancio 2018, lo ha esteso anche alle case popolari. Si parte dal 50% per le spese sostenute per l'adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96.000 euro, e si può arrivare al 70% se l'intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all'80% se l'intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Percentuali più elevate si hanno per i condomini: la detrazione può raggiungere il 75% se l'intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l'85% se l'intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Si può usufruire del sismabonus anche in caso di asseverazione tardiva?

Un altro quesito riguarda, invece, la possibilità di usufruire del sismabonus anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell'immobile sono stati eseguiti mediante permesso di

costruire, anziché con SCIA, e senza allegare l'asseverazione prevista dalla misura agevolativa.

L'asseverazione sulla classe di rischio del fabbricato prima dell'intervento e quella ottenibile a lavori fatti sarà presentata successivamente, a detta dell'istante, sarebbe stata presentata successivamente.

Nella **RISPOSTA 64/2019** le Entrate chiariscono che:

- ➔ l'agevolazione spetta per le opere di consolidamento e non per la costruzione di nuovi edifici;
- ➔ per l'accesso al beneficio, in base all'art. 3 del decreto 58/2017 si ha che:
- ➔ il progettista dell'opera deve asseverare la classe di rischio precedente l'intervento
- ➔ il progetto di riduzione del rischio sismico contenente la suddetta attestazione deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente
- ➔ il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ultimati lavori e collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista
- ➔ i suddetti documenti sono depositati presso lo sportello unico e consegnati in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti dall'art. 16, comma 1-quater, del dl 63/2013

Nel caso in esame, pertanto:

non è possibile fruire del sismabonus, in quanto non vengono allegati contestualmente al titolo autorizzativo del progetto gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico contenente la prescritta asseverazione.

PER SCARICARE LA RISPOSTA N.61/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA RISPOSTA N.64/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

OK ALLE DETRAZIONI DEGLI INTERESSI PASSIVI PER MUTUO MISTO, ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE CASA



Per poter **ACQUISTARE** e **RISTRUTTURARE** un'unità immobiliare, per la quale è stata presentata domanda di sdoppiamento e cambio di destinazione d'uso, dal padre convivente, un contribuente ha stipulato un contratto di mutuo destinato, in parte, all'acquisto e, in parte, alla ristrutturazione e desidera portare **in detrazione tutti gli interessi**

passivi, sia con riferimento alla somma utilizzata per l'acquisto che a quella utilizzata per la ristrutturazione. In base alla **CIRCOLARE N. 7/E DEL 27 APRILE 2018**, per tutta la durata del mutuo è possibile detrarre il 19% degli interessi passivi relativi al contratto di mutuo stipulato sia per l'acquisto che per la ristrutturazione, indicandoli, rispettivamente, nel rigo E7 e nel rigo E8, codice 10, della dichiarazione dei redditi.

Per la cumulabilità della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo misto (acquisto e ristrutturazione) si presuppone che:

- ➔ l'immobile venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori;
- ➔ l'immobile venga adibito ad abitazione principale prima che siano trascorsi 2 anni dall'acquisto.

Invece, se l'immobile è adibito ad abitazione principale **oltre 6 mesi** dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall'acquisto, spetterà solo la detrazione degli **interessi relativi al mutuo per l'acquisto**; viceversa, se l'immobile è adibito ad abitazione principale **oltre due anni dall'acquisto**, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al **mutuo per la ristrutturazione**. Infine, se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre 2 anni dall'acquisto e oltre 6 mesi dalla chiusura dei lavori non spetta alcuna detrazione.

PER SCARICARE LA RISPOSTA N. 38/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

AGEVOLAZIONI FISCALI: LA GUIDA PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida aggiornata a **febbraio 2019 a seguito delle novità della legge di Bilancio 145/2018** per le agevolazioni fiscali riguardo le ristrutturazioni edilizie.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali: si tratta del **bonus ristrutturazioni**.

Tra le novità di rilievo poste in evidenza nella guida delle Entrate si ha:

- **proroga** della maggiore detrazione Irpef
- **beneficiari** del diritto alle detrazioni
- **comunicazione all'Enea** dei lavori effettuati

Si può usufruire delle detrazioni fino al **31 dicembre 2019**:

- **50% delle spese sostenute** (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
- **36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro** per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020

Gli interventi sulle **singole unità immobiliari** per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono:

- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

Anche per la ristrutturazione delle **parti comuni di edifici condominiali** spettano le seguenti detrazioni:

- **50% delle spese sostenute** (bonifici effettuati dall'amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
- **36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro** per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020

Gli interventi agevolabili sono:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano **ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI TERMINE DEI LAVORI ALLA SUCCESSIVA ALIENAZIONE O ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE.**

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea i dati relativi ai lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per gli interventi terminati nel 2018 l'invio della documentazione all'Enea va effettuato entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

PER SCARICARE LA GUIDA AGEVOLAZIONI RISTRUTTURAZIONI

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

GUIDA AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'**ecobonus 2019** è la **detrazione** per i lavori di **risparmio energetico** che la Legge di Bilancio 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del **65%**, la detrazione fiscale (dall'IRPEF e dall'IRES) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ad esempio: installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti; sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori; l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti.



Già dall'anno scorso per alcuni interventi, come la posa delle finestre, la percentuale di detrazione è stata ridotta, passando **al 50%** per l'acquisto e la posa.

AL 50% SONO:

- ✓ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- ✓ acquisto e posa in opera di schermature solari;
- ✓ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione in classe A;
- ✓ acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Maggiori regole interessano inoltre le caldaie a condensazione. In particolare, la detrazione:

- ✓ non spetta più, se la caldaia ha un'efficienza media stagionale inferiore alla classe A;
- ✓ spetta nella misura del 65%, per quelle rientranti almeno in classe A e dotate di sistemi di termoregolazione evoluti;
- ✓ diminuisce al 50% per le caldaie in classe A prive di questi sistemi di termoregolazione.

Detrazione più alta invece per i lavori sulle parti comuni realizzate in edifici appartenenti alle **zone sismiche** 1, 2 o 3 e finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico. Sconto dell'80%, se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell'85%, se si ottiene la riduzione di due o più classi di rischio sismico.

L'Enea effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.

CHI HA DIRITTO ALL'ECOBONUS 65%?

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l'immobile a qualsiasi titolo. In particolare i beneficiari del diritto alle agevolazioni che possono fare richiesta sono:

- ✓ le **persone fisiche**: il proprietario, l'inquilino, soggetti in comodato o i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, il familiare convivente con il detentore del titolo;
- ✓ i contribuenti con reddito (persone fisiche e **società** di persone o di capitali);
- ✓ le associazioni tra professionisti;
- ✓ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- ✓ gli Istituti autonomi per le case popolari o gli enti che hanno le stesse finalità sociali (società "in house providing").

LA TABELLA CON I TIPI DI INTERVENTO AMMESSI

Nella tabella di seguito riportata ci sono trovati gli interventi che sono compresi nell'agevolazione ed il tetto massimo dell'incentivo. Ad esempio per interventi che migliorano la prestazione energetica globale dell'edificio si potrà detrarre fino a 100.000 euro, corrispondente al 65% di una spesa totale di circa 154.000 euro.

Gli incentivati con l'Ecobonus e l'importo massimo previsto per il 2018 e 2019		
Detrazione	Intervento detrazione risparmio energetico	Importo massimo
65%	Riqualificazione energetica globale	100mila €
	Interventi sull' involucro dell'edificio: coibentazione di pareti, soffitti, tetti e pavimenti	60mila €
	Installazione di pannelli solari termici per l'acqua calda	60mila €
	Sostituzione degli impianti di riscaldamento (caldaie a condensazione A con un sistema termoregolazione evoluto)	30mila €

Gli incentivati con l'Ecobonus e l'importo massimo previsto per il 2018 e 2019

Detrazione	Intervento detrazione risparmio energetico	Importo massimo
	Installazione di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia	30mila €
	Installazione di micro-cogeneratori (con un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%) o generatori ibridi , costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o generatori d'aria calda a condensazione	100mila €
	Installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e ACS (domotica, building automation)	-
50%	Acquisto e installazione di finestre e infissi	60mila €
	Installazione di schermature solari (allegato M del decreto legislativo n. 311/2006)	60mila €
	Sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione classe A	30mila €
	Sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie alimentate a biomassa	30mila €

Dal 2016 vengono incentivati anche i sistemi di domotica, l'acquisto e l'installazione di sistemi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e climatizzazione sono inclusi nell'agevolazione.

In particolare i dispositivi multimediali per il controllo da remoto devono consentire:

- ✓ l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti
- ✓ mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici
- ✓ mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione

A QUALI EDIFICI È CONCESSA LA DETRAZIONE FISCALE?

Gli interventi di miglioramento devono essere eseguiti su **unità immobiliari o su edifici** (o parti di essi) **esistenti**, appartenenti a **qualsiasi categoria catastale**, compresi quelli rurali e strumentali per attività d'impresa o professionale.

DETRAZIONE ECOBONUS PER CONDOMINI

La detrazione al 65% per interventi sulle parti comuni di **edifici condominiali** e per le singole unità del **condominio** è stata prorogata fino al **31 dicembre 2021**. L'agevolazione è legata agli obiettivi raggiunti e per gli interventi sui condomini **aumenta** quando si riesce a **conseguire** un determinato indice di **prestazione energetica**. La detrazione è commisurata al tipo di intervento per promuovere gli interventi che portano ad un maggior risparmio energetico.

La detrazione fiscale viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo:

- ✓ **65%** delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari
- ✓ **65%** delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli **edifici condominiali** e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
- ✓ **70%** delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli **edifici condominiali** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
- ✓ **75%** delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli **edifici condominiali** diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

Le detrazioni più elevate al 70 e 75% su parti comuni vanno calcolate su una **spesa complessiva inferiore a 40.000 euro** moltiplicato per le unità immobiliari dell'edificio.

COME INVIARE LA RICHIESTA PER LA DETRAZIONE ALL'ENEA?

Per beneficiare della detrazione non è necessaria alcuna comunicazione preventiva: è quindi essenziale trasmettere **all'Enea, entro 90 giorni** dalla fine dei lavori:

- ✓ le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica, attraverso l'allegato A al "decreto edifici" (D.M. 19 febbraio 2007);
- ✓ la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati.

La documentazione deve essere trasmessa **in via telematica all'Enea**, attraverso l'applicazione web che trovi sul portale online dedicato. Solo ed esclusivamente quando la **complessità dei lavori** eseguiti non trova un'adeguata descrizione negli schemi messi a disposizione dall'Enea, è possibile mandare la documentazione **a mezzo raccomandata** con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori.

Va indicato il riferimento "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica" e l'indirizzo è il seguente:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

QUALI SONO I DOCUMENTI PER LA DETRAZIONE AL 65%?

I documenti necessari per la richiesta Ecobonus sono:

- ✓ Le **fatture e le ricevute dei pagamenti** che dimostrano le spese sostenute (es. ricevute bonifico);
- ✓ **L'asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti i **requisiti** richiesti dell'intervento; Per le caldaie, pompe di calore e gli infissi è sufficiente la certificazione del produttore; dal 2009 la dichiarazione può essere fatta dal direttore dei lavori.
- ✓ L'attestato di certificazione o di **prestazione energetica APE** Non richiesta per la sostituzione delle finestre e per i pannelli solari;
- ✓ La **scheda informativa** degli interventi realizzati (allegato E o F del decreto attuativo) Contiene i dati di chi ha sostenuto la spesa, dell'edificio, degli interventi e del risparmio conseguito.

Il certificato di asseverazione e le ricevute dei pagamenti devono essere **conservati** ed esibiti qualora richiesti dall'amministrazione finanziaria per gli eventuali controlli successivi.

COME FARE IL BONIFICO PER LA DETRAZIONE FISCALE?

I **pagamenti** delle spese devono essere effettuati secondo precise modalità a seconda della tipologia del contribuente:

- ✓ Contribuente **senza partita IVA: bonifico bancario o postale**
- ✓ Altri contribuenti: **qualsiasi forma**

Inoltre il bonifico deve essere "parlante", ossia devono essere indicati espressamente queste informazioni:

- ✓ la **causale del versamento**, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
- ✓ il **codice fiscale** del beneficiario della detrazione;

- ✓ il numero di **partita Iva** o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Se per errore il bonifico non indica tutti i dati richiesti, si può beneficiare della detrazione solo se sei in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare n. 43/2016).

NOVITÀ: IL "BONUS GIARDINI"

Dal 2018 il bonus verde è una nuova **detrazione al 36%** prevista per gli interventi di riqualificazione urbana, ripartita in dieci quote annuali. Le agevolazioni sono disponibili sia per privati che per i condomini e riguardano **terrazzi, balconi e giardini** e lavori per il **verde pubblico** o aree di interesse storico. La detrazione IRPEF per interventi di sistemazione a verde di aree e per la realizzazione di coperture a verde di giardini pensili fino ad un massimo di 5.000 euro per unità abitativa.

LA CESSIONE DEL CREDITO DELLA DETRAZIONE

Una delle novità introdotte riguarda i **contribuenti** che si trovano nella "NO TAX AREA" ossia gli incapienti, che potranno cedere il credito derivante dalla detrazione alle società che hanno eseguito i lavori oppure ad altri soggetti privati. Questo nel 2016 era valido solo per le spese riguardanti le parti comuni di edifici condominiali. Nel 2018 la **cessione del credito** viene estesa a **tutti gli interventi di riqualificazione** energetica e non soltanto a quelli di parti comuni condominiali come era previsto in precedenza. Inoltre anche le verifiche saranno effettuate da ENEA su tutte le agevolazioni previste dall'art. 14 del D.L. 63/2013. In questo modo anche gli inquilini incapienti potranno sfruttare l'agevolazione, chiedendo in cambio uno sconto ai fornitori a cui hanno ceduto il credito.

ECOBONUS 2019 ANCHE PER L'EDILIZIA POPOLARE

Dal 2018 tale bonus viene esteso anche all'**edilizia popolare**, come gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e altri enti che hanno le stesse finalità e i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di HOUSE PROVIDING, costituite al 31 dicembre 2013. Gli interventi di efficienza dovranno essere realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto del comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative a proprietà indivisa in relazione ad interventi realizzati su immobili assegnati ai propri soci.

PER SCARICARE LA GUIDA AGEVOLAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)



Il **BONUS MOBILI 2019**, introdotto con il Decreto Legge n. 63 del 2013 è stato **PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2019**, ma potrà essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2018. E' una agevolazione fiscale applicata all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Pertanto si possono acquistare mobili, arredi ed elettrodomestici in classe A+ e A (per i forni) usufruendo degli sconti fiscali nella misura del 50% su una spesa massima di 10 mila euro da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

È possibile usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili a seguito di interventi di:

- ➔ manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali,
- ➔ di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sia sulle parti comuni sia su singole unità immobiliari a destinazione residenziale.

BONUS MOBILI 2019

Rientrano inoltre anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il "Bonus mobili" è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico. Condizione essenziale per poter accedere al "Bonus Mobili", è che la data di inizio dei lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo.

L'ACQUISTO DI: LETTI, ARMADI, CASSETTIERE, LIBRERIE, SCRIVANIE, TAVOLI, SEDIE, COMODINI, DIVANI, POLTRONE, CREDENZE, MATERASSI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE SONO TUTTI AGEVOLABILI.

Non lo sono invece gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Le agevolazioni interessano anche l'acquisto dei grandi elettrodomestici di classe energetica pari o superiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a

microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento sono una parte degli elettrodomestici che possono usufruire degli sconti fiscali. Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

Non sono soggetti ad agevolazioni, gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e altri complementi di arredo.

Gli acquisti non possono essere pagati in contanti o con assegni.

COME OTTENERE IL BONUS

Per la fruizione del Bonus, l'acquisto deve essere sostenuto con bonifico bancario o postale, oppure effettuato mediante pagamento con carte di credito, mai con assegni o contanti. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste italiane S.p.A. per le spese di ristrutturazione edilizia. Le ricevute dei bonifici e quelle di transazione dei pagamenti fatti con carte di credito oltre alle fatture di acquisto

devono essere conservate per 15 anni. Le fatture devono sempre riportare l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. E' equivalente alla fattura lo scontrino sul quale è annotato il codice fiscale dell'acquirente insieme all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni comprati. **E' ammesso anche lo scontrino senza codice fiscale dell'acquirente purché siano indicate le caratteristiche e la quantità dei beni acquistati.**

PER SCARICARE LA GUIDA AGEVOLAZIONI BONUS MOBILI

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

OK AL REGIME FORFETTARIO PER I NEO ISCRITTI ALL'ALBO, MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

REGIME FORFETTARIO DEI NEO ISCRITTI ALL'ALBO

Si alle agevolazioni, ma solo a determinate condizioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha diramato nuove interpretazioni in materia di " **regime forfetario 2019** ", a seguito di un'interrogazione (*question-time* 5-01179 del 24 gennaio 2019) che la commissione Finanze della Camera gli ha rivolto. Oggetto del chiarimento, la modifica al regime agevolato apportata dalla legge di Bilancio 2019.

Il Mef ha chiarito che il **neo professionista** che si iscrive all'Albo professionale può adottare il regime forfetario, ma a determinate condizioni:

NON PUÒ ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO SE SI FATTURA PREVALENTEMENTE PER IL DATORE DI LAVORO CON IL QUALE È IN CORSO UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (O AD ESSO ASSIMILATO) O PER IL QUALE SI È LAVORATO NEI 2 ANNI PRECEDENTI.

In particolare, in riferimento all'interpretazione della nuova lettera d-bis) del comma 57, art. 1, della legge n.190/2014, poi modificata dalla legge di Bilancio 2019, viene chiesto se sono: *"includere nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale?"*

In base alla legge di Bilancio 2019, si ha che:

I CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI APPLICANO IL REGIME FORFETTARIO DI CUI AL PRESENTE COMMA E AI COMMUNI DA 55 A 89 DEL PRESENTE ARTICOLO, SE NELL'ANNO PRECEDENTE HANNO CONSEGUITO RICAVI OVVERO HANNO PERCEPITO COMPENSI, RAGGUAGLIATI AD ANNO, **NON SUPERIORI A EURO 65.000.**

Tuttavia, alla lettera d-bis) del comma 57 viene chiarito che non possono avvalersi del regime forfetario:

...LE PERSONE FISICHE LA CUI ATTIVITÀ SIA ESERCITATA PREVALENTEMENTE NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CON I QUALI SONO IN CORSO RAPPORTI DI LAVORO O ERANO INTERCORSI RAPPORTI DI **LAVORO NEI DUE PRECEDENTI PERIODI D'IMPOSTA**, OVVERO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AI SUDETTI DATORI DI LAVORO.

Tale previsione mira ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, **trasformando l'attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilate, in attività di lavoro autonomo.**

Pertanto, conclude il Mef, solo qualora siano rispettate le suddette condizioni non vi sono ostacoli all'accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale; al contrario, non si può fare accedere al regime forfettario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell'ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti.

IL CASTELLETTO E' VALIDO ANCHE ALLO SPORTELLO PER SERVIZI CATASTALI E IPOTECARI

Dal **primo febbraio** anche per il pagamento dei servizi catastali ed ipotecari resi allo sportello è possibile utilizzare le somme preventivamente versate con modalità telematiche. Il pagamento avviene tramite l'utilizzo di un **codice monouso** fornito dal sistema telematico al momento della richiesta allo sportello dell'Ufficio.

PER SCARICARE IL COMUNICATO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

MOBILITÀ VERDE, ARRIVANO I CHIARIMENTI SU INCENTIVI E BONUS

Sono arrivati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l'installazione dei punti di ricarica e sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di Co2. La **Risoluzione n. 32/E 2019 dell'Agenzia delle Entrate**, fornisce anche le prime indicazioni relative all'imposta sui veicoli inquinanti



(Ecotassa), dovuta sulle **auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**. In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d'imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta "Ecotassa" sui veicoli inquinanti.

COME USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO A BASSE EMISSIONI

La legge di Bilancio 2019 riconosce un contributo da 1.500 euro a 6.000 euro per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e immatricolazione in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). L'importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. Il venditore riconosce il contributo all'acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l'impresa costruttrice o importatrice dell'auto rimborsa l'importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione. La risoluzione chiarisce che il costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l'omologazione dell'auto e che ne rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità.

LA DETRAZIONE SULLE SPESE DELLE COLONNINE PER I VEICOLI ELETTRICI

È prevista anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che la detrazione dell'imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

GLI INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOTOVEICOLI NON INQUINANTI

Chiarimenti relativi anche per gli incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Gli acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

COME SI PAGA L'ECOTASSA PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto un'imposta sull'acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km (Ecotassa). L'imposta è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori alla soglia stabilita dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che l'imposta è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo. L'imposta, il cui importo è parametrato in base a 4 scaglioni di

emissioni di CO2, va versata tramite F24 da parte dell'acquirente del veicolo o da chi richiede l'immatricolazione.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE N.32E/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

CREDITO D'IMPOSTA AMIANTO E DISSESTO IDROGEOLOGICO

La legge di Bilancio 2019 prevede all'art. 1, commi dal 156 al 161, un credito d'imposta del 65% per gli interventi su edifici e terreni pubblici. In particolare, il credito d'imposta è previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, riguardanti:

- **bonifica ambientale**, compresa la **rimozione dell'amianto dagli edifici**
- prevenzione e risanamento del **dissesto idrogeologico**
- realizzazione e ristrutturazione di **parchi e aree verdi** attrezzate
- recupero di **aree dismesse** di proprietà pubblica

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- **alle persone fisiche, nei limiti del 20 % del reddito imponibile**
- **agli enti non commerciali, nei limiti del 20 % del reddito imponibile**
- **ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui**

Il credito d'imposta spettante è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'art.17 del dlgs n. 241/1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I soggetti beneficiari, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, devono:

- **comunicare mensilmente** al Ministero dell'Ambiente l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento

- provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale e in un apposito portale gestito dal medesimo Ministero

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Economia, da adottare entro febbraio, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del credito nei limiti delle risorse disponibili pari a :

- 1 milione di euro per l'anno 2019
- 5 milioni di euro per l'anno 2020
- 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

ISA - INDICI DI AFFIDABILITÀ PER I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE



Per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni debuttano in dichiarazione gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) che sostituiscono gli studi di settore e i parametri contabili. La disposizione è contenuta nell'art. 9-bis del DL 50/2017 e troverà applicazione nei modelli dichiarativi del 2019 con riferimento al periodo d'imposta 2018. La principale differenza rispetto agli studi di settore sta nel fatto che mentre questi ultimi nacquero come strumento di accertamento dei contribuenti medio/piccoli e con caratteristiche standardizzate (commercianti, artigiani, eccetera), gli ISA rappresentano, essenzialmente, uno strumento di compliance e di selezione dei contribuenti da assoggettare a verifica con gli strumenti tradizionali. Gli indici sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche

con riferimento a diverse basi imponibili. All'applicazione degli ISA fa seguito un **giudizio di affidabilità fiscale** del contribuente, espresso su una **scala da 1 a 10**.

Il grado di affidabilità è rilevante:

- ai fini dell'accesso al regime premiale;
- per la definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

I contribuenti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA sono le seguenti:

- inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, Tuir esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, superiore a 5.164.569 euro (i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito);
- periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- determinazione del reddito con criteri "forfetari";
- classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (deve essere compilato il Modello ISA);
- enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. 117/2017;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 D.Lgs. 117/2017;
- imprese sociali di cui al D.Lgs. 117/2017;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Per migliorare il profilo di affidabilità funzionale all'accesso al regime premiale, i contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti rilevano ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA, nel senso che su tali maggiori importi vanno calcolate e versate le imposte indicate. Il regime premiale connesso all'applicazione degli ISA consiste nel riconoscimento di precisi benefici fiscali in relazione ai diversi livelli di affidabilità raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione. I benefici riguardano:

- ✓ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- ✓ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- ✓ l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
- ✓ l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del decreto del DPR 633/72 (lett. d);
- ✓ l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo;
- ✓ l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. I benefici relativi all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo, alla riduzione dei termini di accertamento e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (art. 9-bis co. 13 del DL 50/2017).

Con l'introduzione degli ISA ci saranno una serie di aggiustamenti nei modelli di dichiarazione, in cui non troveranno più spazio i riferimenti agli studi di settore o parametri che verranno sostituiti dai riferimenti dei nuovi indicatori.

PER SCARICARE GLI ISA PER PROFESSIONISTI E IMPRESA

[CLICCA QUI](#)

ISA - INDICI DI AFFIDABILITÀ ANCHE PER LE IMPRESE AGRICOLE

Tra i 175 modelli approvati con Provvedimento del 30 gennaio 2019 si trovano due modelli dedicati all'agricoltura: si tratta dei **modelli AA01S** e **AA02S**. I modelli individuano i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 da utilizzare per il periodo di imposta 2018. Gli indici sintetici di affidabilità, che si applicano per la prima volta sui redditi 2018, sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, fornendo una sintesi di valori

tramite i quali sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Verrà dato un voto da 1 a 10 e chi sarà ritenuto corretto e affidabile verrà premiato con una serie di semplificazioni come l'esonero del visto di conformità per compensare i crediti, l'esonero delle prestazioni di garanzia per i rimborsi, l'esclusione dall'applicazione di accertamenti sintetici ed altre agevolazioni che verranno individuati in un provvedimento di prossima emanazione.

PER SCARICARE GLI ISA PER L'AGRICOLTURA

[CLICCA QUI](#)

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2019: IMPOSTA SOSTITUTIVA A DOPPIO BINARIO



La **“rivalutazione di terreni e partecipazioni”**, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), consente di rideterminare il costo di acquisto di:

- **terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;**
- **partecipazioni in società non quotate; posseduti ad una determinata data.**

Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell'originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il

valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l'eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.

Per poter utilizzare il valore rideterminato, in base alla L. 448/2001 occorre versare un'imposta sostitutiva che originariamente era del 2% o del 4% del valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima, entro il 30.09.2002. La norma originaria è stata riproposta quasi annualmente per cui ci si chiede se non sia opportuno inserirla stabilmente nell'ordinamento giuridico.



L'ULTIMA VERSIONE È STATA RIVISITATA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (LEGGE N. 145/2018), ALL'ART. 1, COMMI 1053-1054, CHE HA RIPROPOSTO LA RIVALUTAZIONE FISSANDO:

- ➔ al 1° Gennaio 2019 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore di acquisto;
- ➔ al 1° luglio 2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva, in modo da "perfezionare" la rivalutazione.

Le aliquote sono state innalzate e distinte, a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate, rispetto alle precedenti versioni delle rivalutazioni in oggetto e si attestano ora sul:

- ➔ 10 % per i terreni e le partecipazioni non qualificate,
- ➔ 11 % per le partecipazioni qualificate.

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

IL VADEMECUM SULLA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

PER ASSOCIARTI

[CLICCA QUI](#)

CEDOLARE SECCA 2019 ANCHE PER NEGOZI E BOTTEGHE

La Cedolare Secca è un regime di tassazione “agevolato”, opzionale e sostitutivo dell'Irpef e relative addizionali, applicabile ai redditi fondiari. Coloro che optano per la cedolare secca, sono inoltre esentati dal versamento delle imposte di registro e di bollo per la prima registrazione, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione. I redditi assoggettati a Cedolare Secca sono esclusi dal reddito complessivo e non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni.

Anche i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019 possono essere assoggettati al regime opzionale della cedolare secca. È questa una delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

COME FUNZIONA?

Innanzitutto, come per i contratti di locazione ad uso abitativo, possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Le unità immobiliari in oggetto, sono classificate nella categoria catastale C/1, (negozi e botteghe), di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze (anche se locate congiuntamente).

Attenzione va prestata al fatto che tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

CONTRATTI AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO

SOGGETTO	REQUISITI
Locatore	Persone fisiche che non locano nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.
Immobile	Categoria Catastale: C/1 Superficie: massimo 600,00 mq Pertinenze: escluse
Conduttore	Chiunque



SENTENZE

1.4

AFFITTO, IMU TASI A CARICO DELL'INQUILINO

Corte di Cassazione n.6882/2019

E' lecito inserire in un contratto di affitto una clausola che trasferisce dal proprietario all'inquilino l'onere di pagare le tasse sull'immobile, ovvero IMU e TASI: questo è quanto stabilito da una sentenza di Cassazione, secondo cui questa opzione non contrasta con le norme costituzionali.

La **sentenza 6882/2019** rende valido un contratto di locazione che scarica sull'affittuario il pagamento di ogni tassa, imposta ed onere relativo all'immobile, fornendo la corretta interpretazione dell'articolo 53 della Costituzione (principio della titolarità dell'obbligo fiscale), in base al quale: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Con la sentenza del 5/1/1985, la Cassazione aveva stabilito che questo principio «si traduce nel divieto inderogabile per il debitore d'imposta – sia diretta che indiretta – di riversare il relativo onere su un altro soggetto». Tuttavia, in questo caso (clausola di trasferibilità del pagamento IMU all'affittuario), non si parla di imposte dirette ma di **tasse sull'immobile**. Non solo: in un contratto di locazione, in sede di pattuizione del canone, sul pagamento delle imposte la Corte cita un'altra sentenza, (6445/85), in base alla quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il patto traslativo d'imposta non è nullo nella ipotesi in cui «l'imposta è stata regolarmente e puntualmente pagata dal contribuente al fisco», attraverso un accordo che prevede il pagamento di una somma di importo pari al tributo dovuto che integra il prezzo della prestazione negoziale.

E' il caso di un contratto di affitto che, con due distinte clausole, determina il canone locativo in due diverse componenti, affitto vero e proprio e componente integrante tale voce.

In questo caso, non c'è un trasferimento vero e proprio dell'obbligo tributario ma semplicemente un contratto che, correttamente, comprende il costo delle tasse nel canone di affitto (senza sommarle a una locazione già prevista).

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

GLI EREDI NON PAGANO LE SANZIONI FISCALI

Corte di Cassazione n.6509/2019

Le sanzioni pecuniarie amministrative derivanti dalla violazione delle norme tributarie hanno carattere affittivo e vanno inquadrare nella categoria dell'illecito amministrativo di natura punitiva. Per tale motivo, dunque, non si trasmettono agli eredi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con la [sentenza 6500/2019](#) accogliendo il ricorso degli eredi di uomo proprietario di un terreno che aveva impugnato due avvisi di accertamento ICI (ora IMU) ed era poi deceduto nel corso del giudizio. Secondo l'originario attore, il proprio terreno non poteva considerarsi edificabile solo perché inserito come tale nel piano regolatore generale, in assenza di approvazione del piano particolareggiato. Tuttavia, il ricorso veniva respinto sia in prima che in secondo grado. I tre figli del contribuente dovranno dunque pagare l'imposta chiesta dal comune di Roma ma non le sanzioni.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL SOTTOTETTO SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Corte di Cassazione Penale n.9046/2019

Nel caso in cui si voglia modificare la destinazione d'uso di vano sottotetto è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente, pena la responsabilità penale. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l' [ordinanza n.9046/2019](#). La questione nasceva dalla condanna dal ricorso promosso da un cittadino condannato per avere modificato l'uso di un vano all'interno di un'abitazione in assenza di espressa autorizzazione. Secondo la difesa, per potere essere ritenuti responsabile di un illecito

sarebbe stato necessario che l'attività edilizia fosse stata in grado di modificare in maniera radicale un vano assegnandolo ad una diversa funzione all'interno dell'abitazione. Nel ricorso si sottolineava invece che non c'era stata alcuna modifica radicale del sottotetto, tanto che la destinazione del locale sarebbe rimasta la medesima anche a seguito dell'attività di costruzione. Nella motivazione dell'ordinanza i giudici osservano, anzitutto, come il vano oggetto delle attività fosse originariamente dedicato ad un'attività tecnica e che solo a seguito della modifica avesse assunto una funzione abitativa. Si tratterebbe dunque di una modifica di carattere radicale e sostanziale, posto che comporta il passaggio da una categoria di locali a un'altra.

Peraltro la sentenza segnala che quella tecnica e quella abitativa, costituiscono due categorie non omogenee il cui passaggio da una all'altra determina una modifica della funzione del vano e del suo utilizzo concreto. E questo rende necessario l'ottenimento di un permesso, la cui assenza determina l'applicabilità di una sanzione di carattere penale.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

I TERMINI PER LA DENUNCIA DEI DIFETTI D'OPERA PARTONO DALLA PERIZIA

Corte di Cassazione n.3674/2019

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Codice civile a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegue una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e non dalla data del dibattito assembleare. Tale principio è stato enunciato di recente dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3674/2019, che ha affrontato il problema dell'identificazione degli elementi conoscitivi necessari ai fini della scoperta dei vizi e dal cui rilevamento decorrono i termini di decadenza annuale e quello decennale di prescrizione previsti dall'articolo 1669 citato. L'articolo 1669 del Codice civile stabilisce che i vizi di costruzione o per difetto di immobili o cose destinate a lunga durata manifestati entro i 10 anni dal compimento devono essere denunciati dal committente entro un anno dalla scoperta e il diritto al risarcimento si prescrive entro un anno dalla denuncia.

Con la recente ordinanza la suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello con la quale, quest'ultima, aveva rigettato la domanda del condominio e dei proprietari delle unità immobiliari volta a richiedere il risarcimento dei danni alle parti comuni e alle proprietà esclusive per i gravi difetti derivanti dall'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio perché ritenuto, il diritto, prescritto. La Corte territoriale aveva stabilito che il termine di prescrizione annuale era cominciato a decorrere dalla data della lettera con cui l'amministratore aveva denunciato i gravi difetti di cui avevano discusso i condomini in assemblea (2007) assumendo, solo allora, la consapevolezza della gravità dei danni. Per la stessa Corte d'appello, quindi, l'azione era iniziata quasi sette anni dopo la scoperta dei vizi la quale non poteva ritenersi avvenuta con la perizia tecnica (2013) considerata un "mero espediente" per superare l'eccezione di prescrizione. Di contrario avviso la Corte di cassazione, che ha premesso che per far sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente è necessario che quest'ultimo abbia una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause.

Dal giorno in cui il committente consegua tale sicura conoscenza dei vizi decorre il termine di un anno per effettuare la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Codice civile a pena di decadenza. Tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.

Per i supremi giudici, pertanto, la corte di merito aveva errato perché aveva ritenuto la perizia tecnica un "espediente" per aggirare la prescrizione valorizzando, invece, oltre misura il dibattito assembleare fino a considerarlo come momento della scoperta dei difetti senza considerare che manifestazioni di scarsa rilevanza, dibattiti e semplici sospetti non costituiscono **"un apprezzabile grado di conoscenza della gravità"** dei difetti nell'esecuzione dell'opera che è, invece, necessario per far sorgere la responsabilità in capo all'appaltatore.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

DIFETTI COSTRUZIONE IMMOBILI: LA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE E COSTRUTTORE

Corte di Cassazione n.23132/2018

Con l'ordinanza n. 23132/2018, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha sottolineato che il **venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera**, non solo quando i lavori sono eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo. Nel dettaglio, la Cassazione ha affermato che *"la denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta valere anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale"*. Il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera, non soltanto quando i lavori sono eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo, al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, anche in tali casi, la costruzione dell'opera è a lui riferibile. Proprio questa attività di interferenza o di controllo, così come quella di progettazione, documentano, in generale, il coinvolgimento del venditore committente e la sua corresponsabilità, salvo che, in ipotesi limite, sia dimostrata la incolpevole estraneità.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

LOCAZIONE IMMOBILIARE ESENTE IVA

Corte di Giustizia Ottava sez. 28/02/2019

L'esenzione Iva per la locazione immobiliare è indipendente dall'attività del conduttore. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia. L'esenzione Iva prevista per affitto e locazione di immobili è applicabile anche alla cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici. A questa

sentenza è giunta la Corte di Giustizia nella **causa C-278/18 del 28 febbraio 2019**, basandosi sull' **articolo 135, par. 1, lett. I), Direttiva 2006/112/CE**.

Secondo la direttiva citata, l'esenzione Iva non si applica:

- alle locazioni finalizzate all'alloggio (settore alberghiero o analoghi, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni per il campeggio);
- alle locazioni di aree destinate a parcheggio;
- alle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;
- alle locazioni di casseforti.

Il caso di un terreno rustico da sfruttare a vigneto, come nel caso analizzato, a favore di una società attiva nel settore della viticoltura è invece risultato riconducibile all'ambito applicativo dell'esenzione. La Corte ha infatti osservato che "il carattere passivo dell'affitto o della locazione di un bene immobile, che giustifica l'esenzione dall'Iva di simili operazioni ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva, risiede nella natura dell'operazione stessa e non nel modo in cui il locatario utilizza il bene in questione".

L'esenzione è quindi valida quale che sia l'attività del locatario. Inoltre il discrimine tra l'esenzione e l'imponibilità è dato dal tipo di prestazione resa dal soggetto che concede il diritto di utilizzare l'immobile, che – ai fini dell'esenzione – può comprendere anche servizi collegati alla messa a disposizione del bene, purché ad essi accessori. Colui al quale è trasferito il diritto di utilizzo dell'immobile può perciò svolgere un'attività di tipo industriale o commerciale senza che questa si rifletta sulla natura dell'operazione a monte, che resta una locazione esente da Iva se risponde ai criteri esposti.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E MANCATO TRASFERIMENTO RESIDENZA

Corte Cassazione n.3095/2019

Le agevolazioni per la prima casa si possono perdere se il trasferimento della residenza non avviene nel termine dei 18 mesi successivi al rogito perché l'immobile è stato affittato dal venditore.

Nel dettaglio, con l'ordinanza n. 3095 del 1° febbraio 2019, la Cassazione ha stabilito che non costituisce causa di forza maggiore idonea a evitare la decadenza dell'agevolazione prima casa la circostanza che l'acquirente non sia riuscito a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi successivi al rogito poiché l'immobile è stato affittato, a terzi, dal venditore, con un contratto che l'acquirente credeva "transitorio" e che, invece, avendo durata superiore a 18 mesi, è stato convertito nella formula "4+4" della locazione ordinaria.

MA ECCO LA VICENDA. Nel 2004 una contribuente ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Nel 2005 ha rivenduto l'immobile. A un anno dalla vendita, e con rogito del 21 dicembre 2006, la contribuente ha acquistato un altro appartamento nella stessa città, usufruendo sempre delle agevolazioni prima casa. In particolare, nell'atto di acquisto la parte venditrice ha dichiarato che l'immobile era oggetto di un contratto "transitorio" di locazione, stipulato il 2 gennaio 2003 e ne garantiva il rilascio, da parte della conduttrice, entro il 31 dicembre 2006. Ma il rilascio non è avvenuto neppure il 7 maggio 2007, quando la contribuente ha intimato alla locataria licenza per finita locazione.

Nel corso del giudizio civile, la conduttrice ha prodotto un nuovo e diverso contratto di locazione annuale, datato 1° gennaio 2004, e ha chiesto che il Tribunale adito qualificasse la locazione come ordinaria e cioè di durata quadriennale, prorogabile per uguale durata secondo la formula "4+4", avendo superato il termine massimo di 18 mesi stabilito dalla legge per le locazioni transitorie. Nel 2008, la sentenza del Tribunale ha qualificato la locazione come ordinaria. La pronuncia ha stabilito la durata del contratto fino al 31 dicembre 2010 (otto anni dal 1° gennaio 2003) e ha fissato la data per il rilascio dell'immobile al 31 marzo 2011.

Successivamente, ed entro i tre anni dalla stipula del rogito, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla contribuente l'avviso di liquidazione per imposte di registro, ipocatastali e sostitutiva sul mutuo per circa 23.517 euro, revocando le agevolazioni prima casa, utilizzate dalla contribuente indebitamente perché non aveva trasferito la propria residenza nell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. La contribuente ha proposto ricorso sostenendo l'impossibilità di trasferire la residenza nell'immobile e la Ctp lo ha accolto, ravvisando la sussistenza di una causa di forza maggiore.

La sentenza è stata confermata in appello. In particolare, anche se la causa di forza maggiore era inesistente e comunque non sopraggiunta alla stipula del rogito, ma piuttosto prevedibile a quella data, la Ctr ha argomentato che la contribuente aveva attivato una causa civile al fine di ottenere il rilascio dell'immobile e che la sentenza del Tribunale integrava una causa di forza maggiore, impedendo di fatto alla contribuente di trasferire la sua residenza nell'immobile fino al 31 marzo 2011.

Ma l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 4, parte I, tariffa allegata, nota II-bis, Tur, e ha sostenuto che:

- ➔ un contratto di locazione di natura transitoria non poteva avere, per legge, durata superiore ai 18 mesi;
- ➔ di conseguenza, vi era stata negligenza da parte dell'acquirente e non aveva rilevanza il mero rifiuto dell'inquilino al rilascio dell'immobile alla naturale scadenza del contratto di locazione;
- ➔ il presunto impedimento oggettivo al trasferimento della residenza in quello stesso immobile (e non genericamente nel Comune, trattandosi di un riacquisto entro un anno dalla precedente vendita) era prevedibile già alla data del rogito ed evitabile;
- ➔ tale impedimento, quindi, non era idoneo a integrare la forza maggiore.

La Corte ha accolto il ricorso e ha affermato che *"... l'aver la contribuente subito l'opposizione di un nuovo contratto di locazione transitoria, di durata annuale, stipulato dal*

precedente proprietario non può essere invocato come un fatto caratterizzato da inevitabilità ed imprevedibilità non imputabile alla contribuente medesima neppure a titolo di colpa lieve...". Nello specifico, i giudici di legittimità sono stati chiamati a valutare se, nella fattispecie al loro vaglio, sussistesse o meno una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo a quello dell'acquisto dell'immobile agevolato e tale da costituire condizione necessaria per conservare il trattamento fiscale di favore.

Al riguardo, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo il quale per forza maggiore deve intendersi *"un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine ..."*, cioè un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa, nelle varie specie e nei suoi vari gradi), inevitabilità e imprevedibilità. Tale indagine risulta necessaria poiché solo in presenza di causa di forza maggiore è consentito il mantenimento del diritto ai benefici prima casa nonostante non sia stato tempestivo il trasferimento della residenza nell'alloggio acquistato, trattandosi di riacquisto entro l'anno.

Nella fattispecie esaminata, la Corte ha concluso che non sussisteva alcuna causa di forza maggiore. La donna, infatti, fin dal momento del rogito, usando una normale diligenza, avrebbe potuto e dovuto accorgersi che l'originario contratto di locazione dell'immobile da lei acquistato aveva già superato la durata di 18 mesi e, di conseguenza, non potendo avere più la natura di un contratto di locazione per esigenze di natura transitoria, doveva essere assoggettato alla diversa disciplina dei contratti ordinari di locazione per uso abitativo. E ciò a prescindere sia dall'azione giudiziale intrapresa davanti al Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di finita locazione e la condanna della locataria al rilascio dell'immobile, sia dalla sentenza del giudice che, correttamente, fissava la "nuova" scadenza del contratto.

PER LEGGERE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

VARIAZIONE CLASSAMENTO CATASTALE: SERVE LA MOTIVAZIONE

Corte Cassazione sez. Tributaria n.3107/2019

Con la sentenza n. 3107/19, la sezione tributaria della Cassazione ha stabilito che l'amministrazione finanziaria non può aumentare la rendita dell'immobile basandosi su criteri generali e astratti, senza indicare quali sono le migliorie che hanno reso la casa di maggior pregio oppure in cosa consistono gli sviluppi del quartiere che avrebbero incrementato il valore del fabbricato. Una vicenda la cui origine va ripescata indietro nel tempo, in seguito ai riclassamenti di massa operati da diversi comuni, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bari e Lecce. Con le leggi n. 668/1996 e n. 311/2004 i municipi hanno potuto richiedere al Fisco la revisione del classamento degli immobili di proprietà privata nel caso di:

- ➔ classamento non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari;
- ➔ fabbricati situati in microzone per le quali il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale presenta una discrepanza superiore al 35%;
- ➔ intervenute variazioni edilizie che abbiano mutato la qualità del fabbricato.

Ma la Cassazione ha precisato che, a prescindere dalla fattispecie, è sempre necessaria "adeguata e specifica motivazione".

Il caso specifico riguarda la casa di un cittadino napoletano che era stata riqualificata, passando dalla categoria A/2 (abitazione civile) alla A/1 (abitazione signorile). Il contribuente aveva eccepito in giudizio che ciò era accaduto a tutte le unità immobiliari del comprensorio, basandosi su elementi generici e indistinti, applicati dall'ufficio a fabbricati diversi tra loro.

LA TESI È STATA ACCOLTA. Per i Supremi giudici, l'amministrazione finanziaria "omette di indicare specificamente tali immobili, il loro classamento e le caratteristiche che li renderebbero concretamente assimilabile a quello accertato", senza neppure spiegare "in che cosa consistessero i significativi miglioramenti a seguito dell'incremento delle infrastrutture urbane".

L'atto impositivo è stato quindi annullato e l'Agenzia è stata condannata a pagare le spese processuali.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

DISTANZA TRA EDIFICI:ANCHE I BALCONI SONO RILEVANTI

Corte Cassazione n.4834/2019

Con l'ordinanza 4834/2019, la Cassazione ha stabilito che anche i **balconi** definiscono come "finestrata" una parete, poiché assicurano la possibilità di esercitare la veduta. Bisognerà quindi tenerne conto nel **calcolo delle distanze tra edifici confinanti**. Con tale ordinanza la Cassazione ha dato ragione a un condominio che ha fatto causa a una società immobiliare perché aveva realizzato un fabbricato a confine con l'edificio condominiale a **distanza inferiore a quelle di legge** (Dm 1444/1968). Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la Corte di Appello l'ha accolta e ha condannato la società convenuta a demolire e arretrare la porzione del fabbricato, compresi i balconi aggettanti sino a garantire il **rispetto della distanza di 10 metri dal condominio di fronte** e al risarcimento dei danni. In base a quanto evidenziato dai giudici di appello, le risultanze della C.T.U. avevano evidenziato che effettivamente il fabbricato realizzato dalla società era posto a confine con l'edificio condominiale dovendo, quindi, trovare applicazione l'articolo 873 del Codice civile, con il rinvio alle fonti integrative locali che, però, devono trovare il loro limite nelle previsioni del Dm 1444/1968. Di conseguenza, l'eventuale disciplina derogatoria contenuta negli strumenti urbanistici locali, che prescriveva una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrata, doveva essere disapplicata. E' stato quindi fatto ricorso in Cassazione per stabilire se i balconi presenti sulla parete del fabbricato avessero il **carattere di veduta** (per cui si doveva applicare il Dm 1444) **o di semplici luci**. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha precisato che devono intendersi "pareti finestrata" in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, che assicurano la possibilità di esercitare la veduta.

E' stata quindi ritenuta **legittima la presenza di balconi** lungo la parete dell'edificio della ricorrente di cui si era tenuto conto ai fini del calcolo delle distanze. E il ricorso è stato respinto, confermando la demolizione di parte del fabbricato o il suo arretramento.

PER LEGGERE L'ARTICOLO SULLA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

APPALTI SOTTO SOGLIA: IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Consiglio di Stato n.1524/2019

Con la sentenza n. 1524 del 5 marzo 2019, il Consiglio di Stato è intervenuto nuovamente sul principio di rotazione negli appalti sotto soglia con procedura negoziata, previsto dal D.lgs. n. 50/2016 per garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. In base a tale principio, nella fase di consultazione degli operatori economici, le stazioni appaltanti – laddove la procedura per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” – possono invitare l'affidatario uscente solo in via eccezionale (come chiarito anche dalle Linee guida ANAC n.4). In questo modo, si intende garantire una distribuzione temporale equa delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando che si consolidino rendite di posizione in capo al gestore uscente, specialmente in mercati con un numero non elevato di operatori economici attivi. Il principio si applica quando l'affidamento precedente e quello attuale si collocano nello stesso settore merceologico, o nelle stesse categorie di opere o servizi.

Non si applica, invece, se si utilizzano procedure ordinarie in cui non vi sia alcuna limitazione del numero degli operatori da invitare.

Nel caso specifico, i giudici amministrativi d'appello respingono il ricorso di un'azienda precedentemente aggiudicataria di un appalto e poi non invitata nella procedura negoziata successiva. Ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento – si legge nella sentenza.

La scelta di non invitare il gestore uscente è dunque legittima, anche se viene modificato in maniera non significativa l'oggetto della gara: ciò che conta, infatti, è “l'identità (e continuità),

nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque [...] che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime”.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

OPERE IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE: LE RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Corte di Cassazione Penale n.2833/2019

La terza sezione della Cassazione penale, nella sentenza n.2833/2019, ricorda che, in tema di reati edilizi ed urbanistici,

“il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (ex plurimis, Sez. 3, n. 14504 del 20/01/2009, Rv. 243474; Sez. 3, n. 38924 del 07/11/2006, Rv. 235465). Il richiamato art. 29, comma 2, esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente”.

La Cassazione ribadisce inoltre che:

“la realizzazione, sul lastrico solare o terrazzo di un edificio, di un manufatto con funzioni di tettoia, trattandosi di un'opera nuova avente una propria individualità fisica e strutturale richiede di regola il permesso di costruire (ex multis, Sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Rv. 270435; Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Rv. 257290)”.

Nel caso in cui, per la consistenza complessiva dell'opera edilizia di realizzare, lo strumento autorizzativo utilizzato sia il permesso di costruire, “le eventuali difformità dell'opera realizzata dal permesso integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con SCIA. L'intervento edilizio deve, infatti, essere valutato nel suo complesso, in quanto incide sull'assetto del territorio, e non può essere parcellizzato

artificiosamente in una moltitudine di "microinterventi", al fine di ottenere un regime autorizzatorio o sanzionatorio più favorevole".

LA SENTENZA INTEGRALE

In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. Il richiamato art. 29, comma 2, esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 20 aprile 2017, il Tribunale di Vasto ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, con liquidazione di provvisionale, ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino, per avere, in qualità di direttore dei lavori, realizzato, in difformità dal permesso di costruire, due tettoie il legno composte da pannelli fissi anziché un sistema di ombreggio rimovibile.

2. – Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, una impugnazione qualificata come appello, deducendo: 1) che lavori in difformità erano stati realizzati dall'impresa edile all'insaputa del direttore dei lavori, che non poteva vigilare quotidianamente sulla loro esecuzione e che non era stato informato della loro consistenza effettiva; 2) la mancata considerazione del fatto che le opere avrebbero potuto essere eseguite con semplice s.c.i.a., anziché con permesso di costruire; 3) l'eccessività della sanzione, di ben € 6000,00, di ammenda, già considerate le circostanze attenuanti generiche; 4) la circostanza che la parte civile non avrebbe potuto costituirsi, non essendo la persona offesa dal reato ed avendo poi prestato l'assenso alla realizzazione della struttura come effettivamente realizzata; 5) l'illegittimità dell'ordine di demolizione e di ripristino, in quanto impartito al direttore dei lavori, che non ha né la proprietà né la disponibilità dell'immobile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1. - La prima censura, riferita la responsabilità penale, è manifestamente infondata. La difesa si limita ad asserire che l'opera sarebbe stata eseguita in difformità dal permesso di costruire all'insaputa dell'imputato e, così argomentando, sostanzialmente ammette la colpa dell'imputato stesso, perché questo, come direttore dei lavori, aveva obblighi di direzione e vigilanza che avrebbe dovuto puntualmente adempiere. Deve infatti ricordarsi che, in tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (ex plurimis, Sez. 3, n. 14504 del 20/01/2009, Rv. 243474; Sez. 3, n. 38924 del 07/11/2006, Rv. 235465). Il richiamato art. 29, comma 2, esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui lo stesso ricorrente ha sostanzialmente ammesso di non essersi sufficientemente interessato dell'esecuzione delle opere oggetto del permesso di costruire e non si è attivato né durante né dopo la loro esecuzione per segnalare e riparare la violazione.

3.2. – Anche il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, la realizzazione, sul lastrico solare o terrazzo di un edificio, di un manufatto con funzioni di tettoia, trattandosi di un'opera nuova avente una propria individualità fisica e strutturale richiede di regola il permesso di costruire (ex multis, Sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Rv. 270435; Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Rv. 257290). In ogni caso, qualora, per la consistenza complessiva dell'opera edilizia di realizzare, lo strumento autorizzativo utilizzato sia il permesso di costruire, le eventuali difformità dell'opera realizzata dal permesso integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con s.c.i.a. L'intervento edilizio deve, infatti,

essere valutato nel suo complesso, in quanto incide sull'assetto del territorio, e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di "microinterventi", al fine di ottenere un regime autorizzatorio o sanzionatorio più favorevole.

3.3. – Il terzo motivo è, invece, fondato. Il Tribunale dà atto del carattere colposo e non doloso dell'illecito in concreto commesso, da ritenersi sostanzialmente ascrivibile a meri errori non scusabili di valutazione e, nonostante ciò, determina la pena base in euro 9000,00 di ammenda (misura prossima al massimo edittale di euro 10.329,00), giungendo poi ad una di riduzione della stessa ad euro 6000,00 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In altri termini, l'elevata misura della pena non trova alcuna logica corrispondenza con la non rilevante gravità del fatto.

3.4. – Il quarto motivo, relativo alla costituzione di parte civile del Comune, è manifestamente infondato. È sufficiente qui ricordare che, nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, compete all'ente comunale la qualifica di parte offesa, stante il diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e all'inviolabilità della propria posizione funzionale, così come del diritto alla realizzazione e alla conservazione di un ordinato sviluppo di un predeterminato assetto urbanistico, che sono compromessi dagli illeciti urbanistici (ex plurimis, Sez. 3, n. 35312 del 19/05/2016, Rv. 267533; Sez. 3, n. 26121 del 12/04/2005, Rv. 231952). Né può affermarsi che la struttura in legno effettivamente realizzata in difformità dal permesso di costruire sia stata poi oggetto di assenso da parte del Comune, perché, dalla stessa prospettazione difensiva, emerge che la copertura avrebbe dovuto essere realizzata non in legno, ma con tende avvolgibili o frangisole a pacchetto con pannelli lamellari orientabili e ricevibili.

3.5. – È invece fondata la quinta doglianza, relativa all'ordine di demolizione e ripristino. Questa corte ha più volte chiarito che, il giudice, ove pronunci condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, non può ordinare la demolizione delle opere abusive, in quanto quest'ultima si applica esclusivamente agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Ne deriva che le sanzioni amministrative costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. citato, restano di esclusiva competenza della P.A., mentre l'A.G. può solo irrogare la pena dell'ammenda (ex plurimis, Sez. 3, n. 49991 del 30/04/2014, Rv. 261595; Sez. 3, n. 41423 del 29/09/2011, Rv. 251326).

4. – Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata: senza rinvio, limitatamente all'ordine di demolizione e ripristino, che deve essere eliminato, potendovi direttamente provvedere questa Corte; con rinvio al Tribunale di Vasto, perché proceda a nuovo esame, limitatamente alla misura della pena. Il ricorso deve essere nel resto rigettato.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata: senza rinvio, limitatamente all'ordine di demolizione e ripristino, che elimina; con rinvio al Tribunale di Vasto limitatamente alla pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

GARA DA AGGIUDICARE A "CORPO": IRRILEVANTE L'ELENCO PREZZI ANALITICO

Consiglio di Stato n.13/2019

Negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l'elenco prezzi analitico risulta irrilevante. Lo ha confermato la quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 13/2019 depositata il 2 gennaio. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione, la gara era da aggiudicare a "CORPO": in tale tipologia di appalti "il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta", osserva il Consiglio di Stato. "Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile

2018, n. 2057)”. Ne consegue che “le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15)”.In definitiva, pertanto, “negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante (Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963)”.

PER LEGGERE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

MANUFATTI PRECARI E I MARGINI DELL’ABUSO EDILIZIO

Corte di Cassazione Penale n.5821/2019

Con la **Sentenza n. 5821**, depositata il 6 febbraio 2019, la Corte di Cassazione(Sez. III) ha chiarito alcuni principi definitivi dell’abuso edilizio, rigettando il ricorso relativo a una platea di cemento costruita in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, di cui il titolare rivendicava la natura di manufatto precario. Anche l’immobile realizzato con materiali non abitualmente impiegati nella realizzazione di stabili costruzioni e facilmente rimovibile, se comporta una modifica dell’assetto del territorio, non può definirsi precario e richiede il permesso di costruire, poiché ciò che rileva è la sua obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti e limitate nel tempo. Gli interventi edilizi precari (ora menzionati dall’art. 6 del d.P.R. 380/01 che, nell’attuale formulazione, li descrive, al comma 1, lett. e-bis) sono opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale. L’opera precaria, per la sua stessa natura e destinazione, non comporta effetti permanenti e definitivi sull’assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo, e deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche: la sua precarietà non può essere desunta dalla

temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità; deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo; deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso.

LA TENUITÀ DEL DANNO. L'inammissibilità di una lettura soggettiva della giurisprudenza viene richiamata anche riguardo alla "tenuità del fatto": il ricorrente contestava infatti che la Corte d'Appello non avrebbe considerato il fatto che l'opera in questione fosse stata demolita dallo stesso titolare e l'esiguità del danno. A questo proposito, la Corte di Cassazione asserisce che:

Il riferimento alle caratteristiche costruttive dell'intervento edilizio abusivo quale uno dei plurimi parametri di valutazione cui il giudice del merito deve fare ricorso per verificare la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non significa affatto che tale elemento non sia, da solo, sufficiente per escludere la particolare tenuità del fatto. Tuttavia, l'eliminazione dell'opera abusiva, "attraverso la sua demolizione o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, implicando la cessazione della permanenza, può consentire, a condizioni esatte, l'applicazione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 131-bis cod. pen."

LA SENTENZA INTEGRALE

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a 06/02/2019 (Ud. 15/01/2019), Sentenza n.5821

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da DULE SAIMIR;

avverso la sentenza del 06/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità;

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 6 novembre 2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 7 ottobre 2016, il Tribunale di Macerata aveva affermato la responsabilità penale di Saimir DULE in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 per aver realizzato, in assenza di validi titoli abilitativi, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, una platea in conglomerato cementizio avente una superficie di circa 100 metri quadrati e tramezzature perimetrali in laterizio di lunghezza complessiva di metri 25 ed altezza variabile tra metri 1,80 e metri 3,10, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 181, comma 1 d.lgs. 42/04, così qualificata l'originaria imputazione, perché estinto ai sensi dell'art. 181 comma 1-quinquies dello stesso decreto (fatti accertati in Camerino, nel mese di maggio 2013).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la natura precaria del manufatto costruito, il quale sarebbe stato destinato a ricovero degli attrezzi necessari per i lavori in corso nella casa della moglie dell'imputato e realizzato in tal modo per preservare gli utensili in esso custoditi, avendo egli già subito furti in precedenza.

Aggiunge che, nel pervenire alla decisione impugnata, i giudici del merito avrebbero disatteso precisi principi giurisprudenziali sulla base di mere probabilità ed ipotesi e non anche di oggettivi elementi di prova.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando che i giudici del gravame avrebbero erroneamente escluso, nella fattispecie, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che gli interventi edilizi precari, categoria già individuata dalla giurisprudenza e dalla dottrina con inequivocabile indicazione delle specifiche caratteristiche, sono ora espressamente menzionati dall'art. 6 del d.P.R. 380/01 che, nell'attuale formulazione, li descrive, al comma 1, lett. e - bis), come opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

In precedenza, il testo unico dell'edilizia conteneva riferimenti indiretti, che riguardavano gli interventi di cui all'articolo 3, comma primo, lettera e.5 e quelli per le attività di ricerca descritti nell'articolo 6.

L'opera precaria, per la sua stessa natura e destinazione, non comporta effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo e la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che l'intervento precario deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche: la sua precarietà non può essere

desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità; deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo; deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso (cfr. ex. pl. Sez. 3, n. 36107 del 30/6/2016, Arrigoni e altro, Rv. 267759; Sez. 3, n. 6125 del 21/1/2016, Arcese, non massimata; Sez. 3, n. 16316 del 15/1/2015, Curti, non massimata; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014 (dep. 2015), Manfredini, Rv. 261636; Sez. 3, n. 25965 del 22/06/2009, Bisulca, non massimata).

Tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, sono stati correttamente applicati nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale posto in evidenza le dimensioni, le caratteristiche costruttive dell'immobile in corso di realizzazione e la inverosimiglianza della tesi difensiva della destinazione a ricovero di attrezzi, considerando anche che il fabbricato era privo di chiusure e che la tipologia ed i costi dei materiali utilizzati deponevano inequivocabilmente per una destinazione stabile e diversa.

A fronte di tali coerenti ed inequivocabili considerazioni, il ricorrente ribadisce le medesime censure formulate con l'atto di appello ed efficacemente confutate dal giudice del riesame, riproponendo la inverosimile giustificazione della temporanea destinazione a ricovero per attrezzi dell'opera abusivamente realizzata attraverso una personale lettura delle emergenze processuali, non proponibile in questa sede di legittimità ed una ancor più personale interpretazione della richiamata giurisprudenza.

3. Va a tale proposito specificato che i richiami, effettuati dalla giurisprudenza alla destinazione dell'opera che ne evidenzia la precarietà ed al fatto che ai fini della individuazione di tale caratteristica non rileva la tipologia dei materiali utilizzati o dal sistema di ancoraggio al suolo, hanno lo scopo di puntualizzare la specificità degli interventi precari, chiarendo che anche l'immobile realizzato con materiali non abitualmente impiegati nella realizzazione di stabili costruzioni e facilmente rimovibile, se comporta una modifica dell'assetto del territorio, non può definirsi precario e richiede il permesso di costruire, poiché ciò che rileva è la sua obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti e limitate nel tempo.

Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha escluso la precarietà dell'intervento, il quale si compone, come descritto nell'imputazione, di una platea in cemento di 100 metri quadrati, la cui realizzazione, da sola, richiede il permesso di costruire (cfr. Sez. 3, n. 31399 del 11/5/2018, Spica, non ancora massimata) e da tramezzature in laterizio ed obiettivamente denota una futura stabile destinazione.

4. Il motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato e ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso.

Si è già avuto modo di affermare (Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265450. Conf. Sez. 3, n. 19111 del 10/3/2016, Mancuso, Rv. 266586) che, per quanto concerne le violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione utilizzabili ai fini della verifica della particolare tenuità del fatto, assumendo rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento, ritenendo anche indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano contestualmente violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali).

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato l'avvenuta demolizione dell'intervento e l'esiguità del danno, valorizzando, al contrario, l'aspetto dimensionale che si assume, di per sé, non ostativo all'applicazione della invocata causa di non punibilità.

5. Anche in questo caso, tuttavia, tale deduzioni vengono fondate su una soggettiva lettura della giurisprudenza che viene richiamata in ricorso.

Va detto, in primo luogo, che il riferimento alle caratteristiche costruttive dell'intervento edilizio abusivo quale uno dei plurimi parametri di valutazione cui il giudice del merito deve fare ricorso per verificare la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non significa affatto che tale elemento non sia, da solo, sufficiente per escludere la particolare tenuità del fatto, ma sta più semplicemente ad indicare che la verifica cui il giudice è chiamato non deve basarsi soltanto su tale specifico parametro, ben potendosi individuare, quali elementi indicativi di una condotta non suscettibile di positiva valutazione, anche altri aspetti quali quelli in precedenza indicati.

Quanto alla demolizione, si è specificato che l'eliminazione dell'opera abusiva, attraverso la sua demolizione o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, implicando la cessazione della permanenza, può consentire, a condizioni esatte, l'applicazione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 131-bis cod. pen. (così, in motivazione, Sez. 3, n. 50215 del 8/10/2015, Sarli, Rv. 265435. V. anche Sez. 3, n. 4123 del 11/7/2017 (dep. 2018), PG. in proc. Zoccarato, Rv. 272039).

Nel caso di specie, dunque, la Corte del merito, ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle dimensioni dell'intervento e del fatto che lo stesso era stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Si tratta di motivazione sufficiente ed adeguata, dovendosi peraltro ricordare come questa Corte, richiamando quella giurisprudenza secondo la quale l'assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 Scopazzo, Rv. 268499. V. anche Sez. 5, n. 39806 del 24/6/2015, Lembo, Rv. 265317; Sez. 3, n. 24358 del 14/5/2015, Ferretti e altri, Rv. 264109), ovviamente in presenza di dati obiettivamente preclusivi di una valutazione di particolare tenuità del fatto, ritenendo quindi del tutto adeguata la motivazione espressa che valorizzi l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in data 15/1/2019



DAL WEB

1.5

ORA LEGALE PERMANENTE? ANCHE GLI USA SONO STANCHI DI CAMBIARE L'OROLOGIO

Negli USA sono stanchi di cambiare l'orologio e in Europa l'argomento dell'ora legale sta facendo discutere, mentre la Francia si è appena espressa a favore dell'ora legale per sempre con una votazione popolare. Cambiare gli orologi, spostandoli in avanti, significa che tutti perdono un'ora di sonno, ma guadagnano un'ora di luce serale durante l'autunno. E intanto in Italia, così come in tutta **Europa**, dovremo **aspettare il 2021** per sapere se anche per noi ci sarà l'ora legale per sempre. Per ora l'unica cosa certa è che la notte tra il **30 e il 31 Marzo** anche a noi toccherà di nuovo spostare le lancette, portandole avanti di un'ora.

UNA CASA DI SOLI 27 METRIQUADRATI

Al giorno d'oggi un numero sempre maggiore di persone desidera vivere in ambienti più piccoli. Per prima cosa costano molto meno e spesso questo dà la possibilità di comprare una casa senza mutuo. Molti lo trovano un vantaggio. Queste case più piccole sono spesso chiamate **TINY HOUSE**. Un concetto in crescente aumento. Inoltre, con una casa di piccole dimensioni si può risparmiare sulla bolletta energetica. Il grande vantaggio di tutti questi risparmi è che il denaro risparmiato può essere utilizzato per pagarsi una pensione. La casetta è provvista di energia elettrica e acqua. 27 metri quadri non sono tanti, ma se si fa un uso intelligente dello spazio e si progettano alcune soluzioni in modo tale da utilizzare lo spazio nel modo più efficiente possibile, sono sostanzialmente sufficienti, infatti c'è tutto. Una cucina con elettrodomestici, un televisore e persino un piano per la camera da letto.



ARGILLA MODIFICATA: UN MATERIALE SANO CHE FA BENE ALL'AMBIENTE, ALLA GENTE ED ECONOMICO

ARGILLA MODIFICATA

Ha le caratteristiche della durabilità, della resistenza meccanica, leggera e resistente al fuoco ed è salubre

L'ARGILLA MODIFICATA È UN MATERIALE DI RIVESTIMENTO ECOSOSTENIBILE e rivoluzionario, che può sostituire materiali di rivestimento tradizionali come il legno e la pietra. Sostenibilità ambientale, innovazione e vantaggi di tipo estetico dell'argilla modificata sono supportati anche dalla convenienza economica del materiale, unico nel suo genere. L'argilla ha caratteristiche di durabilità,

isolamento e resistenza meccanica, e anche leggerezza, resistenza a fuoco e inattaccabilità dai parassiti. Seppur modellati per ottenere forme diverse (mattoni, tegole, listelli...), i prodotti in argilla si caratterizzano per l'inconfondibile aspetto: un colore rosso bruciato perlopiù uniforme (con sfumature che variano a seconda del grado di cottura), che può virare nel giallo o grigio a seconda del tipo di terreno. L'argilla modificata, dal punto di vista chimico, è composta quasi esclusivamente da argilla, quarzo ridotto in granelli finissimi e polvere di pietra. L'argilla modificata gode delle stesse proprietà del materiale originario, e non solo. E' traspirabile come l'argilla, in grado di regolare il grado di umidità degli ambienti. Tale caratteristica, oltre a migliorare il **comfort termo igrometrico** negli ambienti, li rende più salubri perché abbate la possibilità che si diffondano virus, batteri e funghi. In aggiunta, l'argilla assorbe anche tossine e odori interni. Tra le altre caratteristiche di sostenibilità c'è la riciclabilità del materiale ed il suo ciclo di vita che si chiude con il materiale che, dopo l'utilizzo, diventa terra coltivabile. L'argilla modificata, o MCM, Modified Clay Material, può essere utilizzata per i rivestimenti per superfici verticali e pavimenti, sia in interno che in esterno.

IN PUGLIA PUOI FARE UN MESE DI VACANZA GRATIS: COME CANDIDARSI?

Immersi nella natura, tra tradizioni enogastronomiche e tutta la bellezza di un borgo di meno di tremila abitanti. **TUTTO RIGOROSAMENTE GRATIS**. Dal primo marzo ci si può candidare per trascorrere a Biccari il mese di agosto in cambio di qualche ora giornaliera di volontariato nel **Parco Avventura della Daunia** o di attività di sostegno nella



Coop di Comunità. L'iniziativa è stata lanciata dal Comune per far conoscere questo bellissimo borgo sui monti Dauni in provincia di Foggia.

REQUISITI E COME CANDIDARSI

Si potranno candidare tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e 45 anni: i due prescelti saranno ospitati gratuitamente in cambio di qualche ora quotidiana di volontariato e la promozione sui social delle bellezze del paese. Ma non solo i due *“cittadini temporanei di Biccari”* potranno immergersi nella natura, gustare i prodotti tipici (come il tartufo nero) e perdersi tra le viuzze del centro storico o in escursioni con la comunità locale, testimoniando il tutto sui canali social. Durante il mese gratuito di permanenza saranno proposte diverse attività in collaborazione con realtà locali, come divertenti laboratori enogastronomici, esperienze forestali, attività sportive e interessanti incontri culturali. C'è tempo per candidarsi fino al **31 Marzo 2019**.

PER LEGGERE TUTTE LE INFORMAZIONI PER CANDIDARSI

[CLICCA QUI](#)

CERCASI DONATORI DI VOCE PER AUDIOLIBRI PER NON VEDENTI



Avete una bella voce? Vi piace leggere? Ma soprattutto vi dà gioia aiutare gli altri? Allora troverete sensazionale l'appello lanciato dall'**UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**, che è alla ricerca di una voce che narri libri a beneficio di chi purtroppo non può leggerli più o di chi semplicemente ha difficoltà nella lettura.

Si ricercano quindi dei donatori di voce.

Lo scopo è quello di favorire «lo scambio intergenerazionale» e di rendere «la cultura più accessibile», aperta, alla portata di tutti. La produzione di audiolibri in formato digitale si articola in due livelli:

- ➔ il primo livello viene realizzato da lettori professionisti, doppiatori, attori o comunque persone che utilizzano la propria voce in maniera professionale. Attraverso questo livello vengono prodotti testi di interesse per tutti i fruitori: best sellers, libri di letteratura, di attualità, oltre a testi e pubblicazioni inerenti la storia ed il folclore della nostra regione, i costumi, storie locali, produzioni letterarie e teatrali in dialetto.

- il secondo livello viene prodotto invece da volontari donatori di voce, i quali registrano con strumentazioni fornite dal Centro testi richiesti dagli utenti: libri per universitari, per studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per studenti con bisogni educativi speciali, testi di narrativa, dispense, appunti, sezioni o capitoli di libri necessari per la formazione professionale o per la preparazione di esami o libri di specifico interesse. Sempre a questi volontari viene affidata la produzione di periodici settimanali o mensili regionali, oltre che di alcune testate di carattere nazionale di particolare interesse per gli utenti; vengono prodotti anche “instant book” e opuscoli o libretti di istruzioni per apparecchiature diffuse e complesse, come elettrodomestici, telefoni cellulari, radio ecc.

Un’iniziativa bella che vuole essere d’aiuto a persone che affette da patologie o per l’età avanzata non possono leggere in maniera autonoma e che ricorda quella nata nel 1983 nel comune di Feltre (in provincia di Belluno), il Centro Internazionale del Libro Parlato, fondato inizialmente per aiutare i non vedenti del territorio ad assaporare come tutti gli altri il piacere della lettura. Il servizio è da ritenersi gratuito, coloro che vorranno beneficiarne non devono fare altro che compilare una domanda di iscrizione redatta sull’apposito modulo che viene fornito dal Centro.

COME CANDIDARSI

Chi volesse proporsi come donatore di voce non deve fare altro che inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica donalatuavoce@uicibrindisi.it

Nell’e-mail vanno specificati:

- ✓ dati personali (nome e cognome, indirizzo e-mail e recapito telefonico);
- ✓ genere preferito nella lettura;
- ✓ disponibilità media di tempo settimanale/mensile per la registrazione (non vincolante);
- ✓ eventuale possesso di materiale utile alla registrazione (registratore o microfono del personal computer di buona qualità).

È necessario poi inviare **una demo vocale della propria voce**. Sono sufficienti anche soltanto 3 minuti di registrazione effettuata con qualsiasi strumento di registrazione, in qualsiasi formato e con qualsiasi libro. Per altre informazioni potete contattare il numero 0831 526105/ 329 6826213 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 oppure inviare una e-mail a donalatuavoce@uicibrindisi.it



CALCOLA LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA

Il 15 marzo gli studenti di tutto il mondo sono scesi in piazza contro «l'assenza di politiche sul cambiamento climatico», ispirati dall'esempio di **Greta Thunberg**: la 16enne svedese che ha inaugurato la protesta da Stoccolma. E ora "rischia" il Nobel per la Pace. Nel complesso il cambiamento climatico è ancora la principale paura fra i 26 paesi considerati nel sondaggio di Pew Research. Il 2018 ha accusato una ondata di caldo rispetto alla media che non si registrava dal 1800, dai tempi di Napoleone. Per l'occasione il sito **CARBON FOOTPRINT** ha realizzato un calcolatore per misurare l'impronta ecologica, per misurare l'impatto ambientale in casa, volo, auto, moto e mezzi di trasporto.

PER CALCOLARE LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA

[CLICCA QUI](#)

I CONSIGLI DELLA CROCE ROSSA PER EVITARE LA MORTE IN CULLA

In Italia sono circa 300 i bambini ogni anno che muoiono per la **MORTE IN CULLA** nota anche come sindrome della morte improvvisa infantile o morte inaspettata del lattante (in inglese Sudden Infant Death Syndrome o SIDS).

La prevenzione comincia dal dormire in posizione corretta...ecco i consigli!



- ➔ far dormire i propri bambini sulla schiena, in posizione supina
- ➔ non fumare durante la gravidanza e dopo la nascita del bambino
- ➔ coprire il bambino con coperte che rimangano ben rimboccate e che non si spostino durante il sonno, coprendo il viso e la testa del neonato
- ➔ non utilizzare cuscini soffici, o altri materiali che possano soffocare il bambino durante il sonno

- ➔ allattare al seno il bambino nei primi sei mesi di vita. E' stato dimostrato che una immunizzazione corretta riduce il rischio di Sids
- ➔ far dormire il bambino in un ambiente a temperatura adeguata, né eccessivamente caldo né troppo freddo, e con sufficiente ricambio di ossigeno
- ➔ limitare la co-presenza del bambino nel letto con altre persone durante il sonno.

Casi di Sids si sono verificati per soffocamento del bambino da parte della madre o del padre durante il sonno.

OSLO LA PRIMA CITTA' SENZA AUTOMOBILI DAL 2019



OSLO ha deciso di ridurre drasticamente i parcheggi, così da impedire l'accesso delle automobili al centro. Per garantire la mobilità di residenti e pendolari verranno potenziati i trasporti pubblici e le piste ciclabili. Oslo non vuole più avere nulla a che fare con le auto. Dopo l'accordo con i rivenditori e la classe dirigente per impedire la vendita delle vetture a benzina e gasolio entro il 2025 – la municipalità della capitale norvegese ha indetto una nuova crociata contro le quattro ruote. Di qualsiasi tipo esse siano. L'obiettivo è, entro la fine del 2019, vietare tutte le auto nel centro città.

AL BANDO ANCHE I MODELLI IBRIDI ED ELETTRICI

Elettriche, ibride o alimentate mediante carburanti fossili non importa: entro tre anni **tutte le vetture dovranno dire addio al centro di Oslo**. L'amministrazione cittadina – retta da una giunta di laburisti, socialisti e verdi – mira a rendere la capitale nordica una città **“car free”**. Come? Secondo il magazine The Nordic Page, **rimuovendo i parcheggi**. L'eliminazione degli stalli per la sosta, fatta eccezione per i posti riservati ai disabili, dovrebbe partire a giorni, senza alcuna distinzione per il tipo di veicoli e andando così a colpire anche la rilevante quota di auto a batteria, pari al 24 per cento dell'intero parco circolante del Paese. L'eliminazione dei parcheggi ha il chiaro obiettivo di **scoraggiare l'arrivo delle automobili in città**. Le zone di sosta, “liberate” dall'ingombro delle vetture, secondo l'amministrazione cittadina potrebbero essere convertite in ristoranti, teatri di strada e aree ricreative. Una trasformazione che, potenzialmente, potrebbe portare a una **riduzione del 50 per cento delle emissioni di CO2**.

ISOLA DI MONTECRISTO, COME RAGGIUNGERE IL GIOIELLO INESPLORATO DEL MAR TIRRENO



Montecristo è l'isola forse più misteriosa dell'**arcipelago toscano**, poco più di dieci chilometri quadrati di **natura incontaminata e selvaggia**, che da marzo saranno collegati più facilmente con l'**isola d'Elba**. Per i turisti, un'occasione in più per scoprire uno scrigno di **biodiversità**, sempre rispettando l'equilibrio prezioso di un fazzoletto di terra incantevole, un patrimonio naturale universale. **Oggi è anche un'area protetta con alcune regole ferree da rispettare per le poche persone – 2mila – che annualmente possono**

visitarla: su Montecristo non è possibile pernottare e sono vietate la pesca, la balneazione e la navigazione entro mille metri dalla costa; entro tre miglia è possibile transitare, ma non pescare; gli accessi via mare possono avvenire solo a Cala Maestra. Per arrivare sull'isola e quindi visitarla è indispensabile ottenere un'autorizzazione dell'Ufficio territoriale dei Carabinieri per le biodiversità di Follonica. Nel 2019 le visite a Montecristo sono programmate dal 2 MARZO AL 26 OTTOBRE con partenze da Porto Azzurro secondo un calendario stabilito. Il costo dell'escursione è di 100 euro e comprende il trasporto marittimo andata e ritorno, il biglietto di accesso all'area protetta e il servizio Guida parco.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

[CLICCA QUI](#)

L'ORSO AFFACCIATO SUL PONTE DELLA CAMOSCIARA CHE CONTEMPLA L'ORIZZONTE COMMUOVE IL WEB



Non è un film è una scena reale in **ABRUZZO**. E un bellissimo esemplare di orso bruno marsicano che scruta il paesaggio sottostante affacciandosi da un ponte. E' uno scatto davvero emozionante che esprime tutta la sensibilità e l'umanità di cui molti mammiferi sono dotati. La Camosciara

si trova lungo la strada che collega Pescasseroli a Villetta Barrea. Essa si presenta come un anfiteatro naturale formato da spettacolari pareti di roccia calcarea e dolomite. Per l'eccezionale valore naturalistico e per la straordinaria bellezza del paesaggio, è una delle località più affascinanti del Parco Nazionale, del quale rappresenta il cuore, forse la più amata sia dagli abitanti del Parco che dai turisti. La Camosciara racchiude nel proprio contesto la zona di Riserva Integrale ove l'integrità del territorio merita la conservazione

assoluta. Per una vacanza all'insegna dell'avventura è possibile alloggiare al Rifugio Prato Rosso.

CONTATTI: Cell: 339/8395335 Email: info@wildlifeadventures.it

IL RIUSO DEI RIFIUTI COME PRATICA CREATIVA



“Questo lo conserviamo... potrebbe servire!”. Era la filosofia delle nostre nonne, quelle che non buttavano mai via niente perché magari, un giorno, quella cosa sarebbe potuta tornare utile. Così vecchi lenzuoli troppo lisi diventavano strofinacci, il maglione logoro si scuciva e con la lana si faceva una sciarpa, anche il nastro dei regali si recuperava per cucire all'uncinetto un resistente sottopentola. Ogni cassetto era una miniera di ciarpame, ma al

momento giusto c'era sempre l'oggetto adatto da riutilizzare. Oggi ci ritroviamo a **rivalutare questa filosofia** per motivi esattamente opposti: abbiamo una così grande disponibilità di oggetti nuovi, monouso e a basso costo, che non riutilizziamo più nulla, trovandoci giorno dopo giorno **sommersi da montagne di rifiuti!** E questo non va bene per la Terra e per l'uomo. Allora un annaffiatoio può diventare una doccia, la vecchia seggiola un portasciugamani, i remi una testata del letto, una vecchia persiana un portaposta.

LA DOGGY BAG ENTRA NELLE SCUOLE

Mentre nei ristoranti la **DOGGY BAG** fa fatica a decollare, forse per timidezza o vergogna, aumenta invece il numero delle scuole dove l'educazione alimentare e ai consumi consapevoli passa anche dalle **FAMILY BAG** – che sono sacche date ad alunni e studenti per riporre ciò che non hanno mangiato in mensa (in genere i soli prodotti non deperibili, per

motivi igienici) e portarlo a casa. All'elenco di città e paesi virtuosi si è appena aggiunta Bologna: 13 mila piccole borse frigo lavabili sono state distribuite in elementari e medie.

CLUB DELLE DONNE: PERCHÉ STARE INSIEME FA BENE



Organizzarsi tra donne fa bene alla salute. Attraverso lo sguardo dell'altra ritroviamo il filo della nostra storia, ci connettiamo di nuovo all'essere donna, che non è materia di insegnamento, ma un percorso lungo e accidentato. Perché ogni donna insegna alla donna che le sta di fronte un modo di

essere e di affrontare la vita e su questo principio stanno nascendo molte realtà per far ritrovare le "donne". La **LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO** esiste dal 1975, mentre la **LIBRERIA DELLE DONNE DI BOLOGNA**, dove tutte sono volontarie, è nata nel maggio 1996 e insieme alla Casa delle Donne, nata come casa rifugio contro la violenza, valorizza uno spazio che sia di ricerca e documentazione sulla storia delle donne. Discussioni, proiezioni, eventi e riunioni... per le donne e non solo. Sì, perché in questo caso si tratta di una recuperare una storia al femminile che è patrimonio di tutti. «*It's a base for women to feel comfortable, supported and empowered*» ha spiegato Lola Head sul suo progetto **The AllBright**, creato nel 2015. Sentirsi a proprio agio, supportate e "empowered", una parola chiave sempre più trend, il cui significato racchiude un concetto che spesso sfugge e su cui, invece, è importante fermarsi. Sì, perché crescere significa diventare consapevoli del proprio potere personale. **Curves International**, fondato da Gary e Diane Heavin negli Stati Uniti nel 1992, da qualche anno è comparso anche in Italia: si tratta di una palestra dedicata al pubblico femminile con un allenamento specifico. Al momento sono sempre più numerosi i centri sportivi solo donne che stanno nascendo sul territorio italiano ed europeo.

LA BIBLIOTERAPIA: LEGGERE PER PENSARE

La **biblioterapia** è una metodologia impiegata con finalità terapeutiche, educative e di crescita personale che utilizza il libro e la lettura come strumento di riflessione, socializzazione e maturazione psicologica. Dai manuali di *self help* a testi più propriamente letterari

come romanzi, saggi o poesie; i libri, se opportunamente scelti, possono rivelarsi compagni di viaggio inestimabili grazie ai quali accedere a nuove prospettive da cui guardare e pensare a sé stessi. Il meccanismo psicologico fondamentale sul quale si fonda il **potenziale valore**

“**terapeutico**” di un testo narrativo è quello dell'**identificazione del lettore** con le vicende, emozioni e pensieri dei personaggi; in tal modo egli può **accedere a quelle parti in ombra o problematiche di sé** attraverso una trama narrativa che le renda **pensabili e comunicabili** stimolando le proprie **capacità empatiche e riflessive**.

Un secondo elemento peculiare della biblioterapia è **la dimensione relazionale**: un libro è potenzialmente “terapeutico” non solo per l'appropriatezza dei suoi contenuti rispetto al malessere della persona, ma anche perché ciò che la sua lettura suscita è oggetto **di riflessione condivisa** fra utente e operatore.

CONOSCI I BENEFICI DEL TRIFOGLIO ROSSO?



L'utilizzo del **TRIFOGLIO ROSSO** in fitoterapia può essere previsto nei seguenti casi:

- ➔ **Bronchite, tosse e affezioni alle vie respiratorie.** L'infuso della pianta, secondo la tradizione popolare, era utilizzato per contrastare l'accumulo di muco nelle cavità oculari e orofaringee.
- ➔ **Sintomi della menopausa e regolazione del ciclo.** Il trifoglio rosso contiene fitoestrogeni preziosi durante il periodo della menopausa, quando il calo fisiologico degli estrogeni può aumentare i sintomi legati a vampate, nervosismo, insonnia. La pianta, considerata un aiuto naturale per le donne con sindrome premestruale, aiuta il riequilibrio ormonale e regola l'ovulazione.
- ➔ **Mal di testa.** Il trifoglio rosso contrasta la vasocostrizione in relazione al mal di testa migliorando l'ossigenazione.
- ➔ **Gastrite e dolore allo stomaco.** Grazie alle proprietà antinfiammatorie può attenuare i problemi di gastrite e dare sollievo alle pareti della mucosa gastrica.
- ➔ **Colesterolo alto.** Gli isoflavoni presenti nel trifoglio rosso hanno proprietà ipocolesterolemizzanti: aiutano a ridurre i livelli di colesterolo.

- ➔ **Malattie della pelle.** Eczemi e psoriasi possono costituire ambiti in cui viene consigliato l'impiego di trifoglio rosso, in grado di aiutare la guarigione dell'epidermide e stimolare la produzione di collagene. Grazie al potere antinfiammatorio calma la pelle e protegge dai raggi UV.

Il trifoglio rosso è disponibile in forma secca, da utilizzare per una bevanda tipo infuso. In alternativa, è possibile assumere la pianta in polvere sotto forma di capsule. L'integratore a base di trifoglio rosso non va utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento. Inoltre, si sconsiglia l'uso del trifoglio rosso in presenza di disturbi emorragici, endometriosi, cancro alla mammella, cancro dell'utero, fibroma uterino, deficienza proteina S, interventi chirurgici

LE STRATEGIE BRUCIAGRASSI PER DIMAGRIRE VELOCEMENTE



Un recente studio dell'Università di Helsinki per dimagrire suggerisce esercizio fisico costante, magari ottimizzato per sostenere l'attività metabolica, sonno regolare, tanta acqua.

Ecco i suggerimenti:

- 1.** Non saltare mai pasti, anzi frammenta più che puoi la dieta. Una ricca colazione, associata a un paio di spuntini leggeri mattutini, come frutta e verdure crude, ti permetteranno di gestire agevolmente la prima parte della giornata. Nel pomeriggio prova ad usare frutta

secca come spuntino e tisane o tè verde, potrai così controllare l'appetito accelerando il metabolismo;

2. Assicurati di consumare giornalmente la corretta quantità di proteine. Saranno importanti per preservare la massa magra da eventuali deperimenti, e permetterti di dimagrire rapidamente ed in salute;

3. Spazio ai grassi buoni. Olio d'oliva, frutta secca, semi oleosi, pesce grasso potranno controllare in maniera agevole la sensazione di appetito centrale, contribuendo tra l'altro a preservare la funzionalità del sistema nervoso e cardio vascolare;

4. Controlla il consumo di carboidrati e soprattutto di zuccheri semplici. Cerca di preferire il consumo di cereali a chicco e prodotti integrali, evita prodotti da forno, prodotti lievitati e dolci, soprattutto nella seconda parte della giornata;

5. Evita il consumo di bevande zuccherate e gasate, e concentrati invece sulla questione acqua.

ACQUA

Qualsiasi intervento dietetico, è nullo senza assumere l'opportuna quantità di acqua. Il trasporto dei nutrienti all'interno dei tessuti, l'utilizzo degli stessi nonché la trasformazione in energia è possibile solo grazie all'acqua. Inoltre, l'assunzione giornaliera di acqua, per almeno due litri, ti permetterà di drenare i liquidi in eccesso e mantenerti idratata.

Se vuoi potenziare l'effetto drenante, scegli un'acqua minimamente mineralizzata. Se nel periodo invernale invece, non riesci a bere aiutati con tisane ai frutti rossi, tè verde, zenzero e limone: oltre ad idratarti ti forniranno una serie di utili principi attivi.

ESERCIZIO FISICO

Prima di iniziare qualsiasi tipo di esercizio fisico, ricordati di camminare. I 10mila passi giornalieri, infatti, sono la base sulla quale impostare ogni tipo di attività fisica.

Miglior drenaggio dei liquidi corporei, migliore funzionalità cardiovascolare, controllo dell'appetito sono solo alcuni dei benefici che deriverebbero dalla semplice camminata. Se invece vuoi sperimentare, prova con l'**Interval Training**: considerato tra tecniche allenanti più efficaci, consente di bruciare molti più grassi rispetto ad un semplice allenamento aerobico. Questo avviene perché prevede esercizi ad alta intensità da eseguire per un periodo di tempo limitato e intervallati da brevi sessioni di flessioni, balzi, saltelli e piegamenti.

DORMI ALMENO 8 ORE A NOTTE

Una ricerca della University of Chicago ha scoperto che le persone che dormono solo quattro ore per notte hanno una maggiore difficoltà nella corretta digestione dei carboidrati, a causa di più elevati livelli di insulina e cortisolo, l'ormone dello stress. Quando siamo stanchi al nostro organismo vengono a mancare le energie per le normali attività, anche quella di bruciare i grassi in modo efficiente. **Perché il nostro metabolismo funzioni regolarmente è quindi necessario dormire almeno otto ore a notte.**

SEGRETI E PICCOLI TRUCCHI

Cerca di allenarti preferibilmente al risveglio, quando il sistema catabolico è al massimo della sua attività, e pertanto particolarmente efficace.

Quando puoi allenati all'aria aperta, soprattutto nel periodo invernale. L'esposizione al freddo è infatti uno dei meccanismi più efficaci per attivare la termogenesi ed accelerare il metabolismo. Per questo motivo molti atleti usano la doccia fredda come rimedio post-allenamento.

Al mattino, come spuntino, prova a usare fave di cacao o cioccolato fondente almeno al 90%. Con grande gusto, potrai contribuire ad accelerare il metabolismo.

L'AGENZIA DONA PIÙ DI 10MILA PC: ON LINE IL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo Bando per cedere gratuitamente le apparecchiature informatiche dismesse, cedendole ad altri enti per i quali possono essere ancora utili. Sono oltre 10mila tra computer fissi, portatili e server. Alla procedura possono partecipare tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi non-profit (anche privati).

I soggetti interessati, per entrare in graduatoria, devono farne richiesta entro le 12 del 12 aprile, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, inviando un messaggio alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it.

La domanda deve essere predisposta utilizzando l'applicazione online "Phoenix", accessibile all'indirizzo <https://www.fiscooggi.it/phoenice>. Il codice identificativo della gara -

PC GRATUITI

I pc e attrezzatura informatica dell'Agenzia delle Entrate gratis per le scuole, associazioni e privati

"AE2019" - rappresenta l'oggetto della e-mail certificata, a cui occorre allegare il file "phoenice.xml" generato dall'applicativo. Se da uno stesso indirizzo Pec sono inviate richieste per più enti, ciascuna di essa va trasmessa separatamente. Mentre, nel caso in cui vengano spedite più richieste da parte dello stesso ente, è considerata valida solo

l'ultima inviata in ordine cronologico. Non saranno ritenute valide le domande pervenute in forma diversa dalla Pec né quelle sprovviste dell'allegato; né verrà dato riscontro a messaggi di altro tipo, ad esempio richieste di chiarimenti.

LA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE

È prevista l'elaborazione di una graduatoria in base alle seguenti priorità:

- ➔ istituti scolastici statali e istituti scolastici paritari degli enti locali
- ➔ altre amministrazioni pubbliche
- ➔ altri enti pubblici e privati appartenenti (associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni; fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro; associazioni non riconosciute, dal cui strumento statutario sia possibile desumere inequivocabilmente l'assenza di finalità lucrative; organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all'estero per scopi umanitari; istituti scolastici paritari privati; altri enti e organismi, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia e al link <https://www.fiscooggi.it/phoenice/ae/>.

Le apparecchiature saranno cedute così come l'Agenzia le possiede: i beneficiari non potranno rivalersi in alcun modo nei confronti dell'amministrazione finanziaria per


eventuali difetti di funzionamento. Gli assegnatari saranno informati via Pec dove e quando effettuare il ritiro, che sarà a loro carico.

In quella circostanza, dovranno essere esibiti:

- ➔ delega firmata dell'ente o organismo di appartenenza
- ➔ documento di riconoscimento del delegato
- ➔ ove necessario, documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella domanda: iscrizione al registro associazioni, iscrizione al registro di protezione civile, statuto associativo che attesti l'assenza di finalità lucrative.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere alla casella di posta elettronica entrate.ae2019@agenziaentrate.it, entro il prossimo 11 aprile.

SCRIVERE A MANO FA BENE ALLA SALUTE (E RENDE PIÙ INTELLIGENTI)



Scrivere a mano stimola il cervello, diminuisce l'ansia e rende più sicuri: ecco perché vale la pena accantonare la tastiera e tornare a impugnare una penna. A quanto afferma la scienza, impugnare una penna stimola la creatività e rafforza la memoria, ben più di qualsiasi smartphone, tablet e pc su cui si schiacciano soltanto dei tasti. Ad avvalorare la

tesi, alcuni studi e tante tradizioni millenarie (come quella calligrafica cinese o quella amanuense dei monaci medievali). È emerso da un'inchiesta del magazine statunitense Medium, corredata da testimonianze scientifiche secondo le quali scrivere su tablet, pc e smartphone è meno incisivo per la memoria e il cervello rispetto al metodo tradizionale, da amanuense insomma. Sempre negli States, in Arizona e in North Carolina, parecchie scuole hanno lanciato appelli e campagne per tornare a insegnare correttamente il corsivo (che pare stia scomparendo, scalzato totalmente dallo stampatello per non dire dagli emoticon). Secondo quanto sostiene di Benedetto Vertecchi, professore di Pedagogia all'Università di Roma Tre, la scrittura a mano aumenterebbe la capacità di linguaggio nei bambini, permettendogli di esprimere su carta pensieri più riflessivi e ragionati. Inoltre, sempre secondo gli studi condotti dal Prof. Vertecchi, impugnare una penna o una matita migliora notevolmente la manualità generale del bambino. Il solo fatto di impugnare una penna, guardarla mentre scorre su un foglio di carta e imprimere con l'inchiostro i propri pensieri è un potentissimo ansiolitico. Un po' come colorare i mandala o disegnare, anche scrivere aiuta a distendersi e a rilassare mente e muscoli. Spesso, nei momenti di forte stress, si tende a schizzare disegni su carta. Lo stesso effetto balsamico, a livello mentale, lo fa il gesto dello scrivere. Che sia un diario, la lista della spesa o l'elenco di buoni propositi per l'anno nuovo, l'importante non è il contenuto ma la forma. E allora? Accettiamo la sfida, riprendiamo in mano la penna ed usiamone di tutti i colori per scrivere emozioni, lettere ad un figlio, un padre, una madre, un amico...strategie e appunti di lavoro.

INVIARE E-MAIL? GENERA INQUINAMENTO ECCO IL PERCHÉ'

Si tratta di un'attività semplice, che porta via pochi minuti consentendo l'arrivo della comunicazione desiderata al destinatario in tempo reale. Sembrerebbe ci siano solo vantaggi, ma in realtà **inviare e-mail genera inquinamento**. A rivelarlo sono i **dati registrati da alcuni studi** condotti sull'argomento e che non hanno fatto altro che confermare **l'impatto ambientale (negativo) provocato dal loro semplice invio**. Già alcuni anni fa, una ricerca dell'Agenzia francese per l'ambiente aveva effettuato un'analisi su quanto **l'uso di posta elettronica incidesse sui consumi energetici e di conseguenza sulle emissioni di gas serra**. E i risultati non erano di certo incoraggianti: **una sola e-mail da 1 megabyte arrivava a emettere fino a 19 grammi di CO₂**, per cui se si considera che

il numero di e-mail inviate ogni giorno ammonta a 190 miliardi, è facile comprendere l'impatto sull'ambiente. L'emissione di anidride carbonica a causa dell'invio di e-mail è **stato ribadito anche dagli studiosi ambientali del Servizio per i Consumatori bavarese** (Verbraucher Service Bayern) e dove, stando a quanto affermato da Marianne Wolff del team del Verbraucher Service Bayern: "Un'e-mail senza allegati è fonte dell'emissione di circa 10 grammi di anidride carbonica, **corrispondente al carbon footprinting** – impronta di carbonio – **di un sacchetto di plastica**". Non solo: anche **immagazzinare e-mail all'interno dei data center presenti in tutto il mondo comporta un consumo di energia notevole**. Quest'ultima è infatti indispensabile per alimentare e raffreddare al contempo i server e tutto questo rappresenta una fonte di inquinamento, spesso sottovalutata. E con la costante evoluzione della digitalizzazione, anche l'inquinamento ambientale sembra essere destinato a crescere, in virtù di questo motivo. In questo senso, parlano chiaro i dati Cisco Visual Networking Index: **i 46.600 Gigabyte al secondo prodotti nel 2017 potrebbero infatti diventare 150.700 nel 2022. Si può fare qualcosa per ridurre l'inquinamento da e-mail?**

Basterebbero alcuni piccoli accorgimenti che nel lungo termine potrebbero fare la differenza. A indicarli è sempre Marianne Wolff: ad esempio eliminare le mail che non servono più svuotando il cestino, o anche allegare foto in bassa risoluzione quando possibile, o impostare un filtro antispam per ridurre al minimo la conservazione delle mail, sono i primi passi per diminuire l'inquinamento.

La detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi del mutuo spetta sia per l'acquisto sia per la ristrutturazione dell'immobile, purché siano rispettate una serie di condizioni. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo a specifico quesito di un contribuente (risposta numero 38 del 12 febbraio 2019). Le regole sono fissate dal decreto ministeriale 311/1999 e il documento di prassi di riferimento è la circolare delle Entrate del 28 aprile 2018.

Ecco quali sono i requisiti per utilizzare la detrazione:

- l'unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi antecedenti o diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione: vista l'importanza della data di inizio lavori, il Fisco specifica che la detrazione non è consentita se l'abilitazione amministrativa risulta ancora essere intestata all'impresa costruttrice che ha ceduto l'immobile, e il contribuente non ha presentato alcuna richiesta al comune per la voltura dell'abilitazione amministrativa. Quindi, è anche necessario che il contribuente abbia provveduto a volturare la concessione edilizia entro il termine di inizio lavori.
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori;

MUTUO RISTRUTTURAZIONE INTERESSI DETRAIBILI

La detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi del mutuo, spetta sia per l'acquisto, sia per al ristrutturazione dell'immobile, purché siano rispettate una serie di condizioni.

- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Il contribuente deve conservare le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione/ristrutturazione, la copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi.



Il Fisco ricorda che il beneficio in questione deve essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione dell'immobile: la detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato, e quindi gli importi devono essere rapportati alle spese documentate e sostenute, mentre non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese documentate.

Nel caso in cui per questi interessi sia stata utilizzata la detrazione negli anni precedenti, bisogna applicare tassazione separata.

Il contribuente deve conservare le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione/ristrutturazione, la copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi.

Infine, il cumulo fra la detrazione per la ristrutturazione (o la costruzione) di un immobile e quella per l'acquisto è ammesso solo per il periodo di durata dei lavori e per i sei mesi successivi. Inoltre, bisogna considerare il rispetto anche dei termini previsti per il mutuo sull'acquisto. Quindi, nel caso di un mutuo misto (per acquisto e ristrutturazione), l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, solo se non sono ancora trascorsi due anni dall'acquisto.

Ne conseguono i seguenti paletti:

- ➔ se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall'acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l'acquisto;
- ➔ se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall'acquisto, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;
- ➔ se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall'acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori le detrazioni non spettano.

Infine, nel caso in cui alla fine dei lavori di ristrutturazione effettuati vengano create due diverse unità immobiliari, la detrazione spetta solo per la parte di mutuo che si riferisce all'immobile che diventa abitazione principale.

ESEMPIO: acquisto di un immobile di 200 metri quadrati che, a seguito di ristrutturazione, viene diviso in due abitazioni di 150 e 50 metri quadrati. Se il contribuente adibisce a dimora abituale la casa di 150 metri quadrati, potrà detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo per un importo proporzionale, ossia, per stare all'esempio, pari a tre quarti del valore del mutuo.

PER SCARICARE LA RISPOSTA N.38/2019

[CLICCA QUI](#)